Provincia di Pesaro e Urbino

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021

Responsabile della prevenzione della corruzione

Segretario generale

Avv. Rita Benini

e per la Trasparenza

Dott. Andrea Pacchiarotti

Approvato con Decreto presidenziale n. 3 del 29 gennaio 2019

ALLEGATI:

A) Schede processi a rischio corruzione.

B) Sezione Trasparenza.

Indice generale

PRIMA PARTE....4
1. Introduzione....5
2. Normativa di riferimento....6
3. Premessa - La nozione di corruzione....8
4. Nozione di corruzione “allargata” – l’utilità organizzativa del PTPCT....9
5. I Soggetti obbligati....13
6. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)....15
7. Il Piano nazionale anticorruzione PNA - 2016-2017-2018....15
8. La struttura organizzativa: il Responsabile della Trasparenza....19
9. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)....20
10. Responsabile della protezione Dati (RPD)....21
11. L’affidamento dei Servizi Legali....23
12. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPCT) della Provincia di Pesaro e Urbino....25
13. Le sinergie tra il Piano della Performance ed il PTPCT....27
14. Strumenti di Controllo interno....28
15. Modalità di approvazione....28
16. Soggetti, ruoli e responsabilità della strategia di prevenzione della Provincia di Pesaro e Urbino....29
17. L’ufficio di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione....37
18. Metodologia di valutazione del rischio....38
19. Analisi di contesto....39
20. Ridefinizione della struttura della Provincia....44
21. Anticorruzione e trasparenza da parte delle società in controllo pubblico....46
SECONDA PARTE....54
22. Individuazione delle Aree di rischio....55
23. Mappatura dei rischi....58
24. MAPPATURA DEI PROCESSI....58
25. La metodologia utilizzata....65
26. Valutazione e ponderazione del rischio....66
27. La fase di trattamento del rischio....66
La fase del trattamento del rischio consiste nell’individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione sulle priorità di trattamento....66
28. MISURE anticorruzione (obbligatorie)....67
29. Monitoraggio del Piano e delle misure....68
TERZA PARTE....69
M1) Conflitto di interessi....70
M2) Formazione delle commissioni e assegnazione del personale agli uffici....71
M3) Rotazione del personale Dirigente e con funzioni di responsabilità, addetti alle aree più elevato rischio di corruzione....74
M4) Incompatibilità successiva (PANTOUFLAGE)....77
M5) Obblighi di verifica antiriciclaggio....79

M6) Concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributo, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 81
M7) Piano anticorruzione e la sezione trasparenza.....81
M8) Coordinamento fra gli strumenti di programmazione dell'Ente.....82
M9) Incompatibilità.....83
M10) Direttive in ordine alla disciplina dell'attribuzione di incarichi dirigenziali e disciplina degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici.....84
M11) Direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione agli uffici.....86
M12) La nuova disciplina della dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistelblowing).....88
"*Comunicato del Presidente del 5 settembre 2018*.....88
Analisi delle segnalazioni pervenute, affidamento dei sistemi di tutela della comunicazione. 90
La vigilanza sul segnalante.....90
M13) Società ed enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.....92
M14) Il monitoraggio: tempi e modalità di controllo dell'efficacia del Piano.....93
Validità ed efficacia.....94
M15) Sezione trasparenza: tempi e modalità di controllo dell'efficacia del Piano della Trasparenza.....94
M16) Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico.....95
M17) Coordinamento con il ciclo della performance.....96
M18) La formazione del personale.....96
M19) Illecito disciplinare - Sanzioni.....97
Regolazione, vigilanza e sanzioni in materia di anticorruzione.....97
M 20) OBIETTIVI PER PIANO PERFORMANCE.....100
M21) Codice di comportamento.....100
30. La Stazione unica Appaltante della Provincia.....103
31. Modalità di pubblicazione dei dati e ascolto degli STAKEHOLDER.....104
32. Recepimento dinamico.....105
ALLEGATO A).....108

ALLEGATO B) Sezione TRASPARENZA.

PRIMA PARTE

1. Introduzione

Con il PTPCT 2019-2021 l'ente è giunto al sesto aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, documento che scaturisce dalla Legge n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», in vigore dal 28.11.2012, la quale ha imposto a tutte le Pubbliche Amministrazioni di dotarsi di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, da aggiornare annualmente entro il mese di gennaio.

In occasione dell'aggiornamento 2019/2021, si è ritenuto opportuno predisporre il presente documento al fine di esplicitare in modo sintetico e, ci si augura, con la necessaria chiarezza gli ambiti di aggiornamento e le modifiche introdotte dal nuovo Piano.

Ciò per facilitarne lettura e comprensione da parte dei portatori d'interesse esterni, nonché da parte del personale e degli uffici provinciali, chiamati a dare attuazione al Piano ed alle misure nello stesso previste. Come meglio sarà detto in seguito, visto il consolidamento normativo in materia registrato nel corso dell'annualità 2018, il PTPCT 2019/2021 rinvia espressamente al precedente piano PTPC 2018/2020, approvato con Decreto presidenziale n. 15 del 30 gennaio 2018.

DEFINIZIONI:

a) Corruzione: uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite ad un soggetto al fine di ottenere vantaggi privati ovvero inquinamento dell'azione amministrativa da parte di soggetti esterni anche con il solo tentativo;

b) P.T.P.C.T: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

c) *Rischio*: possibilità che si verifichino degli eventi corruttivi, contrari al corretto perseguimento dell'interesse pubblico, quali:

- condotte penalmente rilevanti;

- comportamenti scorretti in cui le funzioni pubbliche sono usate per favorire interessi privati;

- inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno;

d) Evento: il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si

oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente;

e) Gestione del rischio: strumenti e modalità operative finalizzate alla riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi;

f) *Processo*: insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (*input del processo*) in un prodotto (*output del processo*) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)

2. Normativa di riferimento

- P**iano Nazionale Anticorruzione approvato in data 11 settembre 2013, aggiornato con:**
  - determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 e n. 1208 del 22/11/2017;Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n° 39;
  - Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
  - Linee di indirizzo del 13 marzo 2013 del “Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione;
  - Circolare n.1 del 25/1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica;
  - D.P.C.M. 16/1/2013 contenente le linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano nazionale anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012 n°190;
  - Legge 6 novembre 2012 n° 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
  - D.P.R. 16/04/2013 n. 62 recante schema: “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”
  - Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n° 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n° 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
  - Legge 3 agosto 2009 n.° 116 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 nonché norme di adeguamento interno e modifiche al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale" ;
  - Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n° 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
  - alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
  - Codice Penale articoli dal 318 al 322;
  - **Determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione;**

- Comunicato del Presidente dell'ANAC del 16/12/2015, in relazione all'adozione del PTPCT2016-2018 nelle Provincie a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- Legge n. 124 del 7 agosto 2015 in materia di riorganizzazione della Pubblica amministrazione;
- Decreto Legislativo n. 97 del 25/05/2016"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza",ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- **Delibera dell'ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016;**
- Delibera dell'ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 di approvazione delle "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.lgs 33/2013";
- Delibera dell'ANAC n. 1310 del 28/12/2016 di approvazione delle "Prime Linee Guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs 33/2013 come modificato dal D.lgs 97/2016".
- **Delibera dell'ANAC 1208 del 22 novembre 2017 avente ad oggetto "Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano nazionale Anticorruzione"**;
- Determinazione dell'ANAC n. 1134 in data 8 novembre 2017 avente ad oggetto: "Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazione e degli enti pubblici economici.
- **Deliberea dell' ANAC 1974 del 2 novembre 2018 avente ad ogegtto " Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al Piano nazionale Anticorruzione** "

Il Consiglio dei ministri in data 13 dicembre 2018, ha approvato il disegno di legge (DDL) anticorruzione, ribattezzato "SpazzaCorrotti", che tra le altre novità alza le pene per i reati di corruzione, introduce la figura dell'agente sotto copertura per quel tipo di reati e il "daspo" contro i corrotti, che serve a impedire che i condannati per corruzione possano trattare nuovamente con la pubblica amministrazione. Le principali novità introdotte sono:

L'aumento delle pene per i reati di corruzione, con il minimo che passa da uno a 3 anni e il massimo che passa da 6 ad 8 anni di reclusione;

- Il divieto per i condannati per reati di corruzione di fare affari a qualsiasi titolo con la pubblica amministrazione (è il famoso "daspo" contro ai corrotti). Il "daspo" dura da un minimo di 5 anni fino all'interdizione a vita;

- La possibilità di utilizzare agenti sotto copertura anche per i reati di corruzione e operare come “agenti provocatori” (sollecitando operazioni di corruzione al fine di scovare potenziali corrotti);
- L’introduzione di sconti di pena e di “clausole di non punibilità” per chi denuncia i corrotti o fornisce prove di reati di corruzione;
- Per i reati di corruzione la confisca dei beni rimane anche in caso di amnistia o prescrizione se si è già arrivati a una condanna almeno di primo grado;
- Il reato di millantato credito viene assorbito da quello di traffico di influenze (chi assicura di poter influenzare un pubblico ufficiale viene punito ugualmente sia che lo abbia influenzato veramente, sia nel caso stesse mentendo).
- Viene eliminata la possibilità di restare anonimi per chi fa donazioni a partiti, fondazioni o altri organismi politici

Per entrare in vigore il DDL ora dovrà essere approvato da entrambe le Camere.

3. Premessa - La nozione di corruzione.

La legge 6 novembre 2012 numero 190, nota come “legge anticorruzione” o “legge Severino”, reca le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. La legge è in vigore dal 28 novembre 2012 e ha subito rilevanti modifiche con l’entrata in vigore del decreto legislativo 15 maggio 2016, n. 97. Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia. La legge 190/2012 fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce, essendo norma non solo orientata alla prevenzione del verificarsi di eventi che possano assumere rilievo penale. Il sistema a cui si ispira la normativa di riferimento è infatti orientato a far sì che i soggetti obbligati predispongano una serie di azioni e comportamenti tesi a rendere più oggettivi e trasparenti i processi decisionali interni, a scongiurare la creazione di comportamenti opachi, a disegnare i ruoli di responsabilità dei soggetti interni alle Amministrazioni in modo che non si creino condizioni che possano favorire l’insorgenza di comportamenti scorretti o penalmente rilevanti. Infatti fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie “tecnico-giuridiche ” di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, chiarendo che il concetto di corruzione della legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d’un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 190/2012 la nozione di corruzione va estesa a: -tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice penale; -ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l’11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 72/2013)

ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.

"*Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo*". Secondo l'impostazione iniziale della legge 190/2012, all'attività di prevenzione e contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica. Il comma 5 dell'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all'Autorità Nazionale Anticorruzione tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.

4. Nozione di corruzione "allargata" – l'utilità organizzativa del PTPCT

(Contrasto alla corruzione: il modello italiano - Intervento del Presidente dell'Anac Raffaele Cantone alla conferenza "La politica criminale ed il fenomeno della corruzione" Universidad Austral, Buenos Aires - Giovedì 13 settembre 2018)

..."Quello di cui parliamo è uno scambio di natura illecita fra un privato (il corruttore) e un pubblico ufficiale (il corrotto) che approfitta della propria funzione; integra gli estremi di un reato plurisoggettivo, definibile anche come "reato contratto". Queste sintetiche indicazioni richiamo per poter evidenziare uno dei principali problemi che riguarda la lotta a questo male: la difficoltà di fare emergere i fatti corruttivi per poi punirli; non essendoci "conflitto di interessi" fra le parti del rapporto illecito ed entrambe traendone vantaggio, nessuna delle due ha interesse a portare alla luce il contratto sottostante. Così, se per reati come i furti o le rapine vi è una parte (la vittima) che ha interesse a denunciarli anche nella speranza di recuperare i propri bene, nella corruzione non solo non c'è una vittima individuata (o meglio c'è ed è lo Stato e l'amministrazione pubblica) ma la comunanza di interessi fra corrotto e corruttore rende molto difficile da scoprire il delitto. In Italia, malgrado la corruzione non sia affatto un fenomeno marginale, in media solo 1 processo ogni 200 fra quelli all'esame della Corte Suprema di Cassazione riguarda questi reati! Questa peculiarità incide, e sul dato tornerò, sulla strategia da adottare per contrastarli ma genera anche un altro problema: **quello della misurazione del fenomeno."**

"..." La convenzione di Merida, indicando obiettivi da perseguire e mezzi da utilizzare, ha fornito una cornice salda, all'interno della quale, però, ogni nazione può muoversi con autonomia e nel rispetto dei principi di fondo del proprio ordinamento, per stabilire specifiche misure di natura preventiva. L'Italia, in questo senso, ha fatto le sue scelte individuando un proprio modello che oggi è all'attenzione internazionale, proprio per i suoi tanti aspetti di novità e di organicità. In estrema sintesi, sono tre i momenti (i pilastri, potremmo con un po' di enfasi dire) che caratterizzano la

strategia della prevenzione, sia pure in una prospettiva unitaria che resta quella della "corruzione", da contenere ed evitare.: **I Piani Anticorruzione - Trasparenza e accountability" - L'imparzialità dei funzionari pubblici – Il ruolo dell'Autorità nazionale anticorruzione – La necessità di uno scatto culturale.**

I Piani anticorruzione: Il piano nazionale deve essere redatto dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) sia pure dopo aver sentito altri organi (in particolare un comitato interministeriale e la conferenza unificata Stato Regioni) e nella pratica viene sempre predisposto con un confronto con i rappresentanti delle amministrazioni e previa consultazione pubblica. Con esso vengono f**ornite alle amministrazioni le indicazioni metodologiche per la redazione del proprio piano** nonché individuate le possibili aree di rischio su cui intervenire e le misure adottabili. È **però con il piano triennale (PTPC**) che viene messa in campo la specifica strategia di ogni ente. Tutte le amministrazioni sono tenute ad adottarlo e ad adeguarlo ogni anno, pena una sanzione pecuniaria amministrativa (da 1000 a 10.000 euro) a carico dei soggetti obbligati alla sua predisposizione ed approvazion**e. I piani dovranno effettuare la cd. mappatura dei rischi** e cioè l**'individuazione dei fattor**i che possono agevolare i fatti di corruzione; **quelli esterni**, collegati a situazioni ambientali esterne all'ente (quali, ad esempio, l'esistenza di fenomeni di diffusa illegalità) **e interni**, ricollegati, in particolare, all'attività degli uffici (che si si occupano, ad esempio, di questioni di impatto significativo dal punto di vista economico).
Una volta individuati i rischi, vanno poi **indicate le misure** organizzative che possono sterilizzarli; a **partire dalla rotazione del personale (misura obbligatoria)**, le altre misure saranno calibrate alle peculiarità dei rischi medesimi e possono consistere, ad esempio, **in controlli aggiunti**vi (il visto sulle pratiche o la istruttoria condotta da parte di più persone), n**el destinare maggiori risorse di personale ad alcune attività**, **nel prevedere rigidi criteri cronologici nell'esame delle pratiche o anche nell'eliminare intralci burocratici che possano essi stessi essere fattori di rischio**. Dal punto di vista procedurale, il piano è approvato dall'organo di indirizzo politico dell'amministrazione (in un comune la Giunta, in un ministero il Ministro, nell'università il consiglio di amministrazione, etc.) s**u proposta però di una figura di nuovo conio, anch'essa fondamentale nella nuova strategia, il Responsabile della prevenzione della corruzione,** un dirigente interno, dotato di una sfera di autonomia, che è il responsabile nell'ente dell'attuazione del Piano.

Trasparenza e accountability

Il secondo pilastro di questa strategia è nel diverso rapporto che deve intercorrere fra amministrazione e cittadini; sono questi ultimi i "beneficiari" dell'attività dell'amministrazione; i funzionari pubblici, sia quelli elettivi che quelli burocratici, gestiscono il potere nell'interesse della collettività e, in ultima analisi, quindi dei cittadini. A costoro devono dar conto - è il dar conto che viene espresso in un felice vocabolo, della tradizione anglosassone, "*accountability*" - e sono costoro che possono (e devono) chiedere ragione dell'operato dell'amministrazione. Per strutturare questo diverso e nuovo rapporto amministrazione/cittadini è necessario capovolgere un'idea tradizionale con cui si è mossa fino a ieri l'amministrazione (quantomeno quella italiana) e cioè la

riservatezza del suo agire; bisogna, invece, che l'attività amministrativa sia conoscibile dal cittadino, in quanto tale e non perché sia portatore di uno specifico interesse. Questa esigenza si traduce, quindi, nella necessità di massima trasparenza dell'azione amministrativa e, di conseguenza, nella piena accessibilità agli atti e alle informazioni in possesso del settore pubblico. **L'Italia ha adottato un proprio ampio statuto della trasparenza attraverso due step; con un primo intervento del 2013, nell'ambito della riforma Severino, ha introdotto un regime di pubblicità obbligatoria sui siti istituzionali di tutti gli enti pubblici, di una serie di informazioni; i dati vanno pubblicati in sistema *open,* sono indicizzabili e scaricabili da chiunque.** Dal 2016 è stato previsto un diritto di **"accesso civico generalizzato"**, costruito sullo schema del *Freedom information Act* (FOIA) di tradizione anglosassone; il cittadino ha diritto a poter ricevere copia di atti e di tutte le informazioni in possesso delle amministrazioni pubbliche, diversi ovviamente da quelli già pubblicati. Diritto che incontra alcuni limiti negli interessi pubblici (alcune categorie di segreto) o nella tutela degli incomprimibili diritti individuali di riservatezza dei dati personali

L'imparzialità dei funzionari pubblici

Un terzo gruppo di misure rivolge la sua attenzione alla figura del funzionario pubblico, ai suoi doveri e ai suoi comportamenti. L'idea di fondo perseguita è di rafforzare l'imparzialità "soggettiva" dell'amministrazione, e cioè di evitare situazioni di conflitto di interessi che rappresentino un rischio concreto di fatti corruttivi, di favorire l'emersione, anche attraverso la trasparenza, di eventuali interessi privati che possono pregiudicare la migliore cura dell'interesse pubblico e regolare le condotte individuali dei funzionari. L'approccio della normativa è anzitutto quello di "irrobustire" la distinzione fra politica e amministrazione, attraverso più penetranti regole di incompatibilità (cioè impossibilità di poter rivestire contestualmente due cariche) e inconferibilità (cioè l'impossibilità di ricevere il conferimento di determinate cariche): non potranno essere affidati incarichi dirigenziali o di responsabilità in enti pubblici o in controllo pubblico a chi ha riportato condanne penali per alcuni reati anche non passate in giudicato o a chi recentemente ricoperto incarichi di tipo politico o di direzione in enti controllanti. L'imparzialità della pubblica amministrazione viene anche assicurata attraverso la chiara previsione d**ell'obbligo di astensione in presenza di un interesse in conflitto,** l'irrigidimento dell'esclusività del rapporto con l'amministrazione, individuando criteri più rigorosi per poter essere autorizzati a svolgere incarichi diversi o la regolazione dell'uscita dei funzionari dal mondo pubblico (il cd. *pantouflage*), impedendo cioè che possano assumere incarichi lavorativi presso soggetti privati coloro che nei confronti di essi avevano svolto attività autoritativa o negoziale.
Dell'imparzialità si fanno carico anche i codici di comportamento dei dipendenti, previsti a livello nazionale e obbligatori per ogni amministrazione, che forniscono una sorta di *vademecum* del comportamento del funzionario e la cui inosservanza è sanzionabile in via disciplinare. Sempre nella logica di far emergere eventuali situazioni di conflitto di interessi o comportamenti non corretti nell'amministrazione, si spiega uno strumento, già previsto dalla legge Severino e di recente (nel dicembre 2017) opportunamente rafforzato in via legislativa, la protezione del cd.

whistleblower, la "vedetta civica", cioè chi dall'interno di un'organizzazione avverte l'esistenza del malaffare e lo denuncia, contribuendo dall'interno a rendere più trasparente l'amministrazione

Il ruolo dell'Autorità nazionale anticorruzione Nella logica, infine, di questa filosofia è previsto anche un garante del sistema, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che è il centro della nuova funzione di prevenzione, a cui spetta il compito di costruire una "politica" anticorruzione, grazie, però, alla sinergia con le singole amministrazioni. L'Autorità anticorruzione, la cui istituzione è obbligatoria in base alla Convenzione di Merida (art. 6), è un'autorità indipendente, i cui componenti del consiglio sono scelti con criteri che dovrebbero limitare al massimo l'influenza su essi della politica. Vengono nominati dal governo fra persone con specifici requisiti di competenza, escludendo coloro che nel triennio precedente avevano svolto funzioni politiche, con il parere della maggioranza dei due terzi della commissione parlamentare affari costituzionali, non sono rieleggibili e soprattutto durano in carica 6 anni, più quindi di una legislatura.
L'Autorità svolge funzioni di vigilanza sul sistema dell'anticorruzione, anche attraverso attività ispettive che possono essere delegate alla guardia di finanza, ha poteri di regolazione attraversi strumenti di *soft law* ed in alcuni casi ha anche il potere di irrogare sanzioni per le inosservanze degli obblighi. Dal 2014, all'Autorità anticorruzione è stata attribuita anche il potere di vigilanza sul settore degli appalti pubblici e le funzioni della stessa in materia sono state ulteriormente implementati con il codice dei contratti pubblici del 2016, che riconosce, ad esempio, anche la possibilità di impugnare dinanzi al giudice amministrativo bandi e contratti pubblici che non siano rispettosi del diritto degli appalti.

La necessità di uno scatto culturale Il modello così sommariamente delineato individua un sistema organico di interventi e di misure destinato ad operare sul versante della prevenzione, che in Italia ha ottenuto un discreto successo, come dimostrano i tantissimi esposti e segnalazioni che ogni giorno giungono all'Autorità da parte di cittadini ed associazioni.
Un sistema questo della prevenzione che non interferisce in modo alcuno con l'attività giudiziaria, con la quale, anzi, vi è un continuo scambio di esperienze anche sul piano culturale; l'ANAC ha firmato protocolli con la maggior parte degli uffici di Procura del Paese, organizza incontri di studio congiunti con la scuola della magistratura proprio per consentire lo scambio di conoscenza su questi nuovi istituti. Anche a livello internazionale, il sistema della prevenzione ha avuto una sua riconoscibilità, ricevendo attestazioni favorevoli da organismi come l'OCSE e partecipando ai lavori di molte organizzazioni internazionali che si occupano di prevenzione della corruzione.
Lo stesso miglioramento consistente che l'Italia ha ottenuto nella classifica di *Trasparency international* (ha guadagnato oltre 10 posti negli ultimi tre anni) viene ricollegato anche all'attività della prevenzione. **Ovviamente non sono tutte "rose e fiori"; il sistema astratto non sempre coincide con la situazione concreta; se quasi tutte le amministrazioni pubbliche si sono dotate di piani e rispettano le regole sulla trasparenza, ciò non significa che esse hanno "digerito" la logica delle misure; spesso adempiono, invece, con criteri burocratici**, persino (per fortuna in pochi casi) copiando, ad esempio, gli altrui piani della prevenzione.
La stessa burocrazia non sembra aver compreso che l'impianto della prevenzione scommette sulla

sua capacità di autorigenerazione e vive gli adempimenti come meri obblighi, piuttosto che come una nuova visione dell'amministrazione medesima. Questo impianto di misure ha ovviamente bisogno di tempo e soprattutto ha bisogno di uno scatto culturale che una legislazione per quanto innovativa può certamente favorire ma non certo imporre. E questo scatto culturale ha bisogno anche di formazione di una nuova classe dirigente, formazione su cui come ANAC stiamo investendo moltissimo, lavorando soprattutto con le Università del Paese, convinti che solo un miglioramento complessivo culturale potrà consentire di vincere la difficile sfida dell'anticorruzione".

5. I Soggetti obbligati

L'ambito soggettivo d'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione è stato ampliato dal decreto legislativo 97/2016, il cd. "Freedom of Information Act" (o più brevemente "Foia"). Le modifiche introdotte dal Foia hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione. L'argomento è stato oggetto di specifiche sollecitazioni anche con la recente Deliberazione Anac 1208 del 22/11/2017.Questi ultimi sono distinti tra soggetti tenuti ad approvare il PTPCT e soggetti che possono limitarsi ad assumere misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 231/2001. Il nuovo articolo 2-bis del decreto delegato 33/2013 (articolo aggiunto proprio dal decreto legislativo 97/2016) individua tre categorie di soggetti obbligati:

1. le pubbliche amministrazioni (articolo 2-bis comma 1);
2. altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 2);
3. altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 3).

La disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza si applica integralmente alle pubbliche amministrazioni, come notoriamente definite dall'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, comprese "le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione". Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di approvare i piani triennali di prevenzione della corruzione, provvedendo annualmente all'aggiornamento dei medesimi, per i quali il PNA costituisce atto di indirizzo. Il comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 33/2013 ha esteso l'applicazione della disciplina sulla "trasparenza" anche a:

1. enti pubblici economici;
2. ordini professionali;
3. società in controllo pubblico, escluse le società quotate in borsa;
4. associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

L'articolo 41 del decreto legislativo 97/2016 ha previsto che, per quanto concerne le misure di prevenzione della corruzione, detti soggetti debbano adottare misure integrative di quelle già attivate ai sensi del decreto legislativo 231/2001. Tali soggetti devono integrare il loro modello di organizzazione e gestione con misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità. Le misure sono formulate attraverso un "documento unitario che tiene luogo del PTPCT anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC". Se invece tali misure sono elaborate nello stesso documento attuativo del decreto legislativo 231/2001, devono essere "collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti" (PNA 2016, pagina 13). Infine, qualora non si applichi il decreto legislativo 231/2001, ovvero i soggetti sopra elencati non ritengano di implementare tale modello organizzativo gestionale, il PNA 2016 impone loro di approvare il piano triennale anticorruzione al pari delle pubbliche amministrazioni. Il comma 3 del nuovo articolo 2-bis del "decreto trasparenza " dispone che alle società partecipate, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, si applichi la stessa disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni "in quanto compatibile", ma limitatamente a dati e documenti "inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea". Per detti soggetti la legge 190/2012 non prevede alcun obbligo espresso di adozione di misure di prevenzione della corruzione. Il PNA 2016 (pagina 14) "consiglia", alle amministrazioni partecipanti in queste società, di promuovere presso le stesse "l'adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex legge 190/2012". Per gli altri soggetti indicati (vedi cornice sopra evidenziata), il PNA invita le amministrazioni "partecipanti" a promuovere l'adozione di "protocolli di legalità che disciplinino

specifici obblighi di prevenzione della corruzione e, laddove compatibile con la dimensione organizzativa, l'adozione di modelli come quello previsto nel decreto legislativo 231/2001".La disciplina sin qui sinteticamente riprodotta e i riferimenti al PNA 2016 risultano sviluppati nuovamente in modo esaustivo nella Determinazione dell'ANAC n. 1134 in data 8 novembre 2017 avente ad oggetto: "Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazione e degli enti pubblici economici" con specifico riferimento agli enti partecipati e controllati dalla Provincia di Pesaro e Urbino, si affronta il tema della attuazione delle citate Linee Guida, con indicazione delle procedure di controllo e di vigilanza da attuarsi.

6. L'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)

Tra le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, istituita, al pari degli altri soggetti incaricati di svolgere attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, vi sono quella di adozione del Piano Nazionale Anticorruzione e di controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti o la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. Nell'ambito della sua attività ANAC controlla anche l'operato dei responsabili per la trasparenza. L'ANAC può, altresì, chiedere al Nucleo di Valutazione informazioni sui controlli eseguiti.

In relazione alla loro gravità, l' ANAC segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa all'ufficio responsabile per i procedimenti disciplinari per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L' ANAC segnala gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, ai Nuclei di Valutazione e, se del caso, alla Corte dei conti, per l'attivazione delle altre forme di responsabilità.

7. Il Piano nazionale anticorruzione PNA - 2016-2017-2018.

L'Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA). Il primo Piano nazionale anticorruzione è stato approvato dall'Autorità l'11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72. Il 28 ottobre 2015 l'Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 2015, del PNA. Il 3 agosto 2016 l'ANAC ha approvato il nuovo Piano nazionale anticorruzione 2016 con la deliberazione numero 831, integrata il 22/11/2017 con la nuova deliberazione n. 1208 che contiene l'aggiornamento 2017 al PNA. L'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo97/2016, ha stabilito che il PNA costituisca "un atto di indirizzo" al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della corruzione. Il PNA 2016, approvato dall'ANAC con la deliberazione 831/2016, ha un'impostazione assai diversa rispetto al piano del 2013. Infatti, l'Autorità ha deciso

di svolgere solo “approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza”. Pertanto:

1. resta ferma l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, integrato dall’Aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche;
2. in ogni caso, quanto indicato dall’ANAC nell’Aggiornamento 2015 al PNA 2013, sia per la parte generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo anche del PNA 2016.

Ciò premesso, il PNA 2016 approfondisce:

1. l’ambito soggettivo d’applicazione della disciplina anticorruzione;

2. la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina;

3. la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower) su cui l’Autorità ha adottato apposite Linee guida ed alle quali il PNA rinvia;

4. la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal decreto 97/2016,per la quale vengono forniti nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Linee guida;

5. i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell’ANAC successivi all’adozione del PNA 2013, per i quali l’Autorità, pur confermando l’impostazione generale, si riserva di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento.

Al paragrafo 6 del PNA 2016 (pagina 23), l’ANAC scrive che “partendo dalla considerazione che gli strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un impegno costante anche in termini di comprensione effettiva della loro portata da parte delle amministrazioni per produrre gli effetti sperati, l’Autorità in questa fase ha deciso di confermare le indicazione già date con il PNA 2013 e con l’Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi”.

Pertanto, riguardo alla “gestione del rischio” di corruzione, che rappresenta il contenuto principale del PNA e dei piani anticorruzione locali, l’Autorità ha preferito confermare l’impianto fissato nel 2013, anche con riferimento alla attività prodromica di mappatura dei processi. Le indicazioni che si traggono dalla Deliberazione ANAC 831/2016 – PNA 2016, possono così riassumersi:

- promozione di misure di prevenzione oggettive (che incidono cioè sui processi decisionali) e soggettive (che mirano a garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che partecipa ad una decisione amministrativa;
- mantenimento, come sopra detto, della impostazione della gestione del rischio come prevista nel PNA 2013 come aggiornato dalla Determinazione ANAC 12/2015;
- recepimento dei contenuti del D. Lgs 97/2016:

- maggior coinvolgimento dell'organo di indirizzo politico nella predisposizione del PTCP;
- maggior coinvolgimento degli stakeholders;
- unificazione in capo ad un solo soggetto del ruolo di responsabile della corruzione e della trasparenza;
- rafforzamento dei compiti dell'OIV o organismo equivalente;
- creazione di una sezione dedicata alla trasparenza nel PTCP in cui vengano definite le misure organizzative utilizzate per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza;
- **Azioni e misure per la prevenzione:**
    1. codice di comportamento,
    2. adempimento degli obblighi di trasparenza,
    3. rotazione del personale o misure organizzative alternative,
    4. misure di rotazione straordinaria nel caso di commissione di fenomeni corruttivi,
    5. verifica delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità,
    6. revisione dei processi di privatizzazione ed esternalizzazione di funzioni,
    7. whistelblowing.

Per l'anno 2017, ai fini dell'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, nella deliberazione ANAC 1208/2017 è stata sostanzialmente confermata la struttura del precedente PNA e l'Autorità, alla luce del controllo dei PCPTC messi a disposizioni dalle Amministrazioni Pubbliche nell'anno precedente, ha voluto porre l'attenzione su alcuni aspetti chiave che meritano particolare cura nell'aggiornamento 2019/2020:

- la tutela dei Whistleblowers;
- la necessità di regolamentazione nazionale anti Lobby;
- l'individuazione di alcuni soggetti con indicazioni ad hoc per il comparto di appartenenza e la delicatezza dei processi trattati:

    Autorità portuali, Commissari straordinari nominati dal Governo e Università;-un maggior coinvolgimento degli organi di indirizzo politico/amministrativo, dell'intera struttura amministrativa e della popolazione nelle varie fasi di redazione del piano: approvazione, attuazione e monitoraggio;

- un’attenzione particolare al ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e alla valorizzazione dei collaboratori all’interno della struttura dell’ente per la gestione del piano;
- **l’accento sulla fase del monitoraggio del piano, perché possa essere un momento di controllo sul grado di attuazione delle misure non a mero scopo statistico, ma come momento di verifica sull’efficacia di quanto posto in essere e fase propedeutica al miglioramento del piano per il triennio successivo;**
- un richiamo sulla necessità di coordinamento fra il PTPCT e gli strumenti di programmazione dell’attività amministrativa, da operarsi sia inserendo gli obiettivi anti corruzione fra quelli strategici che guidano l’attività politica, sia riportando gli obiettivi operativi dell’ente nei documenti del PTPCT;
- la necessità di migliorare la capacità delle amministrazioni di leggere il contesto esterno, le dinamiche economiche, sociali e territoriali e la ricaduta sulle attività dell’ente, sui bisogni della collettività e sui rischi corruttivi propri della zona di appartenenza;
- come nel PNA 2017-2019 è stata rimarcata la necessità di affrontare la mappatura dei processi per ogni area di intervento dell’Ente, non come mera elencazione delle attività affrontate, ma con l’analisi puntuale dei possibili rischi, della valenza delle misure già adottate e della proposta di nuove misure specificatamente tagliate sulla struttura del singolo ente redattore del piano, completa della distribuzione delle responsabilità e dei compiti per la corretta fase di attuazione;
- la puntualizzazione che le misure di contrasto alla corruzione inserite nel piano devono essere valutate anche alla luce della sostenibilità per l’ente in fase di attuazione, da contemperare in base alla probabilità del rischio corruttivo;
- in merito alle fasi di analisi e valutazione del rischio e di trattamento dello stesso sono stati ribaditi i concetti di personalizzazione del piano in base alle reali necessità e all’organizzazione del singolo ente, evitando la duplicazione di piani fotocopia;
- il suggerimento di introdurre nella sezione dedicata alla trasparenza amministrativa delle soluzioni operative e gestionali atte a garantire l’effettiva pubblicazione dei dati, nonché una distribuzione puntuale e nominativa delle responsabilità di adempimento degli obblighi normativi.

Relativamente ai contenuti, sono stati ritenuti da specificare in modo più puntuale:

a) le fasi di acquisizione e affidamento dei contratti pubblici,

b) i soggetti affidatari dell’attuazione delle misure,

a) le fasi di programmazione e di controllo della loro performance

b) il ruolo di controllo degli organismi indipendenti di valutazione,

c) la rotazione degli incarichi di vertice

d) la verifica delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità.

Nell'aggiornamento al PNA 2018, in particolare sono state fornite:

- indicazioni alle amministrazioni sulle modalità di adozione annuale del PTPC;
- richiamati gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza posti in capo alle società e agli enti di diritto privato;
- presentata una ricognizione dei poteri e del ruolo che la normativa conferisce al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e i requisiti soggettivi per la sua nomina e la permanenza in carica;
- chiariti alcuni profili sulla revoca del RPCT e sul riesame da parte dell'Autorità;
- affrontato il tema dei rapporti fra trasparenza, intesa come obblighi di pubblicazione, e nuova disciplina della tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE 2016/679
- il rapporto tra RPCT e Responsabile della protezione dei dati (RPD);
- date indicazioni sull'applicazione dell'ipotesi relativa alla c.d. "incompatibilità successiva"(pantouflage)
- sull'adozione dei codici di comportamento da parte delle amministrazioni;
- affrontati alcuni profili relativi all'attuazione della misura della rotazione del personale.

Adozione annuale dei PTPCT

Con comunicato del Presidente ANAC del 16 marzo 2018 è stato precisato che le amministrazioni sono tenute ad adottare, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge, (entro il 31 gennaio di ogni anno) un nuovo completo PTPC, che include anche una apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio.

L'omessa adozione di un nuovo PTPC è sanzionabile dall'Autorità ai sensi dell'art. 189, co. 5 , del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.

8. La struttura organizzativa: il Responsabile della Trasparenza.

Il responsabile della trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Il responsabile provvede, altresì, in apposita sezione del piano all'individuazione dei responsabili

della elaborazione, aggiornamento, trasmissione e pubblicazione dei documenti, informazioni e dati ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, prevedendo, altresì, specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

Con Decreto presidenziale n, 1 del 19 gennaio 2016 è stato attribuito al Dott. Andrea Pacchiarotti la titolarità dell'incarico di Responsabile della trasparenza della Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di responsabile della trasparenza:

9. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

A seguito dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati richiesti chiarimenti all'Autorità sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, *«è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento»*. Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che *«La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1»*.

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza,

pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

Al riguardo, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD - *Regolamento generale sulla protezione dei dati***).**

10. Responsabile della protezione Dati (RPD)

(Rapporti fra il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) e il Responsabile della protezione dei dati - RPD, figura introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 37-39)

Molte amministrazioni e soggetti privati tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella l. 190/2012, e quindi alla nomina del RPCT, sono state chiamate a individuare anche il RPD. Come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali l'obbligo investe, infatti, tutti i soggetti pubblici, ad esempio, le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Regioni e gli enti locali, le università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende del Servizio sanitario nazionale, le autorità indipendenti ecc. Secondo le previsioni normative, il RPCT **è scelto fra personale interno alle amministrazioni** o enti (si rinvia al riguardo all'art. 1, co. 7, della l. 190/2012 e alle precisazioni contenute nei Piani nazionali anticorruzione 2015 e 2016). Diversamente il RPD può essere individuato in una **professionalità interna** all'ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all'ente (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679). F**ermo restando, quindi, che il RPCT è sempre un soggetto interno,** qualora il RPD sia individuato anch'esso fra soggetti interni, l'Autorità ritiene che, per quanto possibile, t**ale figura non debba coincidere con il RPCT**. **Si valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle**

attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT.

Eventuali eccezioni possono essere ammesse solo in enti di piccoli dimensioni qualora la carenza di personale renda organizzativamente non possibile tenere distinte le due funzioni. In tali casi, le amministrazioni e gli enti, con motivata e specifica determinazione, possono attribuire allo stesso soggetto il ruolo di RPCT e RPD.

Resta fermo che, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni.

Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, di un supporto del RDP nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

Le considerazioni sopra espresse per le amministrazioni e gli enti valgono anche per i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 tenuti a nominare il RPCT, qualora, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, siano obbligati a designare anche il RPD.

Ci si riferisce agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società in controllo pubblico come definite all'art. 2, co. 1, lett. m), del d.lgs. 175 del 2016, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni (Cfr. determinazione ANAC 1134/2017).

La Provincia di Pesaro e Urbino ha designato con Decreto Presidenziale n. 4 del 15/05/2018 all'interno della struttura organizzativa dell'Ente la Dott.ssa Francesca Piani, dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino con la qualifica di funzionario amministrativo D1, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5 del RGPD organizzato da UPI Emilia-Romagna.

La Provincia di Pesaro e Urbino ha ritenuto che, in considerazione della complessità amministrativa e tecnologica dei compiti affidati al RPD, a supporto del medesimo RPD è stato individuato un Gruppo di Lavoro composto da professionalità multidisciplinari

competenti sotto il profilo giuridico, amministrativo e della gestione documentale ed informatica dei dati.

11. L’affidamento dei Servizi Legali

(Linee guida Anac n. 12/2018 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera *n*. 907 del 24 ottobre 2018).

Obiettivo è quello di limitare ai soli casi eccezionali (come l’ impellenza di un contenzioso) l’affidamento personale e perciò di garantire la trasparenza, la professionalità e competenza e la concorrenza in un settore che rimane caratterizzato comunque dall’aspetto fiduciario.

Proprio in relazione alla nuova disciplina, sono pervenute all’Autorità diverse richieste di chiarimento dagli operatori, tanto da spingere l’Anac a provvedere con Linee guida specifiche, accompagnate da una ampia relazione esplicativa.

Le opzioni adottate da Anac sono frutto della consultazione pubblica e della interlocuzione avuta con le istituzioni interessate, soprattutto Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Consiglio nazionale forense.

Traccia sostanziale per le scelte finali è venuta dal parere del Consiglio di Stato n. 2017/2018.

Queste le principali indicazioni **rimandando alla lettura delle Linee guida e della Relazione.**

Appalto o incarico ad hoc. L’Autorità aderisce all’impostazione del Consiglio di Stato. L’affidamento dei servizi legali **costituisce appalto,** con conseguente applicabilità dell’allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, **qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell’unità di tempo considerata (di regola il triennio); l’incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d’opera professionale**, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all’articolo 17 (contratti esclusi ma “non estranei” al Codice). Tale ricostruzione del regime delineato dal legislatore impone alle stazioni appaltanti la corretta individuazione del fabbisogno, anche allo scopo di evitare il frazionamento artificioso della commessa, vietato ai sensi dell’articolo 51 del Codice dei contratti pubblici.

Incarichi ad hoc. Possono essere ricondotti nell’elenco di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici, esclusivamente le tipologie di servizi legali che vi sono indicate, che non rientrino negli affidamenti ricompresi nell’Allegato IX del Codice dei contratti pubblici. Si tratta in particolare di:

1. incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite;
2. i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un’attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale;
3. nel caso di consulenza legale in preparazione di uno specifico procedimento deve essere già individuabile un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione di cui l’amministrazione intende valutare l’attivazione o nel quale la stessa è stata convenuta;

Tutte e tre le tipologie devono essere assegnate ad avvocati iscritti all'Albo

4. i servizi prestati da notai relativi esclusivamente alla certificazione e autenticazione di documenti;
5. i servizi legali prestati sulla base di designazione di legge (p.e. fiduciari);
6. i servizi legali strettamente legati all'esercizio di pubblici poteri, che rappresentano un presupposto logico dell'esercizio del potere, ponendosi alla stregua di una fase del procedimento in cui il potere pubblico è esercitato.

A tal fine, rileva la circostanza che l'incarico venga affidato, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante. In tale ipotesi, specifica Anac, "si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria".

Affidamento degli incarichi ad hoc. Agli incarichi relativi ai "servizi legali esclusi" si applicano le regole dell'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, e dunque l'affidamento dei relativi contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Per ogni principio Anac fornisce alcune indicazioni per orientare gli enti.

Per economicità si intende comunque il rispetto della congruità e dell'equità del compenso, nel rispetto dei parametri stabiliti da ultimo con **decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37**. Né il principio del risparmio di spese deve essere considerato esiziale, a causa della delicatezza di tali incarichi.

Quanto alla trasparenza, consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di conoscibilità delle procedure di selezione, ivi comprese le ragioni che sono alla base delle scelte compiute dall'amministrazione, anche al fine di consentire il controllo sull'imparzialità della selezione. Altro aspetto sensibile a cui le stazioni appaltanti dovranno porre attenzione, tra gli atri, è quello della pubblicità delle offerte: potrà essere assolta scegliendo il mezzo più adeguato avuto riguardo all'importanza dell'appalto per il mercato, tenuto conto in particolare del suo oggetto, del suo importo nonché delle pratiche abituali nel settore interessato. Una forma di pubblicità adeguata, esemplifica Anac, è la pubblicazione di uno specifico avviso sul sito istituzionale della stazione appaltante, che si caratterizza per l'ampia disponibilità e facilità di utilizzo e per la convenienza sotto il profilo dei costi.

Gli elenchi dei professionisti. Come best practice, Anac suggerisce la formazione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale. In tal modo, infatti, l'amministrazione può restringere tra essi il confronto

concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di maggiore celerità dell'azione amministrativa. comunicazione della pubblicazione dell'avviso fosse trasmessa anche al Consiglio dell'Ordine del Tribunale nel cui circondario ha sede l'amministrazione, al fine di rafforzare la pubblicità della notizia.

All'interno dell'elenco la scelta dovrà essere effettuata tenendo conto delle specificità dei professionisti rispetto all'incarico ma con una logica di equa ripartizione degli incarichi.

L'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre.

I servizi legali "non esclusi". Sono quelli indicati nell'allegato IX del codice degli appalti. Essi sono, in linea generale, le consulenze non collegate ad un contenzioso o la rappresentanza in contenziosi seriali. In questo caso scattano le norme delle procedure di appalto, In considerazione della natura dei servizi legali, eseguiti per lo più con lavoro prevalentemente proprio del professionista, assumono specifica rilevanza i requisiti di idoneità professionale e i requisiti di capacità tecnica e professionale. L'utilizzo del criterio del minor prezzo sarebbe consentito solo per i contratti di valore inferiore a 40.000 euro.

12. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPCT) della Provincia di Pesaro e Urbino

La legge 190/2012 impone l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPCT). Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPCT che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio. Con riferimento alle misure previste per l'anno 2019, è inevitabile, come per lo scorso anno, riscontrare una generalizzata difficoltà nell'attuazione delle stesse in ragione degli eventi che hanno destabilizzato l'organizzazione interna dell'ente, derivanti dall'attuazione dei processi di ricollocazione del personale e riorganizzazione complessiva delle funzioni provinciali conseguenti alla riforma avviata con la legge Delrio. Il processo di ricollocazione del personale in eccedenza ha avuto termine nell'anno 2017. In aggiunta a tale fenomeno che ha caratterizzato in modo peculiare l'organizzazione lavorativa delle province, nel 2017/2018 si è registrata una ulteriore carenza di personale dovuta a collocamenti a riposo e a qualche ipotesi di mobilità, che l'ente non ha potuto non concedere, con evidenti riflessi negativi sulla capacità di riassorbimento delle mansioni svolte dal personale mancante.

*In linea generale, così come già evidenziato nella "**Relazione riepilogativa dell'attività di prevenzione della corruzione svolta nel 2018"** sono state attuate tutte le azioni di carattere prettamente amministrativo e prima di introdurre clausole in materia di incompatibilità fra*

rappresentante della P.A. e contraente o destinatario di autorizzazioni, in ogni singolo atto determinazione o provvedimento diretto a regolare, costituire o estinguere un beneficio diretto o comunque rapportato con l'utente, gli Uffici dovrebbero avere svolto la verifica dei raffronti fra titolare dell'atto e utente destinatario.

Nello specifico, tuttavia, le misure che sono state attuate in modo sostanzialmente soddisfacente hanno riguardato, innanzitutto, il rispetto sostanziale dei maggiori standards di controllo successivo, come declinati dal Piano anticorruzione quale misura di contrasto e di prevenzione della corruzione, e altresì il rispetto sostanziale degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo 33/2013; **l'avvio dell'attività di controllo di regolarità amministrativa degli atti, come previsto dal PTPCT 2017-2019, che interessa una quota stabile del 10% di tutte le determinazioni adottate dai dirigenti dell'ente, con una particolare attenzione ad alcune tipologie di atti in materia contrattuale ha restituito un panorama di rispetto sostanziale delle norme, non avendo riscontrato gravi illegittimità sugli atti esaminati.**

Il processo di ri-mappatura dei procedimenti, indispensabile al fine di una più puntuale gestione del rischio, è strettamente interdipendente alla riorganizzazione interna ed il lavoro svolto è stato particolarmente complesso. Tuttavia, come peraltro emerso in sede di esame delle misure adottate e attuate nel 2018, si prevede di lavorare con maggiore incisività sull'applicazione delle misure disposte, e in dipendenza della prossima riorganizzazione, affrontare nuovamente il tema della mappatura in modo più aderente alla specificità dell'ente.

Per quanto riguarda la rotazione così come concepita comporta un ampio numero di risorse, oltre a sussistere sicura reticenza, sia da parte dei dirigenti, timorosi di creare stress in ufficio, sia da parte dei funzionari, gelosi comprensibilmente, delle competenze faticosamente costruite.

Riguardo al Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Pesaro e Urbino, nel corso del 2018 non si sono verificati casi di violazione.

La procedura di tutela di soggetto che effettua segnalazioni (whistelblowing), prevista nell'aggiornamento 2018-2020 come gestita senza ausilio di strumenti informatici, non è di fatto decollata, poiché troppo onerosa e incapace di assolvere adeguatamente alla necessità di garantire l'anonimato del segnalante. Si prevede quindi per l'anno 2019 di adeguare il sistema alle nuove disposizioni di cui alla legge 30 novembre 2017, n. 179 con rinvio per le modalità operative alle Linee Guida che emanerà l'ANAC sul tema.

Il presente piano, quale strumento di prevenzione della corruzione e dell'illegalità della Provincia di Pesaro e Urbino, ha una **impostazione "positiva",** finalizzato alla riaffermazione dei principi di imparzialità, legalità, integrità, trasparenza, efficienza, pari opportunità, uguaglianza, responsabilità, giustizia e solo in via residuale quale strumento sanzionatorio dei comportamenti difformi.

Per pretendere il rispetto delle regole occorre, infatti, creare un ambiente di diffusa percezione della necessità di tale osservanza. Affinché l'attività di prevenzione della corruzione sia davvero efficace

è basilare la formazione della cultura della legalità, rendendo residuale la funzione di repressione dei comportamenti difformi.

Le misure contenute nel Piano hanno, pertanto, lo scopo di prevenire fenomeni corruttivi. Una pubblica amministrazione che riafferma i principi costituzionali di una buona amministrazione, contribuisce a rafforzare anche **la fiducia di cittadini e imprese** nei suoi confronti.

A livello operativo è necessario **integrare** i vari provvedimenti legislativi per **evitare** che ciascuna norma proceda, nell'applicazione, in maniera autonoma, avulsa dal contesto e, quindi, in un'ottica esclusivamente adempimentale. Deve scaturirne un'azione sinergica che si dispieghi attraverso le seguenti azioni:

- miglioramento degli strumenti di programmazione;
- introduzione di un sistema integrato di controlli interni a carattere collaborativo;
- misure per il rispetto del Codice comportamentale dell'ente;
- incremento della trasparenza;
- formazione rivolta al personale operante nelle aree più esposte a rischio di corruzione;
- implementazione degli strumenti di rendicontazione sociale;
- assegnazione di obiettivi di qualità ai dirigenti;
- implementazione dell'innovazione tecnologia;
- miglioramento della comunicazione pubblica.

Il Piano deve svolgere, quindi, la funzione di favorire la buona amministrazione e di ridurre il rischio attraverso il seguente ciclo virtuoso:

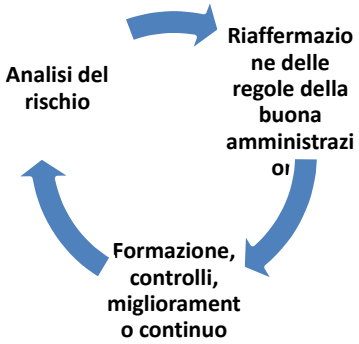

13. Le sinergie tra il Piano della Performance ed il PTPCT.

I due strumenti di pianificazione e programmazione (PTPCT e Piano della Performance) prevedono, in ragione del comune obiettivo del miglioramento della qualità della gestione amministrativa in

termini di efficacia ed efficienza, e dei servizi resi, **l'utilizzo della Trasparenza quale leva organizzativa comune.**

14. Strumenti di Controllo interno.

Controlli di primo livello :

Ciascun Responsabile (Dirigente/P.O./ Alta professionalità/Responsabile del procedimento) è tenuto a trasmettere al Responsabile del Piano n. 2 report attestanti l'avvenuto rispetto delle previsioni del Piano, secondo la seguente tempistica:

I° report: il 30 giugno;

II° report : il 30 novembre.

Controlli di secondo livello:

1) Controllo a campione sui provvedimenti dirigenziali

2) analisi delle relazioni periodiche per l'attuazione delle previsioni del Piano.

3) le segnalazioni all'indirizzo anticorruzione@provincia.ps.it

4) Controllo sui crediti in sofferenza

5) Analisi della sezione del sito web denominata "Amministrazione trasparente"

6) Controllo sui precedenti penali ai fini dell'assegnazione degli incarichi dirigenziali.

7) Controllo circa la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti, soggetti ai cui l'organo politico intende conferire incarichi dirigenziali dell'Ente.

8) Controllo circa la sussistenza di eventuali incompatibilità in capo ai titolari di incarichi dirigenziali.

9) Controllo sull'avvenuta attuazione delle disposizioni della L. 190/2012 e del D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. Da parte delle società controllate della provincia.

15. Modalità di approvazione

Il presente aggiornamento del Piano viene approvato dal Presidente della Provincia, previa illustrazione e condivisione delle direttive su cui improntare il documento.

16. Soggetti, ruoli e responsabilità della strategia di prevenzione della Provincia di Pesaro e Urbino

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno della Provincia di pesaro e Urbino sono:

1. Organi di indirizzo politico;
1. il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
    - I rapporti fra autorità e il RPCT.
2. i dirigenti per l'area di rispettiva competenza;
1. il Nucleo Interno di Valutazione (nelle funzioni di O.I.V.) e gli altri organismi di controllo interno
2. Ufficio procedimenti disciplinari ;
3. Dipendenti dell'amministrazione;
4. i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione.
5. il Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA)

E' onere e cura del Responsabile della prevenzione della corruzione definire le modalità e i tempi del raccordo con gli altri organi competenti nell'ambito del PTPCT.

1. Organi di indirizzo politico

Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità sono definiti anche del Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio provinciale.

2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: ruolo e poteri.

(Allegato n. 2 al PNA 2018: "Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza RPCT").

Istituzione della figura del RPCT

- La figura del RPCT è stata istituita dalla legge 6 novembre 2012, n.190 che stabilisce che ogni amministrazione approvi un Piano triennale della Prevenzione della Corruzione che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo. La predisposizione e la verifica dell'attuazione di detto Piano sono attribuite ad un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. La

previsione di tale nuova istanza di controllo ha posto problemi di coordinamento con gli Organi deputati ai controlli interni già presenti nella p.a.

Criteri di scelta del RPCT

- L’art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT è individuato dall’organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Compiti e poteri del RPCT. L’art 1, co. 8, l. 190/2012, stabilisce che il RPCT predispone – in via esclusiva (essendo vietato l’ausilio esterno) – il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) e lo sottopone all’Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.
- L’art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le “disfunzioni” (così recita la norma) inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
- L’art. 1 co. 9, lett. c) della medesima legge dispone che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.
- L’art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifica l’efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.
- L’art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta tra cui il rendiconto sull’attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.
- L’art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto “un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di

valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione"

- L'art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: "Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni".
- L'art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013.
- L'art. 15, co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 stabilisce che il RPCT cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio.

Il supporto conoscitivo ed informativo al RPCT.

- L'art. 1, co. 9, lett. c) della l.190/2012, sopra citato, con particolare riguardo ai contenuti del PTPC stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPC e alle misure di contrasto del rischio di corruzione;
- L'art. 16, co. 1 ter, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a "f*ornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzion*e"[1]
- L'art. 8 del d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a "*rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione*";

I rapporti con l'organo di indirizzo

- L'art. 1 co. 8 della l.190/2012 stabilisce che *"*l'*organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC"*. Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al

1 Tale soggetto competente è stato sin da subito (circolare del DFP n.1/2013) individuato nel RPCT. A proposito l'Autorità nel PNA 2016 (§ 5.2), richiamando tale disposizione ha auspicato la creazione di un rapporto di collaborazione all'interno delle p.a. con il RPCT specie da parte di quei soggetti che, in base alla programmazione del PTPC, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione.

RPCT per la predisposizione del PTPC nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano.

- L’art. 1, co.14 della l.190/2012 stabilisce l’obbligo per il RPCT di riferire all’Organo di indirizzo politico sull'attività, con la relazione annuale sopra citata da pubblicare anche nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta.
- L’art. 1 co. 7 della l.190/2012 stabilisce l’obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione.
- La medesima disposizione, al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all’interno di tutta la struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, stabilisce che “*l’organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività*”.

I rapporti con l’Autorità Nazionale Anticorruzione

- L’art. 43 del d.lgs 33/2013 stabilisce che al RPCT spetta il “c*ontrollo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighidi pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione*”.
- L’art 15 del d.lgs. 39/2013, analogamente stabilisce che il RPCT segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità nazionale anticorruzione.
- La medesima norma al comma 3 prevede l’intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT (di cui si dà conto più avanti) messo in atto dal legislatore che prevede l’intervento di ANAC su misure discriminatorie anche diverse dalla revoca, perpetuate nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente,allo svolgimento delle sue funzioni (art. 1, co. 7, l. 190/2012). L’Autorità ha ritenuto opportuno disciplinare il proprio intervento sia con riferimento alla revoca, sia con riferimento alle altre misure discriminatorie nei confronti del RPCT con “*Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione*” adottato dal Consiglio dell’Autorità in data 18 luglio 2018.

- L’art. 15, co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il RPCT comunichi ad ANAC i risultati del monitoraggio annuale dell’attuazione dei Codici di comportamento.
- L’art. 45 co. 2 del d.lgs 33/2013 stabilisce che l’ANAC controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. (Sul punto giova ricordare che il Responsabile della trasparenza coincide, di norma con il Responsabile delle prevenzione della corruzione - sul punto cfr. PNA 2016, § 5.2.)

Le garanzie della posizione di indipendenza del RPCT

- Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di garanzia a tutela di tale soggetto (cui si è accennato sopra), al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per l’esercizio delle sue funzioni (art. 1, co. 7 e co. 82, l. n. 190/2012, art. 15, co. 3, del d. lgs. 39/2013).

In tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

- Ai sensi dall’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni all’ANAC. A tale proposito è utile ricordare che l’Autorità con le “*Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione”*, adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 ha precisato che spetta al RPCT “a*vviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell’accertamento delle responsabilità soggettive e dell’applicazione della misura interdittiva prevista dall’art. 18 (per le sole inconferibilità). Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa,anche lieve, in capo all’organo conferente. All’esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l’organo che ha conferito l’incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza.*”

In tema di responsabilità del RPCT

- A fronte dei compiti attribuiti, la legge 190/2012 prevede (art. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al RPCT. In particolare, l’art. 12 stabilisce che “I*n caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul*

funzionamento e sull'osservanza del piano". L'art. 14 stabilisce altresì che "*In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile (…) risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (....) nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare*".

Con Decreto presidenziale n.3 del 14/02/2013 è stato riconosciuto al Segretario Generale della Provincia di Pesaro e Urbino, Fascia A, Avv. Rita Benini, la titolarità dell'incarico quale Responsabile della prevenzione della corruzione della Provincia di Pesaro e Urbino.

3. I dirigenti per l'area di rispettiva competenza.

- partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1 P.N.A.);
- propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
- supportano il Responsabile anticorruzione, anche nelle materie dei controlli interni e della trasparenza, improntando la propria azione alla reciproca e sinergica integrazione, nel perseguimento dei comuni obiettivi di legalità, efficacia ed efficienza

4. Il Nucleo Interno di Valutazione (nelle funzioni di OIV) e altri organismi di controllo interno.

Il Nucleo di valutazione ottempera a tutti gli obblighi sanciti dalla L.190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013 posti specificamente in capo all'organismo medesimo.

Il nucleo di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi del piano triennale anticorruzione e il piano della performance. Il nucleo di valutazione utilizza, altresì, le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

1. considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti attribuiti;

2. svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);

3. esprime parere obbligatorio sul **Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione** (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001) e ne verifica annualmente l'applicazione;

La delega al governo di cui alla legge 124/2015 ha trovato attuazione con il dlgs 74/2017 di cui si evidenziano in particolare le seguenti novità:

- il rispetto delle norme in tema di valutazione costituisce non solo condizione necessaria per l'erogazione di premi, ma rileva anche ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale e del conferimento degli incarichi dirigenziali;
- la valutazione negativa delle performance rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e, in casi specifici e determinati, a fini disciplinari;
- ogni Pa deve misurare e valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti o gruppi di dipendenti;
- oltre agli obiettivi specifici di ogni amministrazione, è introdotta la categoria degli obiettivi generali, che identificano le priorità in termini di attività delle pubbliche amministrazioni coerentemente con le politiche nazionali, definiti tenendo conto del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza;
- gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), in base alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, dovranno verificare l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalare eventuali necessità di interventi correttivi;
- si riconosce un ruolo attivo dei cittadini ai fini della valutazione della performance organizzativa, mediante la definizione di sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi resi;
- è definito un coordinamento temporale tra l'adozione del Piano della performance e della Relazione e il ciclo di programmazione economico-finanziaria, introducendo sanzioni più incisive in caso di mancata adozione del Piano;
- sono introdotti nuovi meccanismi di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la performance, affidati al contratto collettivo nazionale, che stabilirà la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e i criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.

Parallelamente, alla riforma della disciplina OIV, contenuta nel citato dlgs 74/2017 di modifica del dlgs 150/2009, il legislatore amplia, **o meglio riconosce per la prima volta il ruolo di interlocutore privilegiato con l'A.N.AC. sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza** (cfr. art. 1, co. 8-bis della L. 190/2012).

Nella Provincia di Pesaro e Urbino l'organismo di valutazione è stato nominato con Decreto del Presidente n.2 del 26/03/2013 nelle persone di Braccini Paolo e Ruggia Augusto quali componenti esterni e Domenicucci Marco quale componente interno (Presidente), in scadenza 31/12/2016. Gli incarichi ai componenti sopra richiamati sono stati estesi e prorogati per il periodo 2017-2019 con Decreto del presidente n. 170 del 13 dicembre 2016.

5. Ufficio procedimenti disciplinari

Vigila e monitora sull'applicazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice Speciale di Comportamento integrativo adottato dall'Ente, conformandosi alle prescrizioni previste dal presente Piano. Oltre alle funzioni disciplinari di cui all'art. 55bis e seg. del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'Ufficio di cui al comma 1:

a) cura l'aggiornamento del codice di comportamento integrativo dell'amministrazione provinciale;

b) esamina le segnalazioni concernenti le violazioni del codice di comportamento integrativo;

c) provvede alla raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. L' U.P.D. effettua, annualmente, il monitoraggio dello stato di attuazione del codice di comportamento integrativo dell'Ente, provvedendo, altresì, alla pubblicazione sul sito istituzionale, del risultato del monitoraggio effettuato e dei pareri richiesti all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Di ogni violazione del codice di comportamento e degli adempimenti di cui al presente articolo è data tempestiva comunicazione al Responsabile della Prevenzione per l'adozione degli eventuali interventi correttivi.

6. Dipendenti dell'amministrazione

I dipendenti dell'ente devono essere messi a conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità e provvedono a darvi esecuzione per quanto di competenza.

In caso di conflitto di interessi e/o di incompatibilità anche potenziale, è fatto obbligo ai dipendenti responsabili di procedimento e/o competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, di astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, segnalando tempestivamente al proprio dirigente la situazione di conflitto.

Ogni dipendente che esercita competenze sensibili alla corruzione informa il proprio dirigente in merito al rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo.

7. Collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione

- Osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;

- segnalano le situazioni di illecito.

8. Il Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA)

E' incaricato della compilazione e aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituito ai sensi dell'art. 33 –ter del D.Lgs. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. n. 221/2012.

(PNA 2016): Occorre considerare, che ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. Si evidenzia, al riguardo, che tale obbligo informativo - **consistente nella implementazione della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della S.A.., della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo** - sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. la disciplina transitoria di cui all'art. 216, co. 10, del d.lgs. 50/2016). L'individuazione del RASA è **intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.** In caso di mancata indicazione nel PTPC del nominativo del RASA, previa richiesta di chiarimenti al RPCT, l'Autorità si riserva di esercitare il potere di ordine ai sensi dell'art. 1, co. 3, della l. 190/2012, nei confronti dell'organo amministrativo di vertice, che, nel silenzio del legislatore, si ritiene il soggetto più idoneo a rispondere dell'eventuale mancata nomina del RASA. Nel caso di omissione da parte del RPCT, il potere di ordine viene esercitato nei confronti di quest'ultimo. Resta salva la facoltà delle amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di valutare l'opportunità di attribuire a un unico soggetto entrambi i ruoli (RASA e RPCT) con le diverse funzioni previste, rispettivamente, dal d.l.179/2012 e dalla normativa sulla trasparenza, in relazione alle dimensioni e alla complessità della propria struttura.

L**a Provincia di Pesaro e Urbino con Decreto presidenziale n. 1 del 20/01/2017 ha nominato per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 33 del D.L.179/2012, inserito nella legge di conversione n. 221/2012, e in conformità alle indicazioni del Presidente dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, fornite con comunicato del 28 ottobre 2013, quale responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (R.A.S.A.) il Dott. Stefano Braccioni P.O. del Servizio 2.5 Appalti e Contratti.**

17. L'ufficio di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Tutti gli Enti hanno necessariamente dovuto affrontare i problemi organizzativi legati alla istituzione di questo ufficio, definendone i compiti, competenze, e modalità di approccio alla struttura, così da permettere una visione organica della normativa e un'attuazione sempre più aderente alle necessità del singolo Ente. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione in questo Ente non dispone di una struttura stabilmente destinata a tale scopo, per le già sopra

evidenziate criticità legate alla carenza strutturale di personale. Le competenze di supporto sé svolto da un dipendente di categoria D che si occupa anche del Controllo di regolarità amministrativa.

18. Metodologia di valutazione del rischio

Il Piano nazionale anticorruzione (PNA) permette di disporre di un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività per prevenire e contrastare la corruzione nel settore pubblico e creale premesse perché le amministrazioni possano redigere i loro piani triennali e, di conseguenza, predisporre gli strumenti previsti dalla legge n. 190/2012.

Con l'approvazione del Piano Nazionale prende concretamente avvio la fase di attuazione della legge anticorruzione attraverso l'individuazione delle aree di rischio e la pianificazione della strategia di prevenzione.

L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree, nell'ambito dell'attività dell'intera Provincia, che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione. Rispetto a tali aree il PTPCT identifica le caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione. **L'individuazione delle aree di rischio** è il risultato di un processo complesso che presuppone la valutazione del rischio, da realizzarsi attraverso la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nella Provincia. **Per "rischio" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale della Provincia, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.** Per "evento" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale della Provincia. **La valutazione di quanto sia concreto il rischio che si verifichi un evento corruttivo** (inteso nell'accezione 'ampia' che, andando oltre il reato contro la pubblica amministrazione, comprende i casi di azione che non rispetta i principi di imparzialità e buon andamento) non può prescindere dall'analizzare il contesto esterno in cui opera l'ente, al fine di raccogliere informazioni utili a comprenderne il contesto istituzionale, sociale, economico e culturale. L**'esperienza maturata applicando il Piano 2018 -2020 è stata fondamentale per rivedere e migliorare le misure inserite nel nuovo aggiornamento 2019-2021, nell'ottica di un intervento puntuale nelle aree più esposte, nei processi più ricorrenti e sulle misure che si sono rivelate più efficaci alla luce del preciso monitoraggio effettuato con le due relazioni semestrali di giugno e novembre 2018.**

Per la valutazione delle aree a rischio è stata utilizzata la metodologia indicata nell'allegato 5 del P.N.A.[2]

2 L'allegato 5 "tabella valutazione del rischio" del Piano nazionale anticorruzione è consultabile al seguente link:: http://funzionepublica.gov.it/media/1093105/allegato 5 tabella livello di rischio errata corrige. pdf

19. Analisi di contesto

L'analisi del contesto (esterno ed interno) costituisce la prima fase del processo di gestione del rischio quale strumento attraverso "*il quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne*"

Analisi contesto esterno

Il PNA, che costituisce linea guida per le amministrazioni decentrate, incluse le amministrazioni locali, contiene un generico riferimento al contesto esterno ed interno ai fini dell'analisi del rischio corruttivo. L'aggiornamento 2015 del PNA ha valorizzato la circostanza che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne. L'accuratezza dell'analisi del contesto esterno, intesa come analisi del contesto socio-territoriale, si è concretizzata nell'esame dettagliato del contesto, prendendo come base un buon livello di informazione sul contesto socio-territoriale comprensivo delle variabili culturali, criminologiche, sociali e economiche.

Analisi socio economica del territorio

Alla data del Censimento 2011, su elaborazione di dati ISTAT, questa la situazione in Provincia di Pesaro e Urbino.

La provincia registra **362.583 abitanti** e un incremento medio annuo dello 0,8% rispetto al 2001 (il doppio della media nazionale). Si attenua il processo d'invecchiamento della popolazione: **l'indice di vecchiaia** passa da 163,2% del 2001 al 160,2% del 2011, pur restando su valori superiori alla media nazionale (148,7%). Questa tendenza si riflette nella **struttura familiare**. Diminuisce, infatti, l'incidenza delle coppie giovani con figli (dal 10,2% del 2001al 7,5% del 2011), mentre il numero degli anziani soli (con oltre 65 anni di età) continua ad aumentare (dal 22,7 al 23,8%).

La presenza degli **stranieri residenti** si è quasi triplicata rispetto al 2001 (88,3 ogni 1.000 abitanti), raggiungendo un valore superiore al dato nazionale (67,8 su 1.000). In aumento anche l'incidenza delle coppie in cui uno dei componenti ha cittadinanza non italiana: 3,0 contro il 2,4% medio.

Gli indicatori del **livello di istruzione** indicano un miglioramento negli ultimi dieci anni e segnalano un vantaggio rispetto ai valori medi. Gli abitanti in età compresa tra 25 e 64 anni che hanno completato almeno la scuola secondaria superiore aumentano dal 45,5 ogni 100 residenti

della stessa età del 2001 al 58,5 del 2011 (55,1 media italiana), mentre i giovani in età 15-19 anni che non possiedono la licenza media o il diploma diminuiscono dal 2,7% all'1,5%, un valore migliore della media italiana (2,1%).

Il **tasso di occupazione** è pari al 49,5%, dato in aumento rispetto al 2001 e di quasi 5 punti superiore nel 2011 al dato italiano. Cresce anche il tasso di disoccupazione che passa dal 5,3% del precedente censimento all'8,5% del 2011. Le difficoltà dei giovani ad inserirsi nel mercato del lavoro sono confermate dallo scarso ricambio occupazionale fra le generazioni: il dato degli occupati di 45 anni e oltre, infatti, è superiore di quasi 3 volte quello degli occupati di 15-29 anni (il rapporto fra le due grandezze è pari a 290,3%), valore in forte aumento rispetto al 2001 (147,0%). Cambia la struttura dell'occupazione: nel 2011 le professioni con medio-alto livello di competenza e specializzazione rappresentano il 30,3% del totale, 6 punti percentuali in meno del 2001; diminuisce di circa 3 punti anche il peso delle professioni artigiane o agricole che si attesta al 25,6%. Rispetto al censimento precedente le professioni a basso livello di competenza avanzano di 1 punto percentuale e raggiungono quota 14,9%. In aumento il numero di persone che quotidianamente si sposta fuori comune per motivi di studio o lavoro (il 24,6% dei residenti in età 0-64 anni), percentuale di poco superiore alla media nazionale (24,2%).

Lo **spazio abitativo medio** a disposizione di ciascun occupante nel 2011 cresce a 41,6 metri quadri (nel 2001 38,9), mentre rimane invariata l'incidenza del patrimonio edilizio non utilizzato, pari nel 2011 al 3,4%. In lieve aumento la proporzione di abitazioni (99,6 su 100) che dispone di servizi di acqua potabile interna, gabinetto interno, vasca o doccia e acqua calda, cifra in linea con la media nazionale.

Coerentemente con i valori assunti da alcuni indicatori, 10 comuni della provincia, con peso demografico pari al 3,3% della popolazione totale, è classificato fra i più critici secondo **l'indice di vulnerabilità sociale e materiale**. E' in crescita e superiore alla media la percentuale di famiglie che si trova in una condizione di potenziale disagio nell'assistenza agli anziani per la presenza di soli componenti ultra sessantacinquenni e almeno un componente di 80 anni e più (il 3,6% rispetto al 3,0%). E' invece stabile la quota di giovani che non studia e che contemporaneamente è fuori dal mercato del lavoro: nel pesarese la percentuale passa da 8,0 individui su 100 nel 2001 a 8,4 nel 2011.

Territorio

Nel 2017 i Comuni che appartengono alla Provincia di Pesaro e Urbino sono **54** in seguito alle recenti istituzioni di tre nuovi comuni: Vallefoglia (istituito il 1° gennaio 2014 dalla fusione dei comuni di Colbordolo e Sant'Angelo e Lizzola), Terre Roveresche (istituito il 1° gennaio 2017 dalla fusione dei comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge, San Giorgio di Pesaro), Colli al Metauro (istituito il 1° gennaio 2017 dalla fusione dei comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina).

Nella tabella seguente i comuni sono stati aggregati per fascia di popolazione.

Fascia di popolazione (n° residenti) al 01/01/2016	Comuni	Comuni CSTPU
<=5000	38	38
>5000 e <=10000	9	9
>10000	7	7
Totale	54	54

La provincia di Pesaro e Urbino si estende attualmente per un'area di 2.567,78 Kmq ed è **la provincia piu' grande delle Marche**. Il territorio si presenta **prevalentemente collinare e montuoso** con la catena appenninica che prosegue dal massiccio tosco-emiliano fino alle montagne della provincia di Ancona.

Nel 2017 **34 comuni erano classificati come totalmente montani** su 54 (dato da aggiornare sulla base delle definizioni del grado di montanità che verranno assegnati dall'Istat ai nuovi comuni).

I comuni vengono definiti urbanizzati secondo il **grado di urbanizzazione** che viene calcolato da Eurostat utilizzando la griglia di popolazione di 1 kmq (il dato demografico è relativo al 2006, la classificazione è in corso di aggiornamento con la griglia di popolazione 2011) - *Fonte DUP 2018-2020.*

Contesto dell'illegalità nel territorio della Regione Marche.

L'approfondimento regionale sulla situazione della criminalità in Italia, descritto nell'ambito della "Relazione sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata", presentato dal Ministero dell'Interno il 14 gennaio 2016 alla Presidenza della Camera dei Deputati, descrive il territorio della regione Marche come caratterizzato da condizioni di agiatezza economica e di tranquillità sociale abbinate alla presenza di piccole medie imprese e di importanti vie di comunicazioni portuali, ferroviarie aeree e stradali costituiscono potenziali attrattive per il crimine organizzato. Proprio queste peculiarità contribuiscono, in contemporanea, a preservare il territorio da radicamenti della criminalità organizzata di tipo mafioso in senso classico. continua a registrarsi la presenza di qualificati esponenti di consorterie mafiose, particolarmente interessati ad infiltrarsi nel tessuto economico-imprenditoriale della regione, il cui dinamismo favorisce – sopratutto nella costituzione d'imprese ed investimenti nel settore immobiliare – il reimpiego di capitali accumulati illecitamente. Si segnalano nella provincia di Ancona e di Pesaro -Urbino l'insediamento di imprese edili gestite da elementi tangenziali a sodalizi mafiosi. Nella relazione si evidenzia, inoltre, come la regione, risultando interessata dalla realizzazione di grandi opere, quali la "Quadrilatero" - asse di collegamento viario tra le Marche (con le province di Ancona e Macerata) e l'Umbria – richieda una mirata attività di osservazione e verifica, al fine di neutralizzare possibili tentativi d'infiltrazione

criminale. Dai dati della relazione semestrale al parlamento del Ministero dell'Interno per il 2° semestre 2015 in ordine alle denunce per associazioni di tipo mafioso, risultano: dal 1° semestre 2013 al 2°semestre 2015 una sola denuncia per n. 1 reato art. 416 bis C.P. nel 1° semestre 2014. Dai dati della medesima Relazione semestrale al parlamento del Ministero dell'Interno per il 2° semestre 2015, in ordine alle persone denunciate ed arrestate per corruzione nella Regione Marche, risultano: n. 3 nel primo semestre 2013, n. 6 nel 2° semestre 2013, n. 3 nel primo semestre 2014, n. 15 nel 2° semestre 2014, n. 4 nel primo semestre 2015 e n. 1 nel 2° semestre 2015. Mentre in ordine alle persone denunciate ed arrestate per concussione nella Regione Marche sono stati rilevati i seguenti dati: n. 4 nel 1° semestre 2013, n. 4 nel 2° semestre 2013, n. 3 nel 1° semestre 2014, n. 12 nel 2° semestre 2014, n. 12 nel 1° semestre 2015 en. 0 nel 2° semestre 2015.

Analisi contesto interno: La nuova struttura della Provincia

(Fonte DUP 2018-2020)

Sono ormai più di tre anni che le Province vivono in una situazione transitoria.

Trasformate dalla Legge n. 56 del 2014 con la prospettiva di vederle cancellate dalla riforma costituzionale, le stesse Province hanno visto l'interruzione del processo di riforma grazie all'esito referendario del 4 dicembre 2016, che peraltro ha avuto l'effetto di cristallizzare il mutamento ordinamentale alle statuizioni della Legge 56, determinando una condizione di incertezza soprattutto per la regolamentazione degli assetti istituzionali e degli aspetti finanziari. Le manovre finanziarie degli ultimi tre anni hanno infatti nella sostanza gravemente compromesso la capacità programmatoria degli enti locali in quanto caratterizzate da una"spending review" mirata ad intervenire prioritariamente sulla spesa pubblica di queste amministrazioni. Confidando nel successo della riforma costituzionale, la manovra di cui all'art.1, comma 418, della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ha richiesto alle Province un concorso finanziario al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica - 1 miliardo nel 2015, 2 miliardi nel 2016 e 3 miliardi dal 2017 - in concreto insostenibile nel rapporto tra risorse disponibili e funzioni fondamentali da esercitare: gestione della rete viaria e del patrimonio scolastico, oltre alla tutela ambientale e pianificazione territoriale. Tant'è che Governo e Parlamento sono intervenuti con strumenti eccezionali e urgenti per cercare di riportare alla normalità il quadro finanziario di Province e Città metropolitane. Per il 2015 e il 2016 sono state per questo previste misure straordinarie, sia di carattere finanziario che di tipo contabile, quali la possibilità di approvare il solo bilancio annuale, l'opportunità di rinegoziare i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti e con altre Banche, la facoltà di utilizzare gli avanzi di amministrazione(liberi, destinati e perfino vincolati) per il raggiungimento degli equilibri, nonché l'erogazione di trasferimenti erariali straordinari a partire da fine 2016.Tali manovre "straordinarie e a stralcio", se hanno consentito nella maggior parte dei casi il superamento dell'emergenza, sono comunque da ritenersi al di fuori ed in deroga agli obblighi che derivano per tutti i livelli di governo locale: raggiungere le finalità istituzionali esercitando al meglio le funzioni fondamentali proprie e concorrendo nel contempo al raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica. Il riordino degli enti locali che ha portato all'istituzione delle Città metropolitane e alla trasformazione delle Province in enti di secondo livello strettamente legati ai Comuni del territorio

deve essere ora infatti consolidato, attraverso una revisione delle disposizioni della Legge 56/14 che superi la prospettiva di transitorietà e ricostituisca un assetto certo e stabile dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, come istituzioni costitutive della Repubblica, dal punto di vista istituzionale e dal punto di vista finanziario.

Il quadro finanziario delle Province nel 2017.

L'assegnazione di risorse ad hoc in modo estemporaneo, con cui il legislatore nazionale ha inteso sopperire alle gravi carenze di natura finanziaria delle Province, non ha ripristinato la necessaria e adeguata autonomia di cui invece gli altri enti costitutivi della Repubblica godono. La stessa Corte dei Conti ha ricordato, in un'audizione del 23 marzo 2017, che " i rapporti finanziari dovrebbero essere definiti nella logica di una adeguata simmetria tra compiti affidati e risorse assegnate. E ciò con riguardo al grave deterioramento delle condizioni di equilibrio struttura le dei relativi bilanci, determinatosi negli ultimi due esercizi conclusi, ed al quale non hanno posto rimedio organico gli interventi di natura emergenziale succedutisi, in parte estranei al sistema regolativo della finanza locale". Tale situazione di squilibrio, assolutamente insostenibile in quanto ha di fatto comportato l'impossibilità di coprire, in maniera funzionale ed efficace, i costi relativi allo svolgimento delle funzioni fondamentali che la Legge n.56/14 assegna alle Province, è stata quantificata dall'UPI, sulla base degli studi Sose, per la sola parte corrente, in 651 milioni di euro nel corso dell'audizione presso la Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale il 16 marzo 2017. Tale previsione, peraltro, considerava già per acquisito il contributo di complessivi 650 milioni assegnato alle Province previsto dal DPCM di attuazione dell'art.1, comma 439, della Legge di bilancio 2017. Quadro ancor più negativo si registra sul fronte degli investimenti. Negli ultimi tre anni la spesa in conto capitale delle Province è crollata: nel 2016 si è fermata a quota 891 milioni di euro contro i 1.245 milioni del 2013. Senza contare che nel frattempo la crisi ha impattato anche sulle tasse automobilistiche, che rappresentano l'entrata principale delle Province. Tra flessione del mercato e impennata dei mancati pagamenti l'imposta sulle assicurazioni dei veicoli a motore (RCA) è crollata del 53% in tre anni (da 2,37 miliardi a 1,12 miliardi di euro) e l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) è scesa del 22% (da 1.200 a 936 milioni). La manovra correttiva del D.L. n.50 del 24/04/2017,convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n.96, si è inserita in tale contesto generale ed è intervenuta proprio con l'obiettivo di "puntellare" i conti degli enti di area vasta. Tuttavia, secondo i calcoli di Sose diramati da UPI, lo squilibrio fra entrate disponibili e "spesa efficiente"per le funzioni fondamentali rimaste alle Province, calcolato sulla base dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard, è ancora quantificato in – 470 milioni di euro per il 2018.

20. Ridefinizione della struttura della Provincia

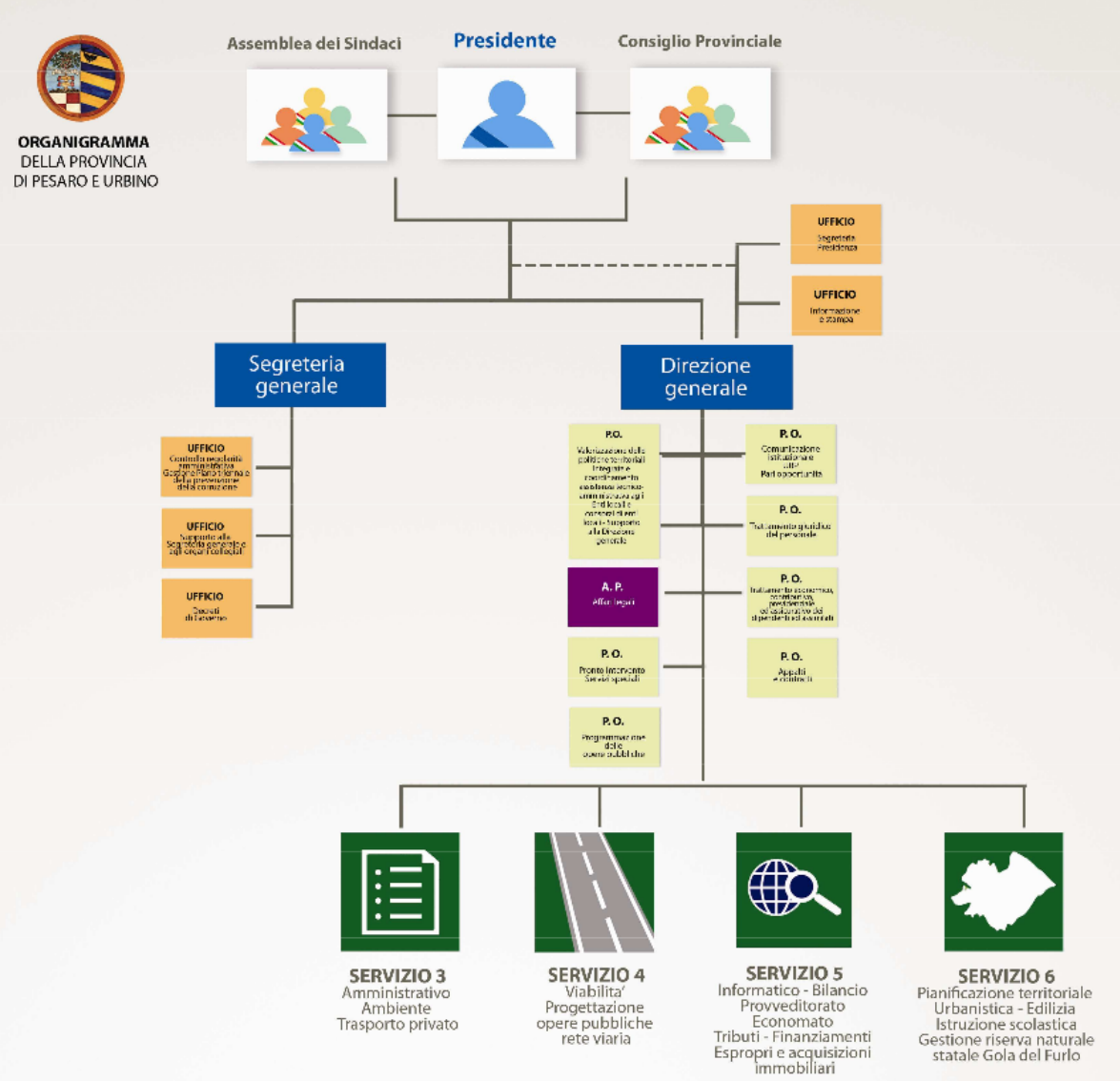

E' in corso il processo di ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'ente in relazione all'esercizio delle funzioni fondamentali dell'ente di area vasta e delle ulteriori funzioni da svolgere a favore dei Comuni sulla base di rapporti convenzionali, quale presupposto fondamentale per la determinazione del fabbisogno triennale di personale conformemente al D.Lgs. 75/2017. Nello specifico si precisa che in materia scolastica si è distinta la funzione "edilizia" (progettazione e manutenzione) dalla funzione strettamente patrimoniale e gestionale. Nel campo della viabilità sono stati distinti 4 (quattro) grandi comparti stradali, riconoscendo reciproca autonomia e sono state trasferite in un'unica posizione organizzativa (Pianificazione sicurezza ponti, strutture speciali e opere di sostegno – trasporti eccezionali) le competenze, prevalentemente tecniche, che, con il nuovo assetto, sono chiamate a svolgere funzioni di gestione e manutenzione delle opere pubbliche quali ponti e altre opere d'arte stradali e pertanto trasversali per i 4 comparti stradali e per il settore dell'edilizia. Si sottolinea ancora che nel settore "Servizio amministrativo –

Ambiente - Trasporto privato"” sono state concentrate le competenze specifiche nel campo della vigilanza, che per quanto riguarda quella effettuata in materia di "Caccia" e "Pesca nelle acque interne" deriva da precisi accordi presi con la Regione.

Lo sblocco delle assunzioni di personale

Con la Legge di Bilancio 2018 viene cancellato il blocco delle assunzioni imposto nel 2015. Le Province riacquistano autonomia organizzativa e potranno in modo differenziato a secondo delle condizioni effettive di sostenibilità finanziaria procedere alle assunzioni per il personale a tempo indeterminato. Lo sblocco delle assunzioni è esteso anche al personale a tempo determinato, nel limite del 25% della spesa sostenuta per i rapporti di lavoro flessibile nell'anno 2009. In tale contesto rientra anche la possibilità di proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza.

Funzioni fondamentali e funzioni di vigilanza dell’ente di Area Vasta

La legge n. 56/2014, nota come Legge Delrio, al comma 85 prevede che le province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

- Pianificazione territoriale,
- tutela e valorizzazione dell’ambiente,
- polizia provinciale,
- pianificazione dei servizi di trasporto pubblico e autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato,
- viabilità provinciale,
- programmazione della rete scolastica,
- edilizia scolastica delle scuole superiori,
- raccolta ed elaborazione dei dati,
- assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali,
- controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e pari opportunità),

nonché sull’opportunità di rappresentare il luogo di aggregazione e di gestione di una serie di funzioni a servizio dei Comuni che questi riterranno di svolgere in maniera associata e coordinata.

Per quanto riguarda le funzioni di vigilanza relative alla caccia e alla pesca nelle acque interne è stata sottoscritta con la Regione Marche apposita convenzione, per il triennio 2016/2018, per riallocare le funzioni presso le province ai sensi della L.R.n.6 del 25/03/2016; per quanto riguarda le politiche del lavoro è stato sottoscritto apposito Accordo Quadro tra Governo e Regioni per garantire la continuità del funzionamento dei centri per l’impiego e del personale in esso impiegato e la relativa copertura finanziaria. Con deliberazione della Giunta Regionale n.270 del 6.3.2018 è

stato approvato lo schema di convenzione con le amministrazioni provinciali, per la gestione della fase transitoria del **trasferimento del personale fino al 30 giugno 2018** ai sensi della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020; la legge 27/12/2017 n. 205 di cui sopra, ai commi da 793 a 800 prevede specifiche disposizioni al fine di completare la transizione in capo alla Regione delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego.

21. Anticorruzione e trasparenza da parte delle società in controllo pubblico.

La legge Severino (190/2012) ha introdotto nella legislazione italiana il sistema di prevenzione della corruzione. Fra le misure previste dalla normativa, vi è l'adozione di un Piano anticorruzione da parte delle pubbliche amministrazioni **e delle società partecipate,** contenente apposite misure organizzative per ridurre il rischio di illeciti e di *mala gestio*.

A sei anni di distanza, qual è la situazione?

I Piani anticorruzione sono "un inutile adempimento burocratico", come sostiene qualcuno, o iniziano a vedersi i primi concreti risultati?

L'occasione per fare il punto è stato il convegno dal titolo "**La prevenzione della corruzione: monitoraggio e prospettive**", organizzato dall'Autorità nazionale anticorruzione, che il 6 dicembre, 2018 nella Sala Spadolini del Mibact ha messo a confronto alcuni dei principali protagonisti della legge, come l'allora Guardasigilli Paola Severino e il presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi, all'epoca ministro della Funzione pubblica.

Il "Gruppo di Ricerca-Azione sulla Legalità e l'Etica nell'azione pubblica e nell'attività di impresa" – G.R.A.L.E. – del Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli", finanziato dall'omonimo Spin-off universitario G.R.A.L.E. research and consulting s.r.l, ha presentato, una indagine avente ad oggetto **un campione di società controllate da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni**, condotta dal "Gruppo di Ricerca-Azione sulla Legalità e l'Etica nell'azione pubblica e nell'attività di impresa" – G.R.A.L.E. – del Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli", finanziata dall'omonimo Spin-off universitario G.R.A.L.E. research and consulting s.r.l.

"Dal rapporto sull'attuazione della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza da parte delle società in controllo pubblico anno 2016-2017.

Brevi considerazioni conclusive sul contrasto alla corruzione tra prevenzione e repressione.
Un primo tentativo di bilancio
"Tuttavia, una prima conclusione che possiamo trarre dall'analisi sviluppata in questa sede è che **l'opera di rafforzamento della normativa della prevenzione non può certo considerarsi completata o comunque immune da critiche**. Solo di recente si è, ad esempio, riusciti a rafforzare

la tutela del dipendente pubblico, come di quello privato, che segnali illeciti (il c.d. "whistleblowing"), i cui risultati pratici sono ancora tutti da verificare. **Chi si occupa di organismi di vigilanza nelle aziende e quindi conosce le dinamiche delle segnalazioni al citato organismo, sa bene quanta scarsa sensibilità ci sia ancora nei confronti di questo strumento**, al contrario molto applicato nei paesi di cultura anglosassone, che per adesso finisce prevalentemente con l'alimentare basse insinuazioni nei confronti di colleghi o di dirigenti nei cui confronti si nutrino rivendicazioni personali. Ancor di più, occorre ancora lavorare al fine di garantire la trasparenza delle attività di lobbismo, per la quale si invoca una legislazione specifica che tarda ad arrivare. Ancora, occorre lavorare nella direzione di rafforzare i poteri e sviluppare le capacità dell'Autorità nazionale anticorruzione; così come appare necessario rendere più rigorosa la normativa in materia di finanziamento dei partiti politici, rendendo al c**ontempo meno controversa la normativa in materia di conflitto di interessi e di dichiarazioni patrimoniali dei soggetti titolari di cariche elettive e di governo,** rafforzando il regime di integrità per le cariche elettive e di governo nazionali, regionali [3], e locali [4] **anche rivedendo la disciplina dei codici di comportamento, rendendoli più vincolanti**. Il tema del contrasto alla corruzione risulta esplicitato con una certa enfasi tra gli obiettivi dell'iniziativa politica di ciascuno dei governi che si è succeduto negli ultimi anni, ma l'attenzione concreta di cui esso ha goduto concretamente nell'agenda politica del Governo"tecnico" costituisce un picco allo stato non uguagliato. *Misurare* il concreto grado di applicazione delle prescrizioni fissate dal legislatore e dalla stessa autorità di controllo non consente certo di *misurare* la corruzione, intesa come abuso di ruoli e risorse (per lo più pubblici, ma anche privati) al fine di ottenerne vantaggi personali, è compito non certo agevole, attesa l'affidabilità solo tendenziale degli indicatori utilizzabili nel quantificare la quota non giudiziariamente emersa del fenomeno. Dal raffronto tra i dati giudiziari (denunce e condanne) e quelli relativi alla percezione del fenomeno corruttivo e**merge un rapporto inversamente proporzionale tra corruzione "praticata" e corruzione "denunciata e sanzionata":** mentre la seconda si è in modo robusto ridimensionata negli ultimi venti anni, la prima è ampiamente lievitata, come dimostrano i dati sul *Corruption Perception Index di Transparency International*, **con ciò riscontrandosi un progressivo aggravamento della corruzione percepita negli ultimi anni**. Non è difficile comprendere le ragioni di una simile tendenza: le statistiche giudiziarie (denunce, arresti e condanne, che fanno specifico riferimento alle fattispecie dei reati contro la Pubblica Amministrazione), si scontrano con il problema del convergente interesse al silenzio del corruttore e del corrotto, della scarsa visibilità del reato, della limitata propensione alla denunce e con alcune inefficienze del sistema giudiziario, fornendo una **misura della corruzione molto più ridotta di quella realmente praticata**. Difficile anche *misurare* costi del fenomeno corruttivo, benché essi siano senz'altro rilevanti, come ad esempio ha più volte affermato la Corte dei Conti, stimando quelli "economici" in diversi miliardi di euro, precisamente 60 miliardi di euro l'anno, pari a circa il 4% del PIL. In una prospettiva ancora più ampia, la corruzione, minando alla radice la fiducia dei mercati e delle imprese, determina tra i suoi effetti una perdita di competitività per il Paese: in tal

3 Soltanto nel 2012 sono scattate indagini penali e ordinanze di custodia cautelare nei confronti di esponenti politici regionali in circa la metà delle 20 regioni italiane.
4In applicazione della legge n. 221/1991 sono stati sciolti per infiltrazioni criminali oltre 300 consigli municipali, di cui un terzo circa in Campania.

senso, il danno indiretto, e forse più grave, è quello inferto all'economia nazionale, perché la corruzione allontana le imprese dagli investimenti. Fin troppo scontato quindi concludere che tanto la valutazione delle dimensioni del fenomeno, non più episodico e occasionale, ma sistemico e a larga diffusione, quanto la considerazione dei costi dallo stesso implicati, giustificano dunque la centralità ascritta alla lotta alla corruzione; lotta alla corruzione che, per l'appunto, il Governo Monti perseguì con particolare pervicacia attraverso l'emanazione della pluricitata legge n. 190 del 2012. Come ampiamente discettato, la legge anticorruzione individua una serie di "barriere interne" volte ad arginare il fenomeno corruttivo, partendo dalla considerazione di **principio che una seria ed efficace politica di contrasto non può esser affidata esclusivamente a misure di tipo penale repressivo, ma anche e soprattutto, di tipo extra penale, destinate a svolgere una funzione di prevenzione, appunto, operando sul versante prevalentemente amministrativo.** Misure, queste ultime, destinate in sostanza a incidere sulle occasioni della corruzione e sui fattori che ne favoriscono la diffusione, tra i quali, vanno senz'altro annoverati la farraginosità, l'inutile complicazione delle "regole" implicanti la lungaggine delle procedure amministrative. In particolare, fra gli strumenti volti ad attuare una politica di prevenzione della corruzione, l'o**bbligatoria adozione, da parte di ciascuna amministrazione, dei piani di prevenzione del fenomeno corruttivo,** ispirati a modelli di *risk management*, di cui la legge si preoccupa di fissare il contenuto minimo, **rappresenta uno dei principali baluardi, che avvicina molto la normativa a quella concepita per le aziende private, ovvero il d.lgs. 231/01**. Non facile, ovviamente, per non dire proibitivo, introdurre in un settore per tradizione conservativo ed estremamente burocratizzato come quello delle pubbliche amministrazioni, strumenti di ispirazione marcatamente aziendale. Tuttavia, la sfida principale, sul piano tecnico degli strumenti operativi, che ha lanciato la legge del 2012 **è tutta incentrata sulla capacità di graduale ma costante introduzione nel mondo della pubblica amministrazione di concetti afferenti alla mappatura del rischio e alla conseguente elaborazione di specifiche, nel senso di interne e differenti fra ogni ente, misure di prevenzione.** Su tale ambito si è mossa la ricerca in oggetto. **Su questo aspetto, d'altronde, l'ANAC si è molto spesa in termini di sensibilizzazione e diffusione, cercando di fungere anche da supporto per l'opera di redazione dei piani anticorruzione.** Come si è avuto modo di spiegare, **i risultati sono non esattamente incoraggianti ma testimoniano comunque una certa risposta, sebbene di carattere prevalentemente formale**, da parte delle società interessate. Dopo i primissimi anni in cui si è cercato prevalentemente di avviare il meccanismo di adozione dei piani e nomina dei responsabili, i tempi sono maturi per l'avvio di una seria azione di controllo di merito. L'azione di controllo deve presupporre l'individuazione di parametri oggettivi di valutazione; cosa non del tutto agevole. La legge 190 ha senz'altro dato luogo a una tematica interdisciplinare dai confini al quanto variabili, in cui le tradizionali competenze di diritto amministrativo devono incontrarsi con quelle del penalista e dell'aziendalista esperto di risk assessment. La redazione di un buon piano anticorruzione deve tener conto di tutte e tre questi bagagli di conoscenza e se allora si deve muovere una critica alla riforma è quella di aver previsto c**he tale attività debba essere svolta dal responsabile anticorruzione a costo zero in virtù della espressa previsione che tale attività non può essere demandata a consulenti terzi**. *Qui evidentemente non si è voluto o potuto fare*

tesoro della esperienza fatta in tema di 231/01 poiché è noto che la più strutturata e dotata delle aziende non può con solo risorse interne mettere in piedi un modello di organizzazione e controllo degno di questo nome. Le competenze, lo dicevamo, sono troppo specifiche e settoriali per essere facilmente già patrimonio del personale interno dell'azienda. Ciò senza voler affatto escludere che la presenza di un profondo conoscitore della realtà aziendale appare indispensabile all'interno del gruppo di lavoro incaricato di redigere il citato modello di organizzazione e controllo. **Nelle pubbliche amministrazioni, allora, non secondaria risulta la necessità di una massiccia e sostanziale promozione della cultura della legalità** .**Come già poc'anzi ricordato, il diffondersi dei fatti corruttivi è meno probabile in quei contesti nei quali più elevati sono gli standard morali, il senso civico, lo "spirito di corpo" e il senso dello Stato dei funzionari**. È in questa direzione che deve esser letto la prescrizione da parte della legge n. 190 del 2012 **dell'avvio percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dedicati ai temi del rispetto delle regole e dell'etica pubblica,** sebbene destinati unicamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali, anche qui ipotizzando l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica previa l'utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. **Una lungimirante politica di contrasto della corruzione, infine, non può non ascrivere un ruolo centrale alla diffusione della cultura della legalità e dell'etica anche nella società, predisponendo, in particolare, percorsi formativi mirati nelle scuole e nelle università, in un'ottica marcatamente preventiva.** A tal fine è dunque opportuno, come auspicato in dottrina, l'ulteriore rafforzamento di una organica politica di formazione sui temi delle regole e dell'etica nelle scuole e nelle università,anche con il coinvolgimento di istituzioni della società civile da sempre meritoriamente impegnate su questo decisivo fronte. Evidentemente, nel comparto delle società private ma in controllo pubblico o partecipate dal pubblico, pur rientranti nel perimetro della legge 190, può auspicarsi una già acquisita sensibilità sui temi del risk assessment e dei protocolli di prevenzione. In questo settore, la sperimentazione della fusione a freddo fra varie discipline offre un più interessante banco di prova. Come accennato, la matrice fra le due normative risulta considerevole. **La nuova normativa anticorruzione introduce un sistema di allocazione/esenzione di responsabilità, per molti versi, analogo a quello della responsabilità delle persone giuridiche, previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001, modello della responsabilità delle persone giuridiche si fonda sul seguente meccanismo di allocazione/esenzione della responsabilità**: **l'ente risponde per la perpetrazione del reato presupposto ad opera dell'apicale (o del soggetto sottoposto alla sua vigilanza); l'ente non risponde laddove abbia elaborato idonei *complianceprograms*.** In questo schema, **l'ascrizione all'ente della responsabilità avviene sulla base di una generale e strutturale deficienza organizzativa, desumibile dalla mancata adozione dei modelli di prevenzione e protezione dell'azienda finalizzati ad impedire i rischi paventati. In base alla legge n. 190 del 2012, nel caso di perpetrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, risponde il responsabile anticorruzione, e vi risponde a diverso titolo: erariale; eventualmente civile; disciplinare; di responsabilità dirigenziale (impossibilità di rinnovo dell'incarico e, nei casi più gravi, revoca dell'incarico e recesso dal rapporto di lavoro)**. Anche in questo caso, soccorre una

prova liberatoria analoga a quella fissato nel d. lgs. 231/01: il responsabile anticorruzione non risponde nel caso di adozione ed efficace attuazione del Piano triennale anticorruzione (o PTPC). In entrambi i casi, a ben vedere la responsabilità si fonda sul meccanismo di allocazione/esenzione della responsabilità. Nel sistema 231, data la finalità a cui devono rispondere l'adozione dei detti *compliance programs*, è necessario che gli stessi prevedano - in relazione alla natura, alla dimensione dell'organizzazione e al tipo di attività svolta - misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio della perpetrazione dei reati presupposto. Il concetto di *"modello"* presuppone un insieme di regole e procedure, comunque le si denomini, previste e attuate in concreto per un'organizzazione e gestione dell'ente finalizzate alla prevenzione dei reati presupposto. Il decreto del 2001 non disciplina in maniera puntuale il *"modello"*, ma prevede una serie di "esigenze" che lo stesso deve soddisfare e alcuni strumenti operativi per provvedervi. Dal conto suo, il *Piano* anticorruzione veste il ruolo di strumento che una compagine organizzativa pubblica adotta per evitare che, all'interno della propria organizzazione, si realizzino determinati atti illeciti di rilevanza penale; esso deve prevedere, infatti, in relazione alla natura, alla dimensione dell'organizzazione e al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. **Il *Piano*, in altri termini, al pari del *"modello 231"*, provvede alla mappatura delle attività a rischio di reato; indica i presidi volti a ridurne il rischio; individua il soggetto incaricato della vigilanza e destinatario di flussi informativi; stabiliscono un sistema sanzionatorio. Anche gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico devono nominare un responsabile per l'attuazione dei propri *Piani* di prevenzione della corruzione.** Se allora, come brevemente accennato, l'analisi del d.lgs. 231/2001 costituisce un importante ausilio per l'applicazione pratica delle disposizioni di cui alla legge 190/2012, nell'iniziare a ragionare in termini di controllo di adeguatezza e idoneità dei piani anticorruzione non può che operarsi un richiamo alla giurisprudenza maturata in seno all'applicazione della 231. In merito alla efficacia di un piano anticorruzione occorre partire da un dato certo, ovvero come tutto si giochi sulla capacità preventiva del piano. L'esperienza insegna che nella maggior parte dei casi in cui sia stato chiamato a esaminare i modelli ai sensi del d.lgs. 231 del 2001, il giudice penale ne ha ravvisato la sostanziale inadeguatezza. Il motivo è quasi sempre lo stesso: eccessiva astrattezza dei modelli e sostanziale assenza di quella necessaria formalizzazione dei comportamenti concreti da tenere per esplicare una reale efficacia preventiva, ovvero le procedure cucite su misura sull'ente. **In estrema sintesi, un modello 231 non può considerarsi idoneo a prevenire i reati presupposto e, dunque, ad escludere la responsabilità amministrativa dell'ente se:**

1) rispetto alle aree sensibili, non contenga previsioni specifiche, procedure esattamente determinate e determinabili, regole individuate anche nella loro rigida sequenza e funzionalmente dirette a garantire il conseguimento di risultati precisi;

2) una volta individuate le aree di rischio, non stabilisca per ognuna di esse degli specifici protocolli di prevenzione che regolino *"nel modo più stringente ed efficace possibile le attività pericolose"*,

sottoponendo tali regole a un'efficace e costante azione di controllo e presidiandole con altrettante e adeguate sanzioni;

3) non preveda sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti e degli amministratori, direttori generali e *compliance officers* che, per negligenza o imperizia, non abbiano saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del modello e, nei casi più gravi, la perpetrazione dei reati presupposto;

4) non preveda sistematiche procedure di ricerca ed identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari (es. emersione di precedenti violazioni, elevato turn-over del personale);

5) non preveda e disciplini un obbligo per i dipendenti, i direttori, gli amministratori della società di riferire all'organismo di vigilanza notizie rilevanti e relative alla vita dell'ente, a violazioni del modello o alla consumazione di reati (e fornendo concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti possano riferire all'organo di vigilanza);

6) non preveda una formazione sulle regole del modello che sia differenziata tra i dipendenti nella loro generalità, i dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, l'organo di vigilanza e i preposti al controllo interno;

7) **non preveda il contenuto dei corsi di formazione del personale, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione, controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programm**i.

Né, tanto meno, il requisito dell'adozione e dell'efficace attuazione109 di un *modello di organizzazione, gestione e controllo*, idoneo a prevenire reati di una determinata specie, può ritenersi soddisfatto semplicemente perché il modello adottato sia conforme al modello ideale di organizzazione aziendale così come suggerito dalle più accreditate organizzazioni di categoria.

Perché il *modello* possa svolgere i suoi effetti, infatti, esso deve essere progettato con un approccio «sartoriale» per l'impresa in cui deve essere applicato, altrimenti immancabilmente sarà passibile di censure di astrattezza. **Anche a proposito del piano anticorruzione incombe, evidentemente, il rischio dell'astrattezza: fogli e fogli pieni di affermazioni astratte che recepiscono le indicazioni formulate nel Piano Nazionale ma comunque svincolate dalla realtà concreta dell'ent**e. **Tutto ciò, ovviamente, non senza responsabilità per il dirigente referente anticorruzione, il quale in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, risponde ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo *"che provi tutte le seguenti circostanze"*: di avere predisposto il piano e di avere individuato le attività a più alto rischio; prevedere per esse meccanismi di formazione attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio e di avere vigilato sul funzionamento e osservanza del PTPC.** Su questi spunti occorrerà pertanto lavorare per consentire all'azienda virtuosa di poter fare affidamento a

parametri certi che la mettano a r**iparo dall'avvio di procedimenti sanzionatori**, senza che essi siano legati, come per la 231, alla realizzazione di fatti penalmente rilevanti. Sul fronte 190, allora, l'opera dell'ANAC può per certi versi essere paragonata a quella che nel sistema 231 è chiamato a svolgere l'organismo di vigilanza, ovv**ero un controllo preventivo di adeguatezza delle procedure di prevenzione**. Colpisce, tuttavia una sostanziale differenza fra i due sistemi. **Secondo gli articoli 6 e 7 del d.lgs. 231/2001, l'adozione e l'efficace attuazione di un modello di organizzazione, consente all'ente di essere esente da responsabilità, nel caso si provi che il modello era valido, ma che l'autore del reato l'ha eluso fraudolentemente.** L'effetto esimente, dunque, si produce quando il reato presupposto sia commesso dai soggetti apicali eludendo fraudolentemente il modello, vale a dire agendo, sia pure nell'interesse o a vantaggio dell'ente, non solo contravvenendo a regole e procedure interne, ma aggirandone con l'inganno il rispetto. Se il reato presupposto, pertanto, è stato perpetrato nonostante l'adozione di un modello e l'attivazione di un sistema di vigilanza, ciò conduce inevitabilmente a due possibili conclusioni tra loro alternative: o il sistema regolamentare e di controlli non ha funzionato a causa della inadeguatezza originaria del *Compliance program* (quindi l'ente dispone di una difettosa organizzazione), ovvero, il sistema regolamentare e di controlli è stato reso in concreto non efficiente dalla abilità e dalla pervicacia del singolo nel perseguire l'intento criminoso, e di ciò l'ente non può e non deve rispondere a meno di ammettere una *culpa* per fatto altrui. L'individuo avrà posto in essere una condotta criminosa che sfugge alla ordinaria capacità dell'ente di prevederlo e di impedirlo; come dire, *ad impossibilia nemotenetur.* Quanto detto consente di comprendere che tramite la previsione dell'elusione fraudolenta,si garantisce che la responsabilità dell'ente non assuma natura oggettiva: proprio la derivazione dell'esonero da un fatto che fuoriesce dalla capacità di prevenzione dimostra chela relativa responsabilità scaturisce da un fatto lato sensu colposo. La normativa anticorruzione non richiama espressamente l'elemento dell'elusione fraudolenta, e tale omissione, non è di facile interpretazione. Accertata un'indiscutibile simmetria tra il quadro normativo del "**modello 231**" e quello del**"piano triennale anticorruzione",** non ritenere sussistente, con riguardo alla responsabilità del responsabile anticorruzione, l'efficacia esimente della condotta di aggiramento del piano da parte del dipendente pubblico autore del reato corruttivo, conduce ad un incomprensibile paradosso. La condotta fraudolenta, in quanto tale, non può essere impedita da nessun modello organizzativo e nemmeno dal più diligente organismo di vigilanza: si potrebbe persino affermare (come pure è stato fatto) che la natura fraudolenta della condotta del soggetto costituisce, al contrario, un indice rivelatore della validità del modello, nel senso che solo una simile condotta appare atta a forzarne le "misure di sicurezza". Per tal motivi, probabilmente, tenuto conto delle molteplici intersezioni della disciplina ex Legge 190/2012, con il sistema 231, non appare del tutto ingiustificato auspicare che gli operatori giuridici, nonostante il silenzio del legislatore, accolgano la seguente conclusione, o**vvero che il Responsabile anticorruzione deve esser esente da responsabilità nelle ipotesi in cui sussista l'elemento dell'elusione fraudolenta**, d**a parte del dipendente pubblico autore del reato corruttivo, delle misure prescritte nel PTPC**, altrimenti si sprofonderebbe nella inaccettabile voragine della responsabilità oggettiva, il che farebbe del Responsabile un mero capro espiatorio. Non solo questo aspetto di problematicità viene sollevato da

una lettura integrata dei due sistemi di prevenzione e di certo, l'auspicabile avvio della stagione dei controlli sul merito dei piani anticorruzione non potrà che essere accompagnata da ulteriori e più approfondite riflessioni.

Ciò posto, possiamo allora affermare che a un lustro dalla promulgazione della legge190, con la ricerca in oggetto si è voluto sviluppare un primo bilancio relativo al grado di adeguamento della normativa in parola; analisi che a sua volta contiene i prodomi di una più ampia riflessione che dovrà essere sempre più alimentata da tutti gli addetti ai lavori se davvero si vorrà continuare a puntare sulla prevenzione per perseguire una più incisiva lotta alla corruzione. La finalità della ricerca svolta dal Dipartimento di Giurisprudenza della Università della Campania e finanziato dal *GRALE Spin-off* nel settore delle società private in controllo pubblico appare pertanto quello di aver v**oluto verificare, sostanzialmente per la prima volta, il grado di applicazione della normativa in parola, fungendo con tale approfondimento da stimolo per la necessaria e successiva azione di verificare nel merito dei piani adottati dalle aziende, analizzando, o meglio valutando, il livello di elaborazione degli stessi e la loro concreta capacità di svolgere una funzione di prevenzione.** L'esperienza maturata dal GRALE nel campo della ricerca e della consulenza nelle aziende in tema di *risk assessment* e relativo sviluppo dei modelli consentirà di favorire quella integrazione a cui poc'anzi si è fatto riferimento, confermando l'assoluto carattere multidisciplinare che oramai ha assunto la lotta alla corruzione".

SECONDA PARTE

il metodo

L'analisi del contesto (esterno ed interno)[5] costituisce **la prima fase del processo di gestione del rischio** quale strumento attraverso "*il quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne*".

22. Individuazione delle Aree di rischio

Il Piano Nazionale Anticorruzione del 2013 (allegato 1 punto B.1), **pur evidenziando che le Aree a rischio corruzione variano a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia di attività istituzionale svolta dalla singola amministrazione,** tuttavia specifica anche che l'esperienza internazionale e quella nazionale mostrano che vi sono delle aree a rischio ricorrenti, rispetto alle quali potenzialmente tutte le pubbliche amministrazioni sono esposte e che sono già indicate, all'art. 1, comma 16, della L. n. 190/2012, che recita: *" Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, … le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:*

- a. autorizzazione o concessione;

- b. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

- c. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

- d. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009."

Il Piano Nazionale Anticorruzione del 2013 ha derivato, da tale disposizione, quattro Aree a rischio corruzione

A. Acquisizione e progressione del personale,

B. Affidamento di lavori, servizi e forniture,

C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **privi di effett**o economico diretto ed immediato per il destinatario;

D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **con effetto economico** diretto ed immediato per il destinatario);

5 **Vedi Punto n. 19**. Analisi contesto esterno – Analisti del territorio - Contesto dell'illegalità nel territorio della Regione Marche – Analisi contesto interno: la nova struttura della provincia – Il quadro finanziario delle province nel 2017 – Lo sblocco delle assunzioni di personale – Funzioni fondamentali e funzioni di vigilanza dell'ente di Area vasta.

ciascuna di queste Aree è stata a sua volta articolata in sotto-aree.

Con la determinazione n**. 12 del 2015,** in sede di modifica del PNA, l'ANAC ha stabilito che, a parte le Aree sopra citate, comunque "*vi sono attività svolte in gran parte delle amministrazioni ed enti, a prescindere dalla tipologia e dal comparto, che … sono riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi*". Queste ulteriori Aree sono:

E. Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio

F. Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni

G. Incarichi e nomine

H. Affari legali e contenzioso.

Assieme alle quattro Aree già denominate dal PNA 2013 come **"obbligatorie"**, queste ulteriori quattro Aree vanno a comporre, secondo i nuovi indirizzi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, le Aree **c.d. "generali"**

Ciascuna amministrazione, quindi, con riferimento alle "attività a rischio" richiamate nel comma 16 della legge 190/2012, **deve avviare, al proprio interno, la definizione della aree e dei processi in esse contenuti.**

Tabella riassuntiva aree e sotto aree a rischio, c.d." obbligatorie e generali".

L'art. 1 comma 16 della Legge 190/2012 ha individuato alcune aree di rischio ritenendole comuni a tutte le amministrazioni. Tali aree si riferiscono ai procedimenti di:

a) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163 del 2006;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) autorizzazione o concessione.

L'allegato 2 del P.N.A. come aggiornato con determinazione dell'A.N.A.C. n12/2015 prevede peraltro l'articolazione delle citate aree in <u>sotto aree</u>, e più precisamente:

A) <u>Area: acquisizione e progressione del personale</u>
1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) <u>Area: Contratti pubblici</u>
1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione

4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an [6]
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

Alle sopra indicate aree di rischio con determinazione n.12 del 28.10.2015 l'ANAC ha individuato le seguenti ulteriori aree, che, insieme a quelle sopra riportate, sono denominate "aree generali":

E) Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio:

1. Accertamenti
2. Riscossioni
3. Impegni di spesa
4. Liquidazioni
5. Pagamenti
6. Alienazioni
7. Concessioni e locazioni

F) Area: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

1. Controlli

6 La discrezionalità costituisce il margine di apprezzamento che la legge lascia alla determinazione dell'autorità amministrativa. Quattro sono i principali oggetti sui cui può esercitarsi la discrezionalità:
1.AN : La scelta dell'emanazione o meno di un atto;
2. QUID : il contenuto del provvedimento può essere determinato liberamente o entro certi valori;
3. QUOMODO: modalità accessorie inerenti gli elementi accidentali (forma);
4. QUANDO: momento in cui adottare il provvedimento.

2. Sanzioni

G) Area: Incarichi e nomine
1. Incarichi
2. Nomine

H) Area: Affari legali e contenzioso

1. Risarcimenti
2. Transazioni

23. Mappatura dei rischi

Questa fase del Piano individua e classifica il livello di rischio presente nei processi e nelle attività gestite dalla Provincia di Pesaro e Urbino.

Vengono riconfermate alcune aree di rischio, già definite in fase di predisposizione del Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2018-2020, valutandole idonee ed atte a comprendere in modo esaustivo tutti i processi e le attività di competenza dell'Ente.

Oltre alle 4 aree di rischio "obbligatorie", come citato nel punto precedente, per tutte le amministrazioni di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge 190/2012 (e all'aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione) **e alle aree "generali"** (di cui allo stesso aggiornamento 2015), sono dunque individuate come sensibili alla corruzione **anche** alcune aree di rischio "specifiche", nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione.

24. MAPPATURA DEI PROCESSI

Servizi Interessati: Servizio Personale, Settore Risorse finanziarie, Umane, Settore Lavori Pubblici, Servizio Provveditorato ed Economato, Servizio Trasporti, Manutenzione viabilità, Servizio programmazione finanziaria, Corpo di Polizia provinciale, Affari Generali, Affari Legali, Pianificazione Territoriale, Contratti.

Aree obbligatorie:

Di seguito l'elenco completo delle AREE A RISCHIO, del catalogo dei PROCESSI INDIVIDUATI e dei SERVIZI INTERESSATI, riguardanti le sotto aree obbligatorie e generali:

A) **Acquisizione e progressione del personale;**

PROCESSO:

Reclutamento risorse umane:

Assunzioni a tempo determinato;

Acquisizione personale mediante procedure di mobilità;

Espletamento concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato;

Espletamento selezioni per assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato categorie protette;

Progressioni di carriera:

Espletamento procedure progressioni orizzontali e verticali.

B) **Contratti pubblici**;

PROCESSO:

1. Definizione dei fabbisogni

Riconoscimento delle esigenze interne da soddisfare, descrivendo in termini generali, il fabbisogno, specificandone i requisiti attesi;

2. Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Individuazione della tipologia oggetto della procedura d'appalto;

Atto del Presidente della Provincia

Determina dirigenziale.

3. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento.

Individuazione delle procedure da effettuarsi

nell'ambito delle opzioni consentite dalla norma.

Determina dirigenziale.

4. Requisiti di qualificazione

Individuazione dei requisiti per la partecipazione
Atto del Presidente della Provincia

Determina dirigenziale.

5. Redazione del cronoprogramma

Documento costitutivo del progetto a base dell'appalto al fine di stabilire i tempi di esecuzione dell'opera/servizio/fornitura

Atto del Presidente della provincia:

Determina Dirigenziale.

6. Valutazione delle offerte

Individuazione delle metodologie ammesse dalla vigente normativa e corretta valutazione degli elementi dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Selezione del contraente:

Nomina commissione giudicatrice;

Controllo sugli operatori economicità.

Determina del Dirigente.

7. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

Verifica delle offerte anomale ai sensi del codice dei contratti pubblici;

Determina del Dirigente;

8. Procedure negoziate

Modalità di scelta del contraente da applicarsi nei casi stabiliti dal Codice dei Contratti;

Determina Dirigenziale.

9. Affidamenti diretti

Modalità operativa specifica per l'individuazione di un operatore economico;

Determina Dirigenziale.

10. Revoca del Bando

provvedimento dirigenziale da adottarsi a fronte di motivate ragioni oggettiva (autotutela, sentenze di organi giudiziali, motivate ragioni di merito anche a seguito di nuove norme di legge)

Determina del Dirigente

11. Requisiti di aggiudicazione

valutazione post aggiudicazione priva di efficacia dei requisiti dichiarati ai fini dell'aggiudicazione con efficacia;

Determina del Dirigente.

12. Varianti in corso di esecuzione del contratto

Modifiche che si rendono necessarie in corso di esecuzione dell'appalto ammissibili solo nei casi stabiliti dal codice dei contratti pubblici;

Atto del Presidente della Provincia.

13. Subappalto

Individuazione tipologie o percentuali di attività/fornitura/lavori (nei limiti delle norme) oggetto di conferimento a subappaltatore previa autorizzazione da parte del responsabile del procedimento.

Determina Dirigente.

14. Esecuzione dei lavori a regola d'arte

Obbligo di controllo e vigilanza sull'esecuzione conforme delle opere.

15. Rendicontazione del contratto

procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione, secondo le disposizioni di legge.

16. Riduzione controversie con rimedi non giurisdizionali

Ipotesi di transazione su riserve iscritte nei documenti contabili di appalto, ammissibile e regolamentata dagli artt. 163, 190 –1910, 201 – 202, 233 del Regolamento D.P.R. 2 07/2010 per parte vigente;

Determina del Dirigente;

Atto del Presidente della Provincia.

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>privi di effetto</u> economico diretto ed immediato per il destinatario;

PROCESSO**:**

Concessioni e locazioni attive su proprietà dell'Ente

Procedure per l'affidamento e la gestione di contratti di concessione o locazione.

Comodato d'uso su proprietà dell'Ente

Procedure per l'affidamento e la gestione di contratti di comodato d'uso.

Rilascio licenze c/proprio

L'art. 105, comma 3 del D.Lgs. 31/03/1988, n. 112 stabilisce che sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della L. 15/03/1997, n. 59, le funzioni relative al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci in conto proprio. L'attività consiste nell'esame delle istanze pervenute dalla imprese per ottenere il rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci in conto proprio, istanze che vengono poi sottoposte all'esame della Commissione Consultiva per l'Autotrasporto per l'espressione del proprio parere, e nella redazione di rilascio o diniego dell'autorizzazione.

Lavori Pubblici (SCIA autoscuole)

Segnalazione del Certificato di Inizio Attività di autoscuola per l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida e procedure amministrative conseguenti e Segnalazione Certificata di Inizio Attività di scuola nautica ai sensi dell'art. 42 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146. A seguito segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) viene svolta l'istruttoria della pratica. Se non esistono elemento ostativi all'esercizio dell'attività richiesta viene omesso il provvedimento finale di presa d'atto/nulla osta dell'esercizio dell'attività stessa.

Concessioni per occupazione spazi ed aree pubbliche.

Rilascio di provvedimenti inerenti opere, depositi cantieri stradali, accessi e diramazioni, pubblicità, pertinenze delle

strade, attraversamenti e uso della sede stradale, fasce di rispetto e condotta delle acque.

Autorizzazione Trasporti Eccezionali

Autorizzazione a privati e nulla osta ad enti pubblici terzi (Comuni, province) per la circolazione di veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità lungo la rete viaria provinciale;

Atti autorizzativi e nulla osta.

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO**:**

Concessione/erogazione contributi/ vantaggi economici. (Lavori pubblici)

Questo processo si sostanzia nella concessione ed erogazione a soggetti pubblici, quali Comuni e loro forme associative, di benefici economici per l'esecuzione di opere pubbliche tramite stipula di convenzione. Questo settore, al momento, non concede ed eroga sovvenzioni o benefici economici;

Delibera di concessione e determina di erogazione.

Concessione/erogazione contributi/ vantaggi economici.

Assegnazione e trasferimento risorse statali/regionali a istituti scolastici. Comuni del territorio e loro Unioni per interventi per il diritto allo studio (trasporto scolastico).

Assegnazione borse di studio

Pubblicazione bando, Verifica istanze, Controlli, Comunicazioni, Liquidazioni.

Aree generali:

E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO**:**

Gestione dei pagamenti

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO**:**

Attività di Polizia sul territorio in materia ambientale, stradale, di caccia e pesca**.**

G) Incarichi e nomine

PROCESSO**:**

Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e

consulenza; (affari generali)

Affidamento di incarichi a professionisti tecnici;(Risorse finanziarie, umane e reti)

Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e consulenza; (Risorse finanziarie, umane e reti)

Affidamento di incarichi a professionisti tecnici (Lavori pubblici):

Trattasi di affidamenti di incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, indagini geo gnostiche, prove su materiali, rilievi topografici, ecc. ecc. a soggetti esterni per impossibilità di provvedere con personale interno;

Atto del Presidente della Provinciale;

Determina del Dirigente.

Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e consulenza (Lavori Pubblici)

H) Affari legali e contenzioso

PROCESSO**:**

Conferimento incarichi di difesa giudiziale e di consulenza tecnica tecnica di parte.

Individuazione di legale esterno per la difesa in giudizio dell'Ente, mediante richiesta preventivi, curricula e relative dichiarazioni di legge fra gli avvocati iscritti in elenco provinciale, come annualmente aggiornato.

Specifico

I) Pianificazione territoriale

PROCESSO**:**

Attività di pianificazione territoriale provinciale

Verifica di Conformità al Piano territoriale di Coordinamento

Varianti al P.T.C.P.

25. La metodologia utilizzata

per tali attività è quella già individuata in fase di predisposizione del piano Provinciale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020, ovvero:

- i rischi sono stati individuati seguendo le indicazioni contenute nell'allegato n. 3 del PNA 2013 e nell'aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione;
- per ciascun processo è stato stimato il valore della probabilità e il valore dell'impatto di eventuali eventi corruttivi;
- la stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, della discrezionalità e della complessità del processo e dei controlli vigenti, mentre l'impatto è misurato in termini economici, organizzativi e reputazionali;
- la valutazione del rischio è stata effettuata secondo la metodologia di cui all'allegato 5) del PNA 2013, i cui criteri, già opportunamente adeguati, in sede di predisposizione del piano per il triennio 2016-2018, alle caratteristiche dei processi e delle attività della Provincia, oltre che essere riconfermati per l'aggiornamento dei processi e delle attività di competenza della Provincia;
- ciascun servizio dovrà effettuare la valutazione per i processi/attività di propria competenza, compresi quelli trasversali ovvero di competenza di tutti i servizi;
- per i processi/attività trasversali la sintesi della valutazione è stata effettuata dal Responsabile di prevenzione della corruzione.

Fax simile Scheda dei "processi a rischio" riferita alla mappatura dei rischi sopra riportati.

(Allegato A) PTPCT 2019-2021)

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE			
Area a rischio **corruttivo**	**Sotto area a rischio corruttivo**	**Processo a rischio corruttivo**	**Valutazione del Rischio**

STRUTTURA	**RESPONSABILE**	**PROVVEDIMENTI O ATTIVITÀ'**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
	Misura effettiva specifica obbligatoria	**Responsabilità:** **Tempi:** **Obiettivo:** **Indicatori:**

Figura n. 2

26. Valutazione e ponderazione del rischio

Il punteggio assegnato ad ogni rischio analizzato è ottenuto grazie all'attribuzione, per ognuno degli indici di valutazione correlati ai due principali criteri di valutazione previsti (il grado di probabilità e l'entità del rischio), di un punteggio variabile da 0 a 5, assegnato sulla base delle indicazioni contenute nella tabella di riferimento appositamente allegata al PNA 2013.

L'Aggiornamento della valutazione del rischio è stato modificato a seguito delle risultanze delle 2018.

27. La fase di trattamento del rischio.

La fase del trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione sulle priorità di trattamento.

Per misura si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o ridurre il livello di rischio.

Le misure sono **classificate in obbligatorie o ulteriori.** Le prime sono definite tali in quanto sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative.

L**e misure obbligatorie sono riassunte nelle schede allegate al P.N.A. 2013** alle quali si rinvia per i riferimenti normativi e descrittivi e che sono sintetizzate nella seguente tabella:

Id	*Misura obbligatoria*	*Tavola allegata PNA2013*
1	Adempimenti relativi alla trasparenza	3
2	Codici di comportamento	4
3	Rotazione del personale	5
4	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	6
5	Svolgimento di incarichi ed attività extraistituzionali	7
6	Inconferibilità di incarichi dirigenziali	8
7	Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali	9
8	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	10
9	Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimenti incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.	11
10	Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti.	12
11	Formazione del personale	13
12	Patti di integrità negli affidamenti.	14
13	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	15
14	Monitoraggio termini procedimentali	16

15	Monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni	17

Alcune delle citate misure (trasparenza, formazione, codici di comportamento e obbligo di astensione) vanno applicate a tutti i processi individuati nei successivi punti del presente piano.

Per misure ulteriori si intendono eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione, e che le stesse diventano obbligatorie una volta inserite nel P.T.P.C.T.

Le MISURE di trattamento dei singoli rischi sono indicate nell' Allegato A) "**Processi a rischio corruzione**" allegato al presente Piano.

Per quanto riguarda le MISURE preventive previste nel presente Piano, le stesse vengono descritte nei paragrafi che seguono.

28. MISURE anticorruzione (obbligatorie)

1) Conflitto di interessi (M1)
2) Formazione delle commissioni e assegnazione del personale agli uffici (M2)
3) Rotazione del personale Dirigente (M3)
4) Incompatibilità successiva (pantouflage) (M4)
5) Obblighi di verifica antiriciclaggio (M5)
6) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. (M6)
7) Piano anticorruzione e la sezione della trasparenza (M7)
8) Coordinamento fra gli strumenti di programmazione dell'Ente (M8)
9) Incompatibilità inconferibilità (M9)
10) Direttive in ordine alla disciplina dell'attribuzione di incarichi dirigenziali e disciplina degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici (M10)
11) Direttive per effettuare controlli su precedeti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione agli uffici (M11)
12) Tutela del dipendente che denuncia illeciti (wistleblowing) (M12)
13) Società controllate e partecipate/enti e fondazioni (M13)

14) Il monitoraggio: tempi e modalità di controllo dell’efficacia del Piano (M14)
15) sezione trasparenza (M15)
16) Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico (M16)
17) Coordinamento con il ciclo della performance (M17)
18) Formazione del personale (M18)
19) Illecito disciplinare – sanzioni (M19)

Alcune di queste Misure diventeranno obiettivi e saranno inseriti nel piano della performance, declinati in indirizzi generali e trasversali alle aree assegnati ai dirigenti e definiti nel piano esecutivo di gestione

29. Monitoraggio del Piano e delle misure

ll RPCT, svolge un’attività costante di monitoraggio dello stato di attuazione del Piano.

Nel corso dell'anno 2018, si è concretizzato in diverse azioni, tra cui:

-- N. 2 report semestrali sui risultati dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, con l'invio di specifiche osservazioni di dettaglio alle Direzioni/Servizi responsabili ed eventuali note/direttive;

- n. 2 relazioni semestrali strumento di controllo di primo livello:

L'attività di monitoraggio proseguirà nel corso del 2019.

Le Misure adottate nel 2018 sono oggetto di verifica e successivo aggiornamento sulla base dei risultati conseguiti.

TERZA PARTE

Le Misure

M1) Conflitto di interessi

Misura n. 1/2015 e integrazione S.G. "Atto di indirizzo sul conflitto di interessi",

Una definizione condivisa di conflitto di interessi è la seguente: il conflitto di interessi reale (o attuale) è la situazione in cui l'interesse secondario (finanziario o non finanziario) di una persona (agente) tende ad interferire con l'interesse primo di un'altra parte (principale), verso cui la prima ha precisi doveri e responsabilità. Il conflitto di interessi viene evocato ogni qualvolta si palesi il dilemma tra la cura del bene pubblico in contrapposizione o sovrapposizione alla cura di interessi privati. Gioca in questa evocazione un ruolo fondamentale l'accontability, per meglio dire il "rendere conto" da parte dell'Amministrazione pubblica del proprio operato e ancor più dell'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche sia in termini di regolarità dei conti che di efficacia gestionale.

Graduazione della tutela degli interessi.

Da come risulta dalla "Relazione riepilogativa dell'attività di prevenzione della corruzione svolta nel 2018" la Misura è stata APPLICATA integralmente da tutti i servizi.

La ragione di un tale successo è dovuta alla natura prettamente amministrativo- burocratico dell'adempimento.

In una struttura fondamentalmente amministrativa di tipo procedimentale come l'Ente pubblico, realizzare un adempimento mediante indicazione di una clausola da inserire in ogni provvedimento amministrativo ben si innesta nella logica funzionale dell'attività stessa e quindi diventa niente di meno che un adempimento amministrativo come molti altri.

Occorre riconoscere che a monte di tale adempimento è comunque necessario perlomeno effettuare una riflessione sul significato di conflitto di interesse e di azioni conseguente.

Appare ben assimilato il concetto della sussistenza di conflitto di interesse fra funzionario agente e contenuto del provvedimento amministrativo ovvero fra responsabile del procedimento e destinatari dell'atto.

Altrettanto significativo risulta l'attività opposta nella quale alla sussistenza di un interesse personale a costruire un vantaggio per quanto legittimo nei confronti del destinatario può costituire una concausa del sorgere di un conflitto di interessi fra l'azione del destinatario ed il funzionario a cui si rivolge.

E' bene che tale aspetto venga approfondito, come uno degli argomenti destinati alla formazione professionale quale completamento dell'efficienza della misura considerata.

RESPONSABILI	RPC – RESPONSABILE TRASPARENZA – DIREZIONE GENERALE
MISURA DI PREVENZIONE	Attivare una Formazione professionale specifica sul tema per effettuare una riflessione sul significato di conflitto di interesse e di azioni

	conseguenti.
MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE	Giornata di formazione.

M2) Formazione delle commissioni e assegnazione del personale agli uffici.

Misura n. 4/2016 S.G. – Formazione delle commissioni e assegnazione del personale.

"D.lgs. n. 165/2001, art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici):

La misura mira ad evidenziare la presenza di soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), all'interno di organi amministrativi cui sono affidati peculiari poteri decisionali.

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

d) In relazione alla formazione delle commissioni e alla nomina dei segretari, la violazione delle disposizioni sopra indicate si traduce nell'illegittimità dei provvedimenti conclusivi del relativo procedimento;

e) Nel caso in cui sia accertata la sussistenza delle cause ostative individuate dalla normativa, l'Ente si astiene dal conferire l'incarico e, in caso dia accertamento successivo, provvede alla rimozione dell'incarico

S**oggetti destinatar**i:

- Dipendenti a tempo indeterminato; dirigenti; componenti commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; componenti commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; componenti commissioni per la concessione o l'erogazione di

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziario per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Scopo della norma. - La ratio della norma è tesa all'adozione di misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento dell'individuazione dei soggetti cui vengono attribuiti incarichi e poteri decisionali, verificando l'esistenza di cause di inconferibilità che possono derivare da una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora irrevocabile ossia non è ancora passata in giudicato (quindi anche in caso di condanna da parte del tribunale). La situazione impeditiva viene meno se pronunciata, per il medesimo reato, una sentenza di assoluzione, anche non definitiva.

Sanzioni.

- In caso di violazione, la norma prevede le seguenti sanzioni sia sull'atto che sui soggetti coinvolti:

- gli atti ed i contratti posti in essere sono nulli ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 39/2013;

- ai componenti degli organi che hanno conferito in carichi dichiarati nulli sono applicate le sanzioni previste dall'art. 18 dello stesso decreto.

P**reso atto delle norme citate, con la presente direttiva si impartiscono le seguenti disposizioni:**

1) gli uffici competenti per materia, all'atto della formazione delle commissioni per:

- l'assunzione o la selezione del personale

- la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

- la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi

- l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere verificano la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei s

oggetti individuati per il conferimento dell'incarico di componenti o segretari delle commissioni;

2) **la verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali deve essere effettuata all'atto:**

- del conferimento di incarichi dirigenziali e/o direttivi e degli altri incarichi previsti all'art. 3del d.lgs. 39/2013

- dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;

- immediatamente, con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

3) L**'accertamento dovrà avvenir**e:

- mediante acquisizione d'ufficio dei precedenti penali da parte dell'ufficio preposto all'espletamento della pratica;

- mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del DPR n. 445/2000. Successivamente occorre che sia fatta l'effettiva verifica dell'atto di nomina per gli incaricati e prima della conclusione del concorso per le commissioni.

Qualora all'esito della verifica risultino a carico del personale interessato dei precedenti penali per i delitti sopra indicati, l'amministrazione:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;

- applica le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013;

- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro Soggetto;

- qualora la situazione di inconferibilità si appalesi nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

Le Posizioni Organizzative, i Dirigenti, i Capo ufficio, per quanto di competenza, sono incaricati di curare e verificare l'esatto adempimento della presente e di riferire tempestivamente alla sottoscritta ogni eventuale problematica o disapplicazione.

RESPONSABILI	Dirigente trasporto privato
MISURA DI PREVENZIONE	Adozione di misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento dell'individuazione dei soggetti cui vengono attribuiti incarichi e poteri decisionali, verificando l'esistenza di cause di inconferibilità che possono derivare da una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora irrevocabile ossia non è ancora passata in giudicato (quindi anche in caso di condanna da parte del tribunale). Premesso che sono poche le commissioni endoprocedimentali ora previste nell'ambito delle attività amministrative provinciali. Risultano NON APPLICATE nell'ambito del trasporto privato in quanto si sottolinea che la commissione è già nominata fin dal 2010. Appare necessario rilevare che la nomina di tali persone in un momento antecedente la promulgazione delle leggi anticorruzione non

	esonera dal richiedere agli stessi almeno le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà relative alla misura in oggetto.
MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE	Dichiarazione sostitutiva atto notorietà relative alla misura in oggetto

M3) Rotazione del personale Dirigente e con funzioni di responsabilità, addetti alle aree più elevato rischio di corruzione.

La "rotazione del personale" è una misura di prevenzione della corruzione esplicitamente prevista dalla l. 190/2012 (art. 1, co. 4, lett. e), co. 5, lett. b), co. 10, lett. b)), sulla quale l'Autorità intende nuovamente soffermarsi per il rilievo che essa può avere nel limitare fenomeni di "*mala gestio*" e corruzione. Tenuto conto di alcune criticità operative che tale istituto presenta, l'Autorità nel PNA 2016, ha dedicato all'argomento un apposito approfondimento (§ 7.2) cui si rinvia. In tale approfondimento si è dato conto della distinzione fra la rotazione ordinaria prevista dalla l. 190/2012 e la rotazione straordinaria prevista dall' art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001, che si attiva successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi.

L'orientamento dell'ANAC è stato quello di rimettere l'applicazione della misura della rotazione ordinaria alla autonoma programmazione delle amministrazioni e degli altri enti tenuti all'applicazione della l. 190/2012 in modo che queste possano adattarla alla concreta situazione dell'organizzazione degli uffici, indicando ove non sia possibile applicare la misura (per carenza di personale, o per professionalità con elevato contenuto tecnico) **di operare scelte organizzative o adottare altre misure di natura preventiva con effetti analoghi (PNA 2016 § 7.2.2.).**

Tuttavia nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta da ANAC nel corso del 2016/2017, è emerso che**, di fatto, la misura, anche quando prevista nei PTPC delle amministrazioni esaminate, non è stata poi concretamente attuata né sono state adottate misure alternative in luogo della rotazione.**

Nel PNA 2017 si è reso, quindi, necessario tornare sull'argomento, invitando le amministrazioni a tener conto della misura della rotazione anche in via complementare con altre misure.

È stato, altresì, ricordato che la l. 190/2012 prevede all'art. 1, co. 14, precise responsabilità in caso di violazione delle misure di prevenzione previste nel Piano, sulle quali ANAC ha il compito di vigilare.

Nel corso del 2018 la valutazione delle segnalazioni e l'analisi dei PTPC delle amministrazioni vigilate ha, tuttavia, continuato ad evidenziare, sia negli enti di grandi dimensioni, sia negli enti di piccole dimensioni, la tendenza a non prevedere la rotazione.

Da un lato, è stata registrata la mancanza nei PTPC di un'adeguata programmazione della disciplina della rotazione e dei criteri di applicazione della stessa (individuazione degli uffici

da sottoporre a rotazione, periodicità con la quale si intende attuare la misura, caratteristiche della rotazione, e cioè se si applica una rotazione di tipo funzionale o territoriale), e la mancanza di collegamento con le altre misure di prevenzione della corruzione.

Dall'altro lato, è emerso che, anche laddove programmata in modo adeguato nei PTPC, la misura è stata poi raramente attuata, né si è fatto ricorso a misure alternative che possono produrre analoghi effetti di prevenzione della corruzione.

Inoltre, si è notato che ai rilievi effettuati dall'Autorità in fase di vigilanza sulla mancata attuazione della misura della rotazione, molte amministrazioni hanno obiettato invocando l'orientamento di fondo dell'Autorità che è quello, sopra richiamato, di affidare le modalità di applicazione della misura alla autonoma programmazione delle amministrazioni.

Sul punto è opportuno ricordare che l'autonoma determinazione circa le modalità di attuazione della misura non significa non tenere conto delle previsioni della l. 190/2012 e delle indicazioni fornite nel PNA 2016.

Si rinnova, quindi, la raccomandazione alle amministrazioni e agli enti di **osservare una maggiore attenzione sia nella programmazione della misura** da effettuare nel PTPC, sia nell'applicazione concreta della stessa.

Analogamente, nel corso del 2018 è stata registrata la tendenza da parte delle pubbliche amministrazioni a non dare attuazione alla c.d. rotazione "*straordinaria"* (cfr. PNA 2016 § 7.2.3) da applicarsi successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi.

Tale forma di rotazione è disciplinata nel d.lgs. 165/2001, art. 16, co. 1, lett. l-quater, secondo cui «*I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*».

Si ricorda che al fine di stabilire l'applicabilità della rotazione straordinaria al singolo caso, l'amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza; a) dell'avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, ivi inclusi i dirigenti, b) di una condotta, oggetto di tali procedimenti qualificabile come "corruttiva" ai sensi dell'art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001.

La valutazione della condotta del dipendente da parte dell'Amministrazione è obbligatoria. L'amministrazione è tenuta alla revoca dell'incarico dirigenziale ovvero al trasferimento del dipendente ad altro ufficio nel momento in cui, all'esito della valutazione effettuata, rilevi che la condotta del dipendente oggetto del procedimento penale o disciplinare sia di natura corruttiva (art. 16, co. 1, lett. l-quater, d.lgs. 165/2001). Si ribadisce che l'elemento di particolare rilevanza da considerare ai fini dell'applicazione della norma è quello della motivazione adeguata del provvedimento con cui viene disposto lo spostamento.

Nel caso di personale non dirigenziale, la rotazione si traduce in una assegnazione del dipendente ad altro ufficio o servizio, mentre per il personale dirigente comporta la revoca dell'incarico dirigenziale (motivo per cui la legge prevede una motivazione rafforzata) e, se del caso, l'attribuzione di altro incarico.

L'art. 16, co. 1, lett. l-quater, del d.lgs. 165/2001 non indica in presenza di quali reati si dia luogo alla rotazione straordinaria.

L'Autorità, vista l'atipicità del contenuto della condotta corruttiva indicata dalla norma e, in attesa di chiarimenti da parte del legislatore, ha ritenuto (cfr. PNA 2016 § 7.2.3.) di poter considerare potenzialmente integranti le condotte corruttive anche i reati contro la pubblica amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I «*Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione*», nonché quelli indicati nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Oltre ai citati riferimenti, più in generale, l'amministrazione potrà porre a fondamento della decisione di far ruotare il personale la riconduzione del comportamento posto in essere a condotta di natura corruttiva e dunque potranno conseguentemente essere considerate anche altre fattispecie di reato (PNA 2016, § 7.2.3, pag. 32).

RESPONSABILI	*I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*».
MISURA DI PREVENZIONE	Pianificazione dei sistemi di rotazione, in particolare delle banche dati e dell'utenza front-office; Analisi dell'organizzazione in merito alla rotazione dei Dirigenti; Verifica del grado di applicazione ed efficacia delle misura prevista nel 2018 sotto il profilo delle criticità organizzative. *I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*».

	Individuare postazioni, in cui il livello di utenza richiede una rotazione delle banche dati .
MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE	Chiedere alla Direzione PIANO ANALITICO: SETTORE – AREA – UFFICIO. Rotazione prevista come e dove.

M4) Incompatibilità successiva (PANTOUFLAGE)

La disciplina sul divieto di *pantouflage* si applica innanzitutto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuate all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001. Si evidenzia che una limitazione ai soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato sarebbe in contrasto con la *ratio* della norma, volta a evitare condizionamenti nell'esercizio di funzioni pubbliche e sono pertanto da ricomprendersi anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo (cfr. parere ANAC AG/2 del 4 febbraio 2015).

Si evidenzia, inoltre, che il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.

Tale linea interpretativa emerge chiaramente dalla disciplina sulle incompatibilità e inconferibilità di incarichi, laddove l'ambito di applicazione del divieto di *pantouflage* è stato ulteriormente definito. L'art. 21 del d.lgs. 39/2013 ha, infatti, precisato che ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-*ter,* del d.lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Si è inteso così estendere la sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti pubblici, rafforzando la finalità dell'istituto in argomento quale presidio del rischio corruttivo.

Secondo una lettura in senso ampio della norma e coerentemente a quanto specificato all'art. 21 cit., si sottolinea che il divieto di *pantouflag*e è da riferirsi non solo ai dipendenti degli enti pubblici non economici (già ricompresi fra le pubbliche amministrazioni) ma anche ai dipendenti degli enti pubblici economici, atteso che il d.lgs. 39/2013 non fa distinzione fra le due tipologie di enti (come rilevato dal Consiglio di Stato).

I dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. di cui all'art. 1 comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della P.A: svolta attraverso i medesimi poteri.

RESPONSABILI	
MISURA DI PREVENZIONE	NEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE INSERIRE CLAUSOLA "LIMITATIVA" che stabilisca l'impossibilità/divieto di prestare attività lavorativa a titolo di lavoro subordinato o a titolo di lavoro autonomo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, a prescindere dalla causa di cessazione dello stesso, nei confronti dei soggetti privati che dovessero risultare destinatari di provvedimenti o contratti adottati o conclusi con l'apporto decisionale del dipendente NEI BANDI DI GARA O NEGLI ATTI PRODROMICI AGLI AFFIDAMENTI, ANCHE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, INSERIMENTO DI CONDIZIONE SOGGETTIVA: 1.di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad *ex* dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 2. Esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la condizione di cui sopra.
MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE	L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (da pubblicare su sito ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013). In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'art. 17 d.lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le

	sanzioni di cui all'art. 18, d.lgs. n. 39/2013. Se la situazione di inconferibilità si manifesta durante il corso del rapporto, il responsabile della prevenzione effettua la contestazione all'interessato e vigila affinché il dirigente sia rimosso dall'incarico

Nella "Relazione riepilogativa dell'attività di prevenzione della corruzione svolta nell'anno 2018" la scrivente ha evidenziato che: "E' impossibile controllare se sono stati impiegati pensionati della P.A. nelle attività imprenditoriali oggetto di contratto, per cui tranne casi di piccoli artigianati, occorre affidarsi alla parola degli imprenditori. **La Misura si rileva insufficiente all'origine**."

M5) Obblighi di verifica antiriciclaggio

P.N.A. 2016- Orientamenti internazionali *1. Valorizzazione dei collegamenti tra disciplina anticorruzione e antiriciclaggio.*

Al fine di valorizzare i collegamenti tra la disciplina anticorruzione e antiriciclaggio, è stato proposto di integrare il par. 1- *Orientamenti internazionali* con i riferimenti alla IV direttiva antiriciclaggio dell'UE, alle 40 raccomandazioni emanate dal GAFI, alla recente valutazione del sistema antiriciclaggio italiano condotta dal Fondo monetario internazionale per conto del GAFI, alla Convenzione delle Nazioni Unite di Merida del 2003 (UIF).

Il **Decreto Legislativo 90/2017** ha chiarito che gli **obblighi antiriciclaggio** coinvolgono le amministrazioni competenti allo svolgimento dei compiti di amministrazione o di controllo con riguardo:
A) *i procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazioni o concessioni*;
B) *le procedure di scelta del Contraente per l'affidamento di lavori/forniture/*secondo le disposizioni di cui al Codice *dei contratti pubblici*);
C) *i procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni/contributi/sussidi/ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed Enti pubblici e privati.*
Il **Dlgs.231/2007** per consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio, ha previsto che le **Pubbliche Amministrazioni** debbano comunicare all**'Uif** dati ed informazioni riguardanti *le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale*. In questo contesto, **l'Uif,** dopo aver consultato il **Comitato di**

sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità ed i termini della relativa comunicazione, nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle *operazioni sospette.*

Nello specifico, il **documento** in pubblicazione è formato da diverse disposizioni (**articoli da 1 a 12)** e da un allegato contenente gli **indicatori di anomalia** elaborati al fine di agevolare l'individuazione delle *operazioni sospette* da parte degli **uffici della Pubblica amministrazione**.

I primi articoli richiamano le regole per individuare gli **indicatori di anomalie**, che attengono ad aspetti sia soggettivi (*connessi all'identità od al comportamento del soggetto cui si riferisce l'operazione)* che oggettivi. Alcuni sono di carattere generale, altri più specifici per i vari settori di attività (*appalti e contratti pubblici, immobili e commercio, finanziamenti pubblici..).*

Gli **articoli da 3 a 10** dettano le indicazioni relative alle modalità di invio della comunicazione all'**Uif**. *E' da evidenziare una semplificazione delle regole sulle modalità e sul contenuto delle comunicazioni rispetto a quelle vigenti per le segnalazioni di operazioni sospette inviate dalle altre categorie di destinatari degli obblighi.*

Per ultimo, gli **articoli 11 e 12** disciplinano i rapporti tra l'**Uif** ed il Soggetto delegato da ciascuna **Pubblica Amministrazione** a valutare e trasmettere le comunicazioni. Le **Pubbliche Amministrazioni** dovranno individuare, con un provvedimento formalizzato, un **Gestore** quale Soggetto delegato nel compito sopraindicato.

Nella Provincia di Pesaro e Urbino è' stato individuato, con decreto presidenziale n. 255/2018, il Responsabile Antiriciclaggio nella persona del Dott. Fabio Baccheschi, quale gestore delle segnalazioni antiriciclaggio.

RESPONSABILI	Soggetto Delegato dalla P.A.
MISURA DI PREVENZIONE	Applicazione D.L. 90/2017: Controlli a sorteggio specifico riguardanti: A) *i procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazioni o concessioni*; B) *le procedure di scelta del Contraente per l'affidamento di lavori/forniture/*secondo le disposizioni di cui al Codice *dei contratti pubblici*); C) *i procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni/contributi/sussidi/ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed Enti pubblici e privati.*
MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE	Referto annuale da inviare al R.P.C. riguardante le operazioni di sorteggio sopra specificate, **comunicare modalità e le linee operative con**

	le quali intenderà effettuare le operazioni di vigilanza all'interno dell'Ente. Segnalare operazioni sospette.

M6) Concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributo, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Questo processo si sostanzia nella concessione ed erogazione a soggetti pubblici, di benefici economici per l'esecuzione di opere pubbliche tramite stipula di convenzione.

RESPONSABILI	Dirigenti – P.O.
MISURA DI PREVENZIONE	**Non vengono individuati in forma chiara quei contributi marginali erogati utilizzando fondi di terzi per aree legate alla tutela dell'ambiente e alla programmazione scolastica:** Controllo della motivazione nell'atto di concessione riguardo l'utilizzo del beneficio economico realizzando intervento diversi da quelli oggetto di finanziamento, di uso di falsa documentazione e di dichiarazione mendace per ottener le agevolazioni: Delibera di concessione e determina di erogazione.
MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE	Controllo successivo di regolarità amministrativa.

M7) Piano anticorruzione e la sezione trasparenza

Il PTPCT (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) è:

a. lo strumento di definizione delle strategie e di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione a livello organizzativo;

b .deve essere interpretato come un'opportunità di cambiamento reale, d'innovazione dei processi organizzativi e di rafforzamento della capacità di prevenzione e contrasto della corruzione; non deve configurarsi come un mero adempimento burocratico;

c. deve contenere un'analisi e valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e, su tali basi, indicare le azioni volte a prevenire tale rischio;

d. deve basarsi su un'idonea metodologia di analisi e valutazione dei rischi e deve sviluppare una puntuale programmazione delle attività, indicando le aree di rischio generali, gli eventi rischiosi specifici, le misure da implementare, i responsabili per l'attuazione di ogni misura e i relativi tempi;

e. deve prevedere obiettivi e azioni in grado di incidere significativamente sulla mitigazione del rischio di corruzione, favorendo dunque l'efficace attuazione della normativa anticorruzione e consentendo un costante monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi attuati.

Con Decreto presidenziale n, 1 del 19 gennaio 2016 è stato attribuito al Dott. Andrea Pacchiarotti la titolarità dell'incarico di Responsabile della trasparenza della Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di responsabile della trasparenza:

a) dovrà effettuare, entro i termini indicati dalla legge, gli adempimenti previsti dalla normativa ed in particolare quelli stabiliti dall'art.43 del d.lgs.33/2013;

b) **dovrà operare raccordandosi organizzativamente e coordinando le proprie attività con il Responsabile della prevenzione della corruzione**, Segretario generale, Avv. Rita Benini;

c) potrà avvalersi, per l'adempimento dei propri compiti, dell'Ufficio 5.1.3. Affari Generali eventualmente supportato da professionalità afferenti agli ambiti informatico, giuridico e comunicativo.

RESPONSABILI	RPC– DIRIGENTI – P.O.- Responsabile della trasparenza
MISURA DI PREVENZIONE	Misure previste nel PTPC e nella Sezione Trasparenza
MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE	Controllo di primo livello: Report semestrali - – Controlli di secondo livello – Monitoraggio previsti nella Sezione Trasparenza. Controllo con link informatizzato.

M8) Coordinamento fra gli strumenti di programmazione dell'Ente.

La legge 190/2012, prevede che «l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione» (art. 1, co. 8, come sostituito dal d.lgs. 97/2016).

Tali obiettivi devono altresì essere coordinati con quelli previsti in altri documenti di programmazione strategico-gestionale adottati dalla Provincia ivi inclusi, quindi, Piano della Performance e Documento Unico di Programmazione.

Quest'ultimo, nuovo documento contabile introdotto dal d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (successivamente integrato con il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126), è stato adottato dalla generalità degli enti locali a partire dal 2015.

La Provincia di Pesaro e Urbino già nell'anno 2017 ha proceduto al coordinamento degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza con il piano delle performance.

1) Attuazione e rispetto del Piano di prevenzione della corruzione sulla base degli obiettivi e delle misure di contenimento del rischio disposte dallo stesso per l'anno in corso;

garantire inoltre un elevato standard degli atti amministrativi sotto il profilo tecnico burocratico.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi di performance sarà oggetto di valutazione dell'attività dei responsabili dei servizi svolta nel 2017.

Per l'anno 2019 il RPC procederà alla riproposizione con aggiornamento degli obiettivi nel piano della performance, tali obiettivi saranno altresì inseriti nel D.U.P. in apposita sezione.

RESPONSABILI	RPC – Responsabile Trasparenza – Dirigenti – P.O.
MISURA DI PREVENZIONE	Inserimento degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza con il Piano della performance
MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE	Grado di raggiungimento degli obiettivi di performance evidenziati in un report annuale dal Nucleo interno di valutazione, al RPC.

M9) Incompatibilità.

Divieto di cumulo nello stesso soggetto, di incarichi dirigenziali interni ed esterni e di cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni.

RESPONSABILI	Dirigenti che attribuiscono l'incarico – S.G.
MISURA DI PREVENZIONE	Verifica preventiva di assenza di cause inconferibilità con dichiarazione di affidamento incarichi.
MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE	Report da inviare all'RPC e al Nucleo di valutazione.

Come ravvisato nella "Relazione riepilogativa dell'attività di prevenzione della corruzione svolta nell'anno 2018", la Misura è di stampo amministrativo ravvisabile nella stessa natura della M1). L'incompatibilità ed inconferibilità verificate in via preventiva vengono attuate con precisione e severità da tutti i servizi la cui attività richiede tali verifiche.

M10) Direttive in ordine alla disciplina dell'attribuzione di incarichi dirigenziali e disciplina degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici

MISURA APPLICATA

L'articolo 53, comma 3 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 prevede che "con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2".

In base all'articolo 1, comma 60, della legge n. 190/2012, in sede di Conferenza unificata vengono definiti gli adempimenti e i termini per l'adozione di norme regolamentari relativi all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici.

Tale disciplina risulta già prevista nell'ambito del Regolamento provinciale degli uffici e servizi.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, di concerto con il **Responsabile delle risorse umane**, verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013. Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione ovvero l'ente pubblico economico ovvero l'ente di diritto privato in controllo pubblico provvedono a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 decreto legislativo n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che:

1. negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
2. i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico.

I singoli dirigenti verificano la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi.

Il controllo deve essere effettuato:

1. all’atto del conferimento dell’incarico;
2. annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione contesta la circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, verifica che il Dirigente responsabile della spesa:

1. negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi inserisca espressamente le cause di incompatibilità;
2. i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto.

RESPONSABILI	RPC- DIRIGENTI - RESPONSABILE RISORSE UMANE
MISURA DI PREVENZIONE	Negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento e i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all’atto del conferimento dell’incarico. **Misura già predisposta dalla P.O. “Trattamento giuridico del personale” Apposita modulistica dell’INTERPELLO**
MONITORAGGIO DELL’APPLICAZIONE	L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, pubblicata sul sito dell’amministrazione o dell’ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013). Il controllo deve essere effettuato: - all’atto del conferimento dell’incarico; -annualmente e su richiesta nel corso del rapporto. Il RPC, **verifica** che il Dirigente responsabile della spesa:

	negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi **inserisca** espressamente le cause di incompatibilità; - i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto, **predisposto un nuovo modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'insussistenza delle condizioni ostative al conferimento dell'incarico dirigenzial**e

M11) Direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione agli uffici.

MISURA APPLICATA IN VIA PREVENTIVA.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013, la Provincia, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione, di concerto con il Responsabile delle risorse umane, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

• all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;

• all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013;

• all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;

• all'entrata in vigore dei citati articoli 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (articolo 20 decreto legislativo n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, la Provincia di Pesaro e Urbino:

• si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;

• applica le misure previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013;

• provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 39/2013, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’articolo 18 del medesimo Decreto. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, di concerto con il Responsabile delle risorse umane, procede a:

• effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;

• far inserire negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative al conferimento;

• adeguare i regolamenti dell'Ente sulla formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di concorso.

RESPONSABILI	RPC – RESPONSABILE RISORSE UMANE
MISURA DI PREVENZIONE	Accertamento sui precedenti penali mediante acquisizione d’ufficio, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (articolo 20 decreto legislativo n. 39 del 2013). Modello dichiarazione sostitutiva; Effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo; Far inserire negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative al conferimento; Adeguare i regolamenti dell'Ente sulla formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di concorso. **Si effettuano già Controlli d’Ufficio, per il tramite del Casellario giudiziale, sull’assenza delle condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del**

	codice penale.
MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE	**Verifica d'Ufficio** del numero delle attribuzioni degli incarichi all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorsi; 1. all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013; 2. all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001; 3. all'entrata in vigore dei citati articoli 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

M12) La nuova disciplina della dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistelblowing).

"*Comunicato del Presidente del 5 settembre 2018*

Indicazioni per la miglior gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità effettuate dai dipendenti pubblici nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-*bis****,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d.** whistleblowers)*

L'articolo 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179 ha introdotto significative novità alla precedente disciplina normativa sulla tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti o irregolarità commessi nell'ambito della amministrazione di appartenenza, finalizzate a rafforzarne l'efficacia. La normativa riconosce nuovi e più incisivi poteri in materia all'Autorità nazionale anticorruzione. L'impegno del legislatore di rafforzare l'efficacia della presente misura di prevenzione della corruzione e quello dell'Anac di dare celere ed efficace applicazione alla disciplina legislativa sarebbe tuttavia compromesso senza la proficua collaborazione sia dei segnalanti - chiamati a sollecitare, con il potere di impulso che la legge riconosce loro, l'intervento dell'Autorità a tutela dell'integrità della amministrazione pubblica - sia delle amministrazioni pubbliche e degli enti di cui al comma 2, dell'art. 54-bis.

I. Indicazioni ai segnalanti

1. Ai fini di assicurare l'efficacia dell'istituto, l'ANAC, da parte propria, conformemente alla disposizione di cui al comma 5, dell'art. 54-bis, ***utilizza un protocollo di crittografia*** *che garantisce una rafforzata tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata. Essa consente al segnalante di dialogare in modo spersonalizzato e rapido con l'Autorità e alla Autorità medesima di svolgere un costante monitoraggio sul processo di gestione della segnalazione, nonché di esercitare in modo più efficace i poteri che il legislatore le riconosce.*

2. Per le ragioni sopra indicate si suggerisce al segnalante l'utilizzo del modulo presente sulla piattaforma informatica, la quale assicura priorità alla trattazione delle segnalazioni oltre ad una maggiore riservatezza.

A tale ultimo riguardo, in caso di segnalazioni cartacee inviate mediante posta o consegnate brevi manu all'ufficio protocollo dell'Autorità, si suggerisce di indicare sul plico la specifica locuzione "Riservato – Whistleblowing" o altre analoghe. Le segnalazioni prive di detta locuzione potrebbero non essere protocollate nel registro riservato predisposto dall'Anac: ne conseguirebbe, in tal caso, l'impossibilità di catalogarle e istruirle come segnalazioni ai sensi dell'art. 54-bis.
Si ricorda che non possono essere prese in considerazione, alla luce delle tutele predisposte dall'art. 54-bis, le segnalazioni prive degli elementi ritenuti essenziali, quali, l'identità del segnalante, la sua qualifica, il periodo temporale in cui si è verificato il fatto, la descrizione dei fatti, quelle accompagnate da una descrizione tale da non consentire la comprensione dei fatti segnalati o corredate da documentazione non appropriata o inconferente.
Ugualmente accade per le segnalazioni contraddistinte da manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione (come da art. 1, co. 1, l. 179/2017), estranee alla sfera di competenza dell'Autorità (come da Comunicato del Presidente del 27 aprile 2017), connotate, dunque, da manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione della sanzione, finalità palesemente emulativa.

4. L'Autorità auspica che il segnalante, nel proprio interesse, voglia tenere l'Autorità costantemente aggiornata in merito all'evoluzione della vicenda segnalata, soprattutto quando quest'ultima non sia più connotata dal carattere di attualità (cessazione delle misure organizzative discriminatorie, annullamento in autotutela di bandi di gara illegittimi, ecc.).
Al fine di garantire l'attualità della segnalazione si suggerisce, altresì, al segnalante, di presentare nuovamente le segnalazioni anteriori alla data di entrata in vigore della legge n. 179/2018 (29 dicembre 2017), e di farlo soltanto se esse corrispondono ai presupposti applicativi della novellata disposizione di cui all'art. 54-bis e permanga l'interesse a segnalare.
Le comunicazioni aventi ad oggetto misure ritenute ritorsive, pervenute all'Anac prima del 29 dicembre 2017, saranno trattate solo nel caso in cui dette misure siano state reiterate e comunicate all'Autorità dopo l'entrata in vigore del nuovo quadro normativo. Anac non ha

competenza in ordine agli atti ritorsivi adottati prima della modifica normativa dell'istituto del whistleblowing.
Alla luce di quanto precede, si comunica che l'Autorità, a far data dalla pubblicazione del presente Comunicato sul sito istituzionale, intende archiviate le comunicazioni pregresse non reiterate nei termini sopra evidenziati e le segnalazioni che abbiano perso il carattere di attualità."

II. Indicazioni alle amministrazioni pubbliche e agli enti di cui all'art. 54-bis, co. 2, d.lgs. 165/2001

Un rapido ed efficace intervento dell'Autorità sugli illeciti o irregolarità rilevate dai segnalanti è assicurato anche dalla collaborazione delle pubbliche amministrazioni e degli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 54-bis. Nel più ampio spirito di collaborazione tra l'Anac e i soggetti coinvolti nell'applicazione dell'istituto, a essi si richiede, quindi, di:

1. fornire un sollecito riscontro, con chiarezza e completezza, alle richieste dell'Autorità in merito a notizie, informazioni, atti e documenti utili alla gestione della segnalazione;

2. adempiere all'obbligo previsto dalla normativa in materia di trasparenza concernente l'aggiornamento dei dati relativi al nominativo del RPCT (e alla sua PEC) nella sezione "Amministrazione Trasparente", tenuto conto che l'interlocutore principale dell'Autorità nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione o ente è il suo RPCT."

Con il sopra riportato comunicato del Presidente l'ANAC ha inteso porre alcun indicazioni operative. L'Autority evidenzia l'efficacia in termini di garanzia di riservatezza del nuovo strumento di segnalazione, operante a mezzo della piattaforma informatica. Per quanto riguarda le segnalazioni cartacee inviate a mezzo posta o consegnate a mano all'ufficio protocollo dell'Autorità è raccomandata l'indicazione sul plico della chiara locuzione. "Riservato – Whistleglowing". O analoghe brevi espressioni. Incartamenti privi di tale o analoga frase identificativa, potrebbero non essere protocollati nell'apposito registro riservato dell' Autorità, con il risultato dell'impossibilità di avviare correttamente le procedure.

Analisi delle segnalazioni pervenute, affidamento dei sistemi di tutela della comunicazione.

La vigilanza sul segnalante.

L'accesso ai dati personali contenuti o connessi a segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di illeciti può avvenire solo se vengono garantite specifiche misure di sicurezza ovvero con l'autorizzazione del Garante Privacy. Lo prevede l'articolo 2-undecies del decreto legislativo 101 del 10 agosto 2018, pubblicato il 4 settembre sulla Gazzetta ufficiale con il quale vengono dettate

disposizioni per l'adeguamento alla normativa nazionale alle disposizioni del regolamento del parlamento europeo e del Consiglio.[7]

Il ddl. "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione", introduce:[8]

- l'Agente sotto copertura per scoprire la corruzione e i reati contro la P.A. e irrigidimento delle sanzioni contro chi commette questi reati;
- introduzione del divieto, per i condannati per reati di corruzione di contrattare con la P.A.
- introduzione di sconti di pena e di una speciale clausola di non punibilità per chi denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e individuare eventuali responsabili;
- confisca dei beni in caso di amnistia o prescrizione intervenuta in gradi successivi al primo.

Successivamente al comunicato sopra riportato, 'Autorità Nazionale Anticorruzione ha posto in pubblica consultazione lo **schema di Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing).**

Il Regolamento delinea in particolare:

- le modalità di presentazione delle segnalazioni, al fine di assicurare sia la massima tutela della riservatezza dell'identità del segnalante sia la tempestività e l'efficienza dell'intervento dell'Autorità;
- l'ordine di priorità da assegnare alle comunicazioni e alle segnalazioni nelle distinte ipotesi di violazioni delle norme poste a tutela dei whistleblowers, di cui all'art. 54 bis, comma 6;
- le modalità attraverso le quali si svolge l'azione sanzionatoria, con l'indicazione dei termini, dei soggetti, delle modalità di attivazione e di espletamento del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni;
- un adeguato bilanciamento tra l'esigenza di massima celerità dell'intervento dell'Autorità e le garanzie procedimentali;
- un adeguato livello di accountability e trasparenza mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità dei provvedimenti conclusivi adottati sulle fattispecie segnalate.

7 (Vedi Italia Oggi 5 settembre 2018)

8 http:// il governo.it/approfondimento/lotta-alla-corruzione-approvato-il-disegno-di-legge.

RESPONSABILI	R.P.C. - Responsabile Ufficio procedimenti Disciplinari
MISURA DI PREVENZIONE	Applicazione Misura n. 1/2018 del RPC "*Atto organizzativo concernente la procedura per la segnalazione di illeciti*".
MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE	Regolari segnalazioni pervenute.

P*er la piattaforma informatica ci si riserva di acquisire ulteriori informazioni, verifiche, ritenendo per il momento sufficiente il sistema adottato, riservando ulteriori approfondimenti o applicazioni.*

M13) Società ed enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

Misura n. 2/2014 S.G. "Verifica adempimenti relativamente al Piano di prevenzione della corruzione e al Codice di Comportamento dei dipendenti".

PNA 2018: Con Linee guida approvate con determinazione n. 1134/2017, cui si rinvia per indicazioni di dettaglio, l'Autorità ha precisato le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza **che le società e gli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni** sono tenuti ad attuare successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Con riguardo a detti soggetti l'Autorità ha già avuto modo di svolgere le prime attività di vigilanza, in particolare sulla trasparenza, a fronte di segnalazioni ricevute. È in questa sede utile rammentare che entro lo scorso 31 gennaio 2018, in concomitanza con la scadenza del termine per l'adozione dei PTPC, le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all'art. 2-bis, co. 2, lett. b) e c), d.lgs. 33/2013, erano tenuti ad adottare le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012, in un documento unitario che tiene luogo del PTPC. Ove adottato il modello 231, tali misure sono unite in un unico documento con quelle del modello 231 (cfr. PAR 3. della Delibera ANAC 1134/2017; nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT); applicare gli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, con i limiti della compatibilità; dotarsi di una disciplina interna per il riscontro delle istanze di accesso generalizzato; provvedere alla delimitazione delle attività di pubblico interesse negli enti di diritto privato partecipati. Analogamente, entro lo scorso 31 gennaio 2018, le società a partecipazione pubblica non di controllo di cui all'art. 2-bis, co. 3, primo periodo, d.lgs. 33/2013, in relazione alle attività di pubblico interesse svolte, erano tenute ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicazione e accesso civico "semplice" e ad assicurare l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato nei confronti di attività di pubblico interesse, con riferimento a dati e documenti non già pubblicati sul sito della società. Giova ricordare che entro il 31 gennaio 2018 anche le amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti dovevano adeguare i propri PTPC alle indicazioni contenute nella determinazione ANAC n. 1134/2017 alla luce dei compiti di vigilanza e di impulso ad esse attribuiti. Diversi termini per l'attuazione del regime di trasparenza sono stati previsti per le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità

giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013). **Le Linee guida hanno precisato, infatti, che l'adeguamento alle misure di trasparenza disposte per tali soggetti (le medesime applicabili alle società a partecipazione pubblica non di controllo) doveva avvenire entro il 31 luglio 2018, salvo il riallineamento definitivo entro il 31 gennaio 2019. Da tale data, pertanto, l'Autorità avvierà la vigilanza anche su tali enti.**

RESPONSABILI	P.O. Partecipate
MISURA DI PREVENZIONE	- Applicazione Misura S.G. n. 2/2014; - Piano Straordinario di razionalizzazione predisposto nel 2018[9]. "Revisione periodica dell' obbligo di alienazione delle partecipate fuori legge nelle società con bilanci in nero entro il prossimo 31 dicembre con riferimento alle partecipate detenute alla fine del 2017 ed annualmente aggiornata. (*Linee guida Mef, di concerto con la Corte dei Conti*)."
MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE	- Comunicazione al RPC del link al sito in cui ogni Società partecipata ha pubblicato il PTPCT ed il codice di comportamento adottati; - Piano straordinario di razionalizzazione.

M14) Il monitoraggio: tempi e modalità di controllo dell'efficacia del Piano

Il processo di gestione del rischio si completa con il monitoraggio finalizzato alla verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate e, quindi, alla eventuale individuazione e messa in atto di ulteriori strategie e misure.

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012, entro il 15 dicembre di ogni anno il RPCT dà conto del monitoraggio ne**ll'ambito della relazione sull'attività svolta pubblicata sul sito istituzionale.**

Resta fermo che, qualora l'organo di indirizzo politico lo richieda oppure il Responsabile stesso lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce direttamente sull'attività svolta.

9 *(da Italia oggi 27 novembre 2018).*
"La Revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche a tutto tondo".
Le linee-guida appena pubblicate dal Mef, di concerto con la Corte dei conti, forniscono alcuni importanti chiarimenti in merito alla portata dell' adempimento in scadenza a fine anno, precisando come esso sia obbligatorio in una serie di casi che erano rimasti dubbi in occasione del piano straordinario di razionalizzazione predisposto nel 2018.

Validità ed efficacia

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2019-2021 costituisce una rafforzata elaborazione della materia, soggetta ad una sua naturale evoluzione, con cui la Provincia di Pesaro e Urbino definisce la propria strategia di prevenzione, fornendo la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicando gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo.

Il presente documento costituisce espressione della volontà dell'Amministrazione di perseguire la legalità dell'azione amministrativa, attraverso l'adozione delle misure idonee a contrastare il rischio di comportamenti illeciti o di eventuali forme di abuso nell'esercizio della funzione amministrativa, anche attraverso la garanzia di trasparenza.

RESPONSABILI	RPC – Responsabile Trasparenza
MISURA DI PREVENZIONE	Processo di gestione del rischio, efficacia delle misure di prevenzione adottate e, quindi, alla eventuale individuazione e messa in atto di ulteriori strategie e misure.
MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE	Controlli di primo e di secondo livello: Relazione annuale dell'attività svolta . Scheda ANAC relazione annuale RPC.

M15) Sezione trasparenza: tempi e modalità di controllo dell'efficacia del Piano della Trasparenza.

RESPONSABILI	Responsabile della Trasparenza
MISURA DI PREVENZIONE	- Adempimenti obblighi di pubblicazione (ove previsti). - Relazione annuale riassuntiva del responsabile della trasparenza da inviare al RPC, sullo stato di attuazione del programma in concomitanza con la relazione sull'attività svolta per la Prevenzione ed il contrasto della corruzione e la trasparenza del RPC entro il 15 dicembre di ogni anno).
MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE	Verifica periodica della pubblicazione dei singoli obblighi "in scadenza" facenti carico ad un unico responsabile. Relazione annuale riassuntiva.

M16) Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico

D.Lgs 97/2016

Misura n. 2/2017 S.G. “Obiettivo accesso civico trasparenza e privacy” - D.Lgs 97/2016

ANAC - Comunicato dell’autorità: “L’istituto dell’accesso civico consente a chiunque il diritto di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni hanno omesso la pubblicazione prevista dalla normativa vigente. Per l’esercizio dell’accesso civico **la richiesta deve essere presentata al Responsabile della trasparenza** e, in caso di ritardo o di mancata risposta, al titolare del potere sostitutivo (cfr. art.5 del d.lgs. 33/2013). L’accesso civico va tenuto distinto dal diritto di accesso ai documenti amministrativi, la cui disciplina è contenuta nella l. 241/1990, ed è differente rispetto all’accesso civico (cfr. capo V della l. 241/1990 e FAQ n. 2.6 e n. 2.7 pubblicate sul sito dell’Autorità in materia di trasparenza). Eventuali segnalazioni in ordine a disfunzioni del procedimento di accesso agli atti, dunque, non devono essere trasmesse all’ANAC, che non ha competenze in materia, ma ai soggetti specificamente indicati nella legge n.241/1990, art. 25. La Delibera ANAC n. 50/2013 prevede che nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità siano indicate anche le “misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico”. **Il Piano Nazionale Anticorruzione considera l’accesso civico uno degli strumenti di perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa ai fini della prevenzione della corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa**”.

RESPONSABILI	Responsabile trasparenza
MISURA DI PREVENZIONE	- Adeguamento degli strumenti regolamentari vigenti; Predisposizione di apposita modulistica per le richieste di accesso civico; - Istituzione raccolta organizzata da pubblicare sul sito dell’amministrazione degli accessi (ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 e Linee guida A.N.AC - Delibera n. 1309/2016)
MONITORAGGIO DELL’APPLICAZIONE	Il Registro degli accessi oltre ad essere funzionale per il monitoraggio sull’accesso generalizzato, può essere utile perché in questo modo si rendono noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l’accesso in una logica di semplificazione delle attività.

M17) Coordinamento con il ciclo della performance

L'ANAC chiarisce che l'amministrazione è tenuta a porre in essere un'accurata analisi per le redazione del Piano della performance, Tali analisi "sono utili anche per il PTPC (si veda il caso dell'analisi di contesto interno laddove è richiesto un esame della struttura organizzativa o la stessa mappatura dei processi) e viceversa (il caso dell'individuazione dei responsabili delle misure e dei loro obiettivi nel PTPC è necessario sia considerato in termini di performance individuale e di struttura nel Piano delle performance)".

L'Autorità ritiene che" la necessità di ottimizzare le analisi e i dati a disposizione delle amministrazioni non può condurre ad un'unificazione tout-court degli strumenti programmatori, stanti le diverse finalità e le diverse responsabilità connesse. Proprio di queste differenze deve essere data chiara evidenza da parte delle amministrazioni".

I**nfatti " il PTPC ciò che rileva è,** da un lato, **la gestione del rischio e la chiara identificazione delle misure di prevenzione della corruzione anche in termini di definizione di tempi e di responsabilità,** dall'altro, **l'organizzazione dei flussi informativi per la pubblicazione e i relativi responsabili per l'attuazione della trasparenza."**

RESPONSABILI	RPC – P.O. - Dirigente.
MISURA DI PREVENZIONE	In coerenza con il PTPCT 2018-2010 per l'anno 2019 dovranno essere formulati obiettivi di PEG, in stretto collegamento con la programmazione strategica dell'amministrazione espressa nel DUP, in coerenza con quanto già contenuto nel presente Piano per tutti i dirigenti.
MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE	- Relazione sulla performance – PTPCT

M18) La formazione del personale

Misura n. 5/2016 del S.G."Formazione del personale"

La formazione riveste un'importanza strategica nel ridurre il "*rischio corruzione e illegalità*" sia nei procedimenti sia, in genere, nell'attività amministrativa e di natura privatistica dell'amministrazione.

E', altresì, strumento necessario a promuovere e favorire la diffusione e il consolidamento della *cultura dell'etica e della legalità* nella pubblica amministrazione.

RESPONSABILI	RPC – Dirigenti – P.O.
MISURA DI PREVENZIONE	Ciclo di web-binar già registrato, da consultare on-line, entro un dato periodo di tempo, dalla

	propria postazione di lavoro.
MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE	Test di monitoraggio.

M19) Illecito disciplinare - Sanzioni

l Responsabile della Prevenzione della Corruzione, risponde ai sensi dell'art. 1, commi 12, 13 e 14 primo periodo, della L. 190/2012. Ai sensi dell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal presente piano costituisce illecito disciplinare.

I ritardi degli aggiornamenti dei contenuti informatici sono sanzionati a carico dei dirigenti e a cascata dei responsabili dei Servizi connessi.

Per le responsabilità derivanti dalla violazione del codice di comportamento si rinvia all'art 54 D.Lgs. 165 del 30.03.2001 e ss.mm. e ii. (codice di comportamento), le violazioni gravi e reiterate comportano l'applicazione dell'art 55-quater del D.Lgs.165/2001

Regolazione, vigilanza e sanzioni in materia di anticorruzione.

Ciascuna amministrazione è obbligata, a pena di sanzione amministrativa che grava sui loro vertici, a predisporre un proprio piano, coerente con le indicazioni del Piano nazionale, che sviluppi la propria azione di "gestione del rischio" corruzione, adattando le indicazioni nazionali da tradursi in previsioni dettagliate e vincolanti. Le scelte fatte saranno poi verificate e migliorate anno per anno, ma soprattutto "testate" dall'esperienza.

L'approccio più recente adottato dall'Anac con il secondo Piano nazionale del 2016 è una sempre maggiore "specializzazione" delle misure; le indicazioni fornite vanno mirate in relazione ai fattori di rischio connessi ad ambiti individuati, per coniugare due obiettivi: "alleggerire" e semplificare i piani di prevenzione, evitando che siano un insieme ponderoso di proceduralizzazioni e misure organizzative non necessarie o puramente formali; assicurare un'efficacia delle azioni di prevenzione, tenuto conto dei caratteri e dei rischi specifici che connotano i diversi ambiti di intervento pubblico e le diverse amministrazioni .

L'art 437 del dlgs n. 97 /16 è intervenuto modificato l'art 46 del dlgs 33/2013 precisando che "l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Inoltre l'art. 36 della stessa legge modificando la disciplina dell'art 45 del D. Lgs. n. 33/2013, attribuisce ad "*Anac un potere di ordine al corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione*". Infatti, ove l'Autorità rilevi la mancata pubblicazione di atti, documenti e informazioni, ne ordina la relativa pubblicazione entro 30 giorni. **Il mancato adempimento costituisce illecito disciplinare.** Anac segnala l'inottemperanza all'Ufficio per i procedimenti disciplinari nonché alla Corte dei conti, ove ravvisi anche altri profili di responsabilità.

La delibera n. 949/2017, l'ANAC, in riferimento alle previsioni contenute nell'articolo 213, comma 13 del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 in cui è precisato, tra l'altro, che l'ANAC deve, **con propri atti disciplinare i procedimenti sanzionatori di SUA,** ha deciso di applicare il procedimento di oblazione a tutti i casi in cui la violazione accertata, non preveda l'applicazione della misura interdittiva dalla partecipazione alle gare, ovvero ai soli casi in cui non vi sia accertamento dell'elemento soggettivo della gravità della violazione e dunque:

- a) nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall'Autorità; ovvero che hanno fornito informazioni o esibito documenti non veritieri ovvero in ritardo, senza giustificato motivo;
- b) nei confronti delle S.A. che omettono o ritardano l'inserimento dei C.E.L. nella banca dati dell'Osservatorio;
- c) nei confronti dei soggetti che non ottemperano alla richiesta della S.O.A. volta all'accertamento dei titoli autorizzativi a corredo dei C.E.L. rilasciati da committenti non tenuti all'applicazione del codice;
- d) nei confronti dei Rup delle S.A. che omettono o ritardano la comunicazione e trasmissione all'Autorità, ai sensi dell'art. 106, co. 14, e 213, co. 13, del d.l.vo 50/2016, delle varianti in corso d'opera, per i contratti di appalto per lavori, servizi o forniture;
- e) nei confronti dei Rup delle S.A. che omettono o ritardano la comunicazione all'Autorità ai sensi dell'art. 213, co. 13, del codice, della nuova scheda tipo, come previsto nella delibera sul contenuto del Casellario, della relazione dettagliata sul comportamento dell'o.e.;
- f) nei confronti delle S.A. che omettono o ritardano ai sensi dell'art. 106, co. 8, del d.l.vo 50/2016, in caso di mancata/ritardata comunicazione all'Autorità delle modificazioni al contratto di appalto per lavori, servizi o forniture;
- g) nei confronti dei Rup delle S.A., ai sensi dell'art. 107, co. 4, del d.l.vo 50/2016, per l'omessa o ritardata comunicazione all'Autorità, circa le sospensioni di lavori che superino il quarto del tempo contrattuale complessivo.

Nella stessa delibera l'ANAC ha deciso:

- di quantificare la sanzione pecuniaria applicabile in misura ridotta in:
- a) Euro 500 nel caso in cui la violazione contempli il rifiuto o l'omissione (art. 213,c.13, 1° periodo);
- b) Euro 1000 nel caso in cui la violazione contempli la produzione di dichiarazioni e/o documentazione non veritiere (art. 213,c.13, 2° periodo);

- di apportare al **Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità** la modifica dell'art. 6 che viene così riformulato con l'aggiunta del punto di cui alla seguente lett. "*h) la facoltà per il soggetto responsabile della violazione, nei casi in cui non ricorra in astratto l'ipotesi per l'applicazione di misure interdittive dalla partecipazione alle gare, di aderire al pagamento in misura ridotta previsto dall'art.16 della Legge 689/81 L'intervenuto pagamento, entro 60 giorni dalla contestazione degli addebiti, estingue il procedimento*". [10]

L'efficacia del nuovo impianto sanzionatorio potrà essere valutata dopo un adeguato periodo di rodaggio, senza dimenticare che - come autorevolmente evidenziato - la finalità dell'ANAC nell'esercizio della potestà sanzionatoria che le è attribuita, non è tanto quella di reprimere le infrazioni commesse, quanto piuttosto quella di imporre alle amministrazioni alcuni comportamenti, al fine di una migliore preservazione dell'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione (*in proposito, R. Cantone e F. Merloni (a cura di), La nuova Autorità Nazionale Anticorruzione, Torino, 2015, p. 88).*

RESPONSABILI	RPC – Responsabile trasparenza – i componenti degli organi, monocratici o collegiali, di indirizzo.
MISURA DI PREVENZIONE	• Informativa ai dipendenti riguardo al Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza, dei Codici di Comportamento. • Informativa ai dipendenti della Delibera n. 66/2013 "Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del D.Lgs 33/2013)" - 31 luglio 2013.
MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE	L'argomento dovrà essere approfondito ed edotto ai dipendenti a completamento della loro formazione individuale.

10 "Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 8, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163" **adeguato sia alla delibera n.115/2016 che alla delibera n. 949/2017**.

M 20) OBIETTIVI PER PIANO PERFORMANCE

Gli obiettivi sono da intendersi come declinazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza: per il triennio 2019 /2021.

Il RPC, relativamente all'ambito della prevenzione della corruzione, **individua i seguenti obiettivi strategici**, finalizzati alla creazione di un contesto sfavorevole ai fenomeni corruttivi:

1. prosecuzione delle attività di formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e Trasparenza;

2. diffusione della cultura dell'etica e della legalità mediante la definizione puntuale delle procedure ed il rispetto dei tempi procedimentali;

3. realizzazione della concreta ed effettiva trasparenza attraverso la corretta redazione degli atti amministrativi;

4. razionalizzazione delle procedure interne per la gestione dei flussi documentali.

Con l'approvazione degli strumenti programmatori si intende perseguire e rafforzare tale collegamento i**nquadrando le azioni tese alla diffusione e affermazione del principio della trasparenza nel più generale quadro delle azioni finalizzate alla prevenzione della corruzione,** con particolare attenzione alle **specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.**

Per gli obiettivi strategici in materia di trasparenza si rimanda alla parte seconda del presente piano, riguardante la Sezione della trasparenza.

M21) Codice di comportamento.

PNA 2018: Tra le misure di prevenzione della corruzione i codici di comportamento rivestono nella strategia delineata dalla l. 190/2012 (nuovo art. 54 del d.lgs. 165/2001) un ruolo importante, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in una stretta connessione con i piani anticorruzione e con le carte dei servizi. A **tal fine la l. 190/2012 ha attuato una profonda revisione del preesistente codice di condotta, che ne ha investito i contenuti, la imperatività sotto il profilo giuridico, le modalità di adozione e adattamento alle diverse situazioni proprie di ciascuna amministrazione.**

In particolare la nuova disciplina prevede:

- un codice nazionale definito dal Governo (co. 1), approvato con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Pubblica amministrazione (co. 2), la cui violazione è "fonte di responsabilità disciplinare" (co. 3). Il codice è stato adottato con il successivo d.P.R. 62/2013;

- codici di ciascuna pubblica amministrazione, definiti con “procedura aperta alla partecipazione”, e con il parere obbligatorio dell’OIV, la cui violazione è, anch’essa, fonte di responsabilità disciplinare (co. 5);
- che l’ANAC definisca criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazioni (co. 5);
- che sull’applicazione dei codici vigilano i dirigenti, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina (co. 6);
- **che le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici (co. 7).**

Con la delibera del 24 ottobre, n. 75 2013 l’ANAC ha definito le prime Linee guida generali in materia. Nel regolamento sull’esercizio dei poteri sanzionatori approvato con delibera del 9 settembre 2014 l’Autorità ha richiamato le amministrazioni a un corretto esercizio del dovere di dotarsi del proprio codice, facendo presente che l’approvazione di codici di comportamento meramente riproduttivi del codice generale contenuto nel d.P.R. 62/2013 sarebbe stata considerata del tutto equivalente all’omessa adozione. In seguito, un significativo sforzo diretto a stabilire Linee guida mirate di settore è stato operato nel 2016 relativamente agli enti del SSN (con la determinazione del Consiglio del 29 marzo 2017, n. 358). Un analogo impulso ha interessato il settore della università, in attuazione di quanto previsto nell’Aggiornamento 2017 del Piano nazionale anticorruzione.

A seguito dell’adozione del d.lgs. 97/2016, va considerata pure la rilevanza di un approccio più ampio alla problematica dei codici che comprenda anche il settore degli enti di diritto privato controllati (o partecipati) da pubbliche amministrazioni.

L’ANAC ha deciso di condurre **sul tema dei codici di comportamento un notevole sforzo di approfondimento sui punti più rilevanti della nuova disciplina e partendo dalla constatazione della scarsa innovatività dei codici di amministrazione che potremmo chiamare “di prima generazione”, in quanto adottati a valle dell’entrata in vigore del d.P.R. 63/2013 e delle prime Linee Guida ANAC dell’ottobre del 2013. Tali codici, infatti, si sono, nella stragrande maggioranza dei casi, limitati a riprodurre le previsioni del codice nazionale, nonostante il richiamo delle Linee guida ANAC sulla inutilità e non opportunità di una simile scelta**.

Il codice di amministrazione ha il ruolo di tradurre in regole di comportamento di lunga durata, sul versante dei doveri che incombono sui singoli pubblici dipendenti, gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPC persegue con misure di tipo oggettivo, organizzativo (organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli interni). Questa necessaria connessione, che si è perduta nei Codici di amministrazione di prima generazione, dovrà essere recuperata con un nuova, seconda generazione di Codici di amministrazione che l’ANAC intende promuovere con l’adozione di nuove Linee guida in materia, tanto di carattere generale quanto di carattere settoriale.

Con le Linee guida generali si daranno istruzioni alle amministrazioni quanto ai contenuti dei codici (doveri e modi da seguire per un loro rispetto condiviso), al procedimento per la loro formazione, agli strumenti di controllo sul rispetto dei doveri di comportamento, in primo luogo in sede di responsabilità disciplinare.

Con le Linee guida per settore o tipologia di amministrazione saranno valorizzate le esperienze già fatte dall'ANAC per la predisposizione delle diverse versioni del PNA (Linee guida per ognuno dei settori già oggetto di approfondimento specifico), **ovvero si potrà fare riferimento ai comparti di contrattazione collettiva.**

Le Linee guida sull'adozione dei nuovi codici di amministrazione **saranno emanate nei primi mesi dell'anno 2019,** anche per sottolineare che il lavoro necessario per la formazione del Codice di comportamento, pur strettamente connesso, è ben distinto da quello necessario per la formazione del PTPC.

Le amministrazioni pertanto potranno procedere alla adozione dei nuovi PTPC 2019-2021 senza dover contestualmente lavorare al nuovo Codice di comportamento.

Considerata, però, la stretta connessione tra i due strumenti di prevenzione della corruzione, si raccomanda ai RPCT di affiancare al lavoro relativo alla individuazione delle misure di prevenzione della corruzione (in sede di PTPC) una riflessione relativa alle ricadute di tali misure in termini di doveri di comportamento, in modo tale da disporre di materiali di studio e di approfondimento che si riveleranno utilissimi in sede di predisposizione del Codice.

In particolare si raccomanda di valutare, per ciascuna delle misure proposte, se l'attuale articolazione dei doveri di comportamento (tra doveri del codice nazionale e doveri del vigente codice di amministrazione) è sufficiente a garantire il successo delle misure, ovvero se non sia necessario individuare ulteriori doveri, da assegnare a determinati uffici (o categorie di uffici) o a determinati dipendenti (o categoria di dipendenti). Si tratta di un lavoro indispensabile per il nuovo Codice, perché in tal modo ciascuna amministrazione disporrà, quale traccia per l'opera di redazione del nuovo Codice, oltre alle nuove Linee guida ANAC di carattere generale e settoriale, di una propria "mappatura" dei doveri di comportamento connessi alla piena attuazione, da parte dei dipendenti, sul versante dei comportamenti soggettivi, delle misure oggettive, organizzative, di PTPC.

RESPONSABILI	TUTTI I DIRIGENTI
MISURA DI PREVENZIONE	MAPPATURA DEI DOVERI DI COMPORTAMENTO
MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE	Valutare se l'attuale articolazione dei doveri di comportamento è sufficiente a garantire il successo delle misure, ovvero se non sia necessario individuare ulteriori doveri, da assegnare a determinati uffici (o categorie di uffici) o a determinati dipendenti (o categoria di dipendenti)

30. La Stazione unica Appaltante della Provincia

(dal Sole 24 ore del 26/11/2018)

"La legge di Bilancio per il 2019 prova a razionalizzare il sistema degli appalti pubblici a livello locale. Il comma 4 dell' articolo 16 modifica infatti l' articolo 37 del Codice appalti stabilendo, che - in attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti - le Province e le Città metropolitane operino obbligatoriamente c**ome centrali di committenza di lavori pubblici per tutti i Comuni non capoluogo.**

La soluzione, corretta e ispirata alla logica di valorizzare l' esistente, è altresì confortata dai risultati dello studio realizzato dall' Accademia per l' autonomia in collaborazione con Promo Pa Fondazione e l' Università di Roma Tor Vergata, **che analizza 58 Stazioni uniche appaltanti (provinciali e di area metropolitana) e 865 Centrali uniche di committenza comunali, proponendo un modello organizzativo nel quale Comuni, Province,** Città metropolitane e Regioni possano individuare, all' interno di una stessa area territoriale, ambiti di complementarietà e specializzazione e dove le province si configurano come centri strategici di aggregazione e di innovazione nel sistema degli acquisti a livello locale. **Così si andrebbe verso il raggiungimento di un duplice obiettivo: ridurre il grado di estrema centralizzazione degli appalti dell' ultimo decennio che così tanto male ha fatto alle piccole imprese e al loro potenziale di crescita ma al contempo garantire quella razionalizzazione (sinora mai avvenuta) necessaria tramite l' eliminazione di un numero congruo di punti ordinanti,** in **particolare quelli troppo piccoli quanto a volumi delle loro gare, che hanno il solo effetto di distorcere la domanda pubblica verso decisioni spesso poco coordinate con l' indirizzo generale di politica industriale per il Paese**. In mancanza di un quadro normativo chiaro sui livelli di qualificazione - che sperabilmente rivoluzioni anche le carriere del procurement officer e ne valorizzi le competenze acquisite sul campo anche con riconoscimenti pecuniari e di carriera - lo studio ritiene appunto auspicabile che sui territori i diversi soggetti possano trovare forme di collaborazione basate sulla capacità/possibilità di svolgere alcune funzioni piuttosto che altre e che, in particolare, «le **Stazioni uniche appaltanti a livello di area vasta (Provincia o Città metropolitana) potrebbero puntare a un livello di qualificazione che le consentano di gestire appalti sopra una certa soglia e specializzarsi nella gestione di gare di**

lavori che per dimensione non sarebbero accessibili a enti locali di piccola-media dimensione».

Infatti il comma 4 può aprire interessanti spazi di manovra nel momento in cui si stanno rilanciando gli investimenti pubblici con la possibilità, prevista dal Ddl della finanziaria in discussione, di utilizzare liberamente gli avanzi di amministrazione appunto per investimenti, liberando risorse per decine di miliardi di euro. Il ruolo affidato alle Province potrà dunque essere determinante, a patto però che si agisca sul versante delle competenze e delle risorse umane, indebolite dalla riforma Delrio, come dimostra un' analoga ricerca condotta sul tema sempre dall' Accademia per l' autonomia.

Gli uffici tecnici delle Province vanno perciò messi in grado di far fronte alle nuove funzioni previste dal comma 4, nonché di predisporre in tempi rapidi i bandi necessari a sbloccare gli investimenti e realizzare le opere. É necessario pertanto da un lato, prevedere un processo di aggiornamento e formazione del personale delle Province in materia di appalti pubblici e dall' altro, reperire rapidamente nuove figure professionali da immettere nel sistema.

Mentre sul primo punto esiste un' offerta formativa già presente e diffusa sul territorio, per la selezione d' ingresso è auspicabile pensare a concorsi a livello regionale, che possano rispondere in modo più efficace alle esigenze dei territori.

La legge di Bilancio per il 2019 prova a razionalizzare il sistema degli appalti pubblici a livello locale. Il comma 4 dell' articolo 16 modifica infatti l' articolo 37 del Codice appalti stabilendo, che - in attesa (da quanto tempo ormai!) della qualificazione delle stazioni appaltanti - le Province e le Città metropolitane operino obbligatoriamente come centrali di committenza di lavori pubblici per tutti i Comuni non capoluogo.”

L'ufficio appalti e contratti della Provincia di Pesaro e Urbino si occupa della predisposizione di tutti gli atti di gara, valutazione documentazione amministrativa e offerte economiche, verbalizzazioni sedute di gara, comunicazioni risultanze gara ai sensi della normativa sugli appalti, verifica idoneità professionale, controllo dei requisiti di carattere generale e speciale per la partecipazione all'appalto, fino alla predisposizione della determina di aggiudicazione e alla stipula del contratto di appalto.

Modalità di pubblicazione dei dati e ascolto degli STAKEHOLDER

La pubblicazione on line dei dati è effettuata in coerenza con quanto riportato nel documento Linee guida per i siti web delle PA, 2010, 2011, ex Direttiva 26 novembre 2009, n. 8 e nella Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: "Disposizioni per garantire ai cittadini di accedere a tutti i dati, i documenti ed i servizi in modalità digitale", in particolare con le indicazioni relative ai seguenti argomenti:

• trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;

• aggiornamento e visibilità dei contenuti;

• accessibilità e usabilità;

• classificazione e semantica;

• formati aperti;

• contenuti aperti.

Le risorse umane e strumentali dedicate all'attuazione del presente Programma sono quelle attualmente già previste all'interno dell'organigramma dell'Ente.

La Provincia darà divulgazione al "Piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza" mediante il proprio sito web. Per eventuali osservazioni e/o integrazioni.

Recepimento dinamico

Le norme del presente Piano recepiscono dinamicamente le modifiche di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché gli atti dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione a carattere vincolante e/o di regolazione flessibile.

Il Segretario Generale

Responsabile della prevenzione della corruzione

f.to Avv. Rita Benini

Il Responsabile redazione istruttoria

Capo Ufficio 1.0.1."Controllo di regolarità amministrativa –

Gestione Piano triennale della prevenzione della corruzione"

f.to Liliana Travagliati

ALLEGATO A)

PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE

Area a rischio Corruttivo	Valutazione del rischio	Sotto Area a rischio corruttivo	Valutazione del rischio
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE		Reclutamento Progressioni di carriera	
B – CONTRATTI PUBBLICI		PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE - Definizione dell'oggetto dell'affidamento PROGETTAZIONE - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento PROGETTAZIONE - Requisiti di qualificazione Redazione del cronoprogramma SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Valutazione delle offerte SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Procedure negoziate SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Affidamenti diretti SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Revoca del bando VERIFICA DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO - Requisiti di aggiudicazione ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Varianti in corso di	

		esecuzione del contratto ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Subappalto ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Esecuzione dei lavori a regola d'arte RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
G – INCARICHI E NOMINE		Incarichi e nomine	
H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO		Affari legali e Contenzioso	
I – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		Programmazione territoriale	

SCHEDE PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE

Per TAVOLA si intende il numero della Tavola (le Tavole sono 17) inserita nell'allegato al Piano Nazionale Anticorruzione 2013.

Area a rischio corruttivo	Sotto area a rischio corruttivo	Processo a rischio corruttivo	Valutazione del Rischio
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Reclutamento	Reclutamento	Basso

STRUTTURA	**RESPONSABILE**	**PROVVEDIMENTI O ATTIVITÀ'**
DIREZIONE GENERALE	**P.O. "Trattanento giuridico del personale"** **Ufficio "Concorsi e selezioni – Gestione dotazione organica "**	1. Assunzioni a tempo determinato 2. Acquisizione personale mediante procedure di mobilità 3. Espletamento concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato 4. Espletamento selezioni per assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato categorie protette
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.	**Misura effettiva specifica obbligatoria** Regolamento per l'accesso agli impieghi approvato con deliberazione n._____del _____	**Responsabilità:** Servizio Personale **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione **Indicatori:** Applicazione della normativa regolamentare interna.
Proposta di nominativo pilotata	**Misura effettiva specifica obbligatoria** **Tavola 5** Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	**Responsabilità:** Servizio Personale **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione **Indicatori:** Rinnovo periodico degli incarichi di Posizione Organizzativa, (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria **Tavola 6** Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/ **informazione.**	**Responsabilità:** Servizio Personale **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione **Indicatori:** Rispetto normativa di legge (S/N Si)
Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	**Misura effettiva specifica obbligatoria** **Tavola 6** Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/ informazione	**Responsabilità:** Servizio Personale **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione **Indicatori:** Rispetto normativa di legge (S/N Si)

Area a rischio corruttivo	Sotto area a rischio corruttivo	Processo a rischio corruttivo	Valutazione del Rischio
A - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Progressioni di carriera	Progressioni di carriera	Basso

STRUTTURA	**RESPONSABILE**	**PROVVEDIMENTI O ATTIVITÀ'**
DIREZIONE GENERALE	**P.O. "Trattamento giuridico del personale"** **Ufficio "Concorsi e selezioni – Gestione dotazione organica ".**	Espletamento procedure progressioni orizzontali e verticali
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Progressioni di carriera aventi lo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	**Misura effettiva specifica obbligatoria** **Tavola 4.** **Codice di comportamento:** Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice.	**Responsabilità:** Servizio Personale **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione **Indicatori:** **compita formazione in materia codicistica.**
Proposta di nominativo pilotata	**Misura effettiva specifica obbligatoria** D.Lgs 165/2001 – art. 35 – Reclutamento del personale	**Responsabilità:** Servizio Personale **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** **Aumentare le capacità di scoprire i casi di corruzione** **Indicatori:** **Rispetto normativa di legge (S/N Si)**
Alterazione delle graduatorie	**Misura effettiva specifica obbligatoria** **Tavola 4** **Codice di comportamento:** Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice.	**Responsabilità:** Servizio Personale **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** **Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione** **Indicatori:** **Compita formazione in materia codicistica.**
Valutazioni non corrette/inique dei curricula	**Misura effettiva specifica obbligatoria** **Tavola 4** **Codice di comportamento:** Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice.	**Responsabilità:** Servizio Personale **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:****Ridurre la discrezionalità** **Indicatori:** **Compiuta formazione in materia codicistica.**

Area a rischio corruttivo	Sotto area a rischio corruttivo	Processo a rischio corruttivo	Valutazione del Rischio
B CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE	**Definizione dell'oggetto dell'affidamento**	Medio

STRUTTURA	RESPONSABILE	PROVVEDIMENTI O ATTIVITÀ'
DIREZIONE GENERALE **AMMINISTRATIVO AMBIENTE TRASPORTO PRIVATO** **VIABILITA' PROGETTAZIONE OO.PP. RETE VIARIA** **INFORMATICO BILANCIO PROVVEDITORATO ECONOMATO TRIBUTI – FINANZIAMENTO ESPROPRI E ACQUISIZIONI IMMOBILIARI** **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA EDILIZIA ISTRUZIONE SCOLASTICA GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO.**	**TUTTE LE P.O.**	**Individuazione della tipologia oggetto della procedura di appalto. Atto del presidente della provincia Determina dirigenziale**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Tempistica non sufficiente	**Misura effettiva specifica ulteriore** **Predefinizione di un termine non inferiore ad un minimo dalla pubblicazione/invio dell'invito stabilito negli atti di gara.**	**Responsabilità:** **Posizioni organizzative** **Tempi: Misura continua** **Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione** **Indicatori: Termini di legge e comunque non interiori a 10 gg.**
Controllo da parte di una persona di tutta la procedura	**Misura effettiva specifica ulteriore** **Dichiarazione dell'assenza di conflitto di interessi.**	**Responsabilità:** **Posizioni organizzative** **Tempi: Misura continua** **Obiettivo: Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione** **opportunità che si manifestino i casi di corruzione** **Indicatori: Acquisite dai membri della Commissione nelle gare con procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, acquisizione (S/N Si)**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Esplicitazione dell'oggetto orientata	**Misura effettiva specifica obbligatoria** **D.Lgs 50/2016 Art. 24 – Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicartici in materia di lavori pubblici**	**Responsabilità:** **Posizioni organizzative** **Tempi: Misura continua** **Obiettivo: Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione** **Indicatori: Corretta definizione dell'oggetto tramite redazione di capitolato (Si/No Si)**
	Misura effettiva specifica obbligatoria. **Tavola 3 (PNA)– Trasparenza : Pubblicare nei siti istituzionali i dati**	**Responsabilità:** **Posizioni organizzative** **Tempi: PTPCT 2019-2021** **Obiettivo: Creare un contesto**

	concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti.	**sfavorevole alla corruzione. Indicatori: Pubblicazione ex art. 37 D.Lgs 33/2013 smi.**
	Misura effettiva specifica obbligatoria – Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi	**Responsabilità: Posizioni organizzative Tempi: Misura continua Obiettivo: Ridurre la discrezionalità Indicatori: Aggiornamento normativa regolamentare dell'Ente (S/N Si)**
Collusione	**Misura effettiva specifica obbligatoria. Tavola 3 (PNA)– Trasparenza : Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti.**	**Responsabilità: Posizioni organizzative Tempi: PTPCT 2019-2021 Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione. Indicatori: Pubblicazione ex art. 37 D.Lgs 33/2013 smi.**

Area a rischio corruttivo	Sotto area a rischio corruttivo	Processo a rischio corruttivo	Valutazione del Rischio
B CONTRATTI PUBBLICI	PROGETTAZIONE – Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Medio

STRUTTURA	RESPONSABILE	PROVVEDIMENTI O ATTIVITÀ'
DIREZIONE GENERALE **AMMINISTRATIVO AMBIENTE TRASPORTO PRIVATO** **VIABILITA' PROGETTAZIONE OO.PP. RETE VIARIA** **INFORMATICO BILANCIO PROVVEDITORATO ECONOMATO TRIBUTI – FINANZIAMENTO ESPROPRI E ACQUISIZIONI IMMOBILIARI** **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA EDILIZIA ISTRUZIONE SCOLASTICA GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO.**	**Tutte le P.O.**	Individuazione della procedura da effettuarsi nell'ambito delle opzioni consentite dalla norma – Determina dirigenziale
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	**Misura effettiva specifica obbligatoria** **D.Lgs 50/2016 – Parte I – Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni.**	**Responsabilità: P.O.** **Tempi: Misura continua** **Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione** **Indicatori: Riduzione numero affidamenti diretti.**
Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	**Misura effettiva specifica obbligatoria. Tavola 3 del PNA – Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs 3372013 e le altre prescrizioni vigenti.**	**Responsabilità: P.O.** **Tempi: PTPCT 2019-2021** **Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.** **Indicatori: Pubblicazione ex art. 37 D.Lgs 33/2013 smi.**
	Misura effettiva specifica obbligatoria. - D.Lgs 50/2016 – Parte I – Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni.	**Responsabilità: P.O.** **Tempi: Misura continua** **Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.** **Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)**
	Misura effettiva specifica obbligatoria. - Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi	**Responsabilità: P.O.** **Tempi: Misura continua** **Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.** **Indicatori: Aggiornamento normativa regolamentare dell'Ente. (S/N Si)**
Prescrizione bando e clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	**Misura effettiva specifica ulteriore – Redazione di modulistica su bandi, dichiarazioni sostitutive e capitolati, conforme ai bandi-tipo redatti da**	**Responsabilità: P.O.** **Tempi: PTPCT 2019-2021** **Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.**

	ANAC e inseriti nella modulistica predetta all'interno di sito dipartimentale del Settore accessibile a tutti i dipendenti del medesimo.	**Indicatori: utilizzo modulistica conforme (s/n si)**
Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare ovvero i contenuti della documentazione di gara.	**Misura effettiva specifica obbligatoria- Tavola 4 (PNA) – Codice di Comportamento. Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice.**	**Responsabilità: P.O. Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione. Indicatori: Compiuta formazione codicistica.**
Predisposizione di clausole contrattuali vaghe o vessatorie al fine di disincentivare la partecipazione alla gara.	**Misura effettiva specifica ulteriore. Redazione di modulistica su bandi, dichiarazioni sostitutive e capitolati, conforme ai bandi-tipo redatti da ANAC e inseriti nella modulistica predetta all'interno di sito dipartimentale del Settore accessibile a tutti i dipendenti del medesimo.**	**Responsabilità: P.O. Tempi: PTPCT 2019-2021 Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione. Indicatori: utilizzo modulistica conforme (s/n si)**
	Misura effettiva specifica ulteriore – Accessibilità on-line della documentazione di gara, del progetto e delle informazioni complementari rese.	**Responsabilità: P.O. Tempi: PTPCT 2019-2021 Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione. Indicatori: Pubblicazione su apposita sezione del sito internet.**
Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione di punteggi tecnici-economici volti a favorire determinati operatori economici.	**Misura effettiva specifica ulteriore. Redazione di modulistica su bandi, dichiarazioni sostitutive e capitolati, conforme ai bandi-tipo redatti da ANAC e inseriti nella modulistica predetta all'interno di sito dipartimentale del Settore accessibile a tutti i dipendenti del medesimo.**	**Responsabilità: P.O. Tempi: PTPCT 2019-2021 Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione. Indicatori: utilizzo modulistica conforme (s/n si)**
	Misura effettiva specifica ulteriore. Adozione di direttive interne che introducono criteri cui attenersi nei criteri di valutazione offerti in relazione all'oggetto del contratto, conformemente a quanto stabilito nell'Allegato G al DPR 207/2010	**Responsabilità: P.O. Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Incontri Responsabili Servizi/Unità Organizzative.**
Non contestualità nell'invio invito a presentare offerte	**Misura effettiva specifica ulteriore 132.B - Controllo nell'invio delle PEC, nel rispetto delle regole sull'anonimato dell'operatore economico partecipant**e.	**Responsabilità: P.O. Tempi: Misura continua Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)**

Area a rischio corruttivo	Sotto area a rischio corruttivo	Processo a rischio corruttivo	Valutazione del Rischio
B CONTRATTI PUBBLICI	PROGETTAZIONE – Requisiti di qualificazione	Requisiti di qualificazione	Basso

STRUTTURA	RESPONSABILE	PROVVEDIMENTI O ATTIVITÀ'
DIREZIONE GENERALE **AMMINISTRATIVO AMBIENTE TRASPORTO PRIVATO** **VIABILITA' PROGETTAZIONE OO.PP. RETE VIARIA** **INFORMATICO BILANCIO PROVVEDITORATO ECONOMATO TRIBUTI – FINANZIAMENTO ESPROPRI E ACQUISIZIONI IMMOBILIARI** **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA EDILIZIA ISTRUZIONE SCOLASTICA GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO**	**Tutte le P.O.**	**Individuazione dei requisiti per la partecipazione alla gara.** **-Atto del presidente della provinciale** **- Determina dirigenziale.**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Definizione di requisiti di accesso alla gara e, in particolare, requisiti tecnico economici dei concorrenti, al fine di favorire un'impresa.	**Misura effettiva specifica ulteriore** Accessibilità on-line della documentazione di gara, del progetto e delle informazioni complementari rese	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione **Indicatori:** Pubblicazione ex art. 37 Dlgs 33/2013 smi (S/N **Si)**
Tempistica non sufficiente	**Misura effettiva specifica ulteriore** Predefinizione di un termine non inferiore a un minimo dalla pubblicazione / invio dell'invito stabilito negli atti di gara.	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione **Indicatori:** Termini di legge e comunque non inferiori ai 10 **gg**
Controllo da parte di una persona di tutta la procedura	**Misura effettiva specifica ulteriore** Dichiarazione da parte del RUP dell'assenza di conflitto di interessi	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione **Indicatori:** Acquisite dai membri della Commissione nelle gare con procedura negoziata con il criterio dell'offerta **economicamente più vantaggiosa (S/N Si)**
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnicoeconomici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	**Misura effettiva specifica obbligatoria** D.Lgs. 50/2016 - Parte I - Titolo IV - Modalità di affidamento	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori:** **Rispetto normativa di legge (S/N Si)**

Area a rischio corruttivo	Sotto area a rischio corruttivo	Processo a rischio corruttivo	Valutazione del Rischio
B CONTRATTI PUBBLICI	Redazione del cronoprogramma	Redazione del cronoprogramma	Basso

STRUTTURA	RESPONSABILE	PROVVEDIMENTI O ATTIVITÀ'
DIREZIONE GENERALE **AMMINISTRATIVO AMBIENTE TRASPORTO PRIVATO** **VIABILITA' PROGETTAZIONE OO.PP. RETE VIARIA** **INFORMATICO BILANCIO PROVVEDITORATO ECONOMATO TRIBUTI – FINANZIAMENTO ESPROPRI E ACQUISIZIONI IMMOBILIARI** **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA EDILIZIA ISTRUZIONE SCOLASTICA GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO**	**Tutte le P.O.**	**Documento costitutivo del progetto a base dell'appalto al fine di stabilire i tempi di esecuzione dell'opera/servizio/ fornitura.** **- Atto del Presidente della Provincia** **- Determina Dirigente**
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Tempistica non sufficiente	**Misura effettiva specifica ulteriore** Predefinizione di un termine non inferiore a un minimo dalla pubblicazione / invio dell'invito stabilito negli atti di gara	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione **Indicatori:** Termini di legge e comunque non inferiori ai 10 **gg.**
Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	**Misura effettiva specifica obbligatoria** DPR 207/2010 per parti vigenti	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Ridurre la discrezionalità **Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)**
Collusione	**Misura effettiva specifica obbligatoria** Tavola 3 (PNA) - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi**

Area a rischio corruttivo	Sotto area a rischio corruttivo	Processo a rischio corruttivo	Valutazione del Rischio
B CONTRATTI PUBBLICI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE – Valutazione delle offerte	Valutazione delle offerte	Medio

STRUTTURA	RESPONSABILE	PROVVEDIMENTI O ATTIVITÀ'
DIREZIONE GENERALE **AMMINISTRATIVO AMBIENTE TRASPORTO PRIVATO** **VIABILITA' PROGETTAZIONE OO.PP. RETE VIARIA** **INFORMATICO BILANCIO PROVVEDITORATO ECONOMATO TRIBUTI – FINANZIAMENTO ESPROPRI E ACQUISIZIONI IMMOBILIARI** **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA EDILIZIA ISTRUZIONE SCOLASTICA GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO**	**Tutte le P.O.**	Individuazione delle metodologie ammesse dalla vigente normativa e corretta valutazione degli elementi nell'offerta economicamente più vantaggiosa. Selezione del contraente: - nomina commissione giudicatrice; - controllo sugli operatori economici. Determina del Dirigente

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	**Misura effettiva specifica obbligatoria** Tavola 3 (PNA) - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi**
Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	**Misura effettiva specifica obbligatoria** Tavola 3 (PNA) - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi.**
	Misura effettiva specifica obbligatoria Dlgs 50/2016 - Parte II - Titolo IV - Aggiudicazione	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Norma di legge **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)**
	Misura effettiva specifica obbligatoria L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Ridurre la discrezionalità **Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)**
	Misura effettiva specifica obbligatoria Dlgs 50//2016 - Parte II - Titolo IV - Aggiudicazione	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Norma di legge **Obiettivo:** Ridurre la discrezionalità **Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)**
Nomina di Commissari in	**Misura effettiva specifica ulteriore**	**Responsabilità: P.O.**

conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti e mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina delle Commissioni	Nomina della Commissione con atto separato dalla Determina a contrarre e dopo la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta	**Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori:** Delibera G.P. n. 97/2016: Criteri per la nomina della commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture da aggiudicare con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa (S/N **Si)**
	Misura effettiva specifica ulteriore Rilascio da parte dei Commissari di dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti necessari e l'assenza di conflitto di interessi	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori:** Acquisizione dichiarazione di tutti i membri della **Commissione (S/N Si)**
Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di espletamento della gara medesima che nella successiva fase di controllo	**Misura effettiva specifica ulteriore** Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: Redazione di verbali dettagliati.**
Alterazione od omissione di controlli e verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	**Misura effettiva specifica ulteriore** Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: Redazione dettagliata verbale di gara.**
	Misura effettiva specifica ulteriore Controlli a campione su operatori economici per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo compreso fra 10.000 € e 40.000 € nonchè obbligatori sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000€	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori:** Determina LLPP n. 2868/2014: Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro e autorizzazioni di affidamento in subappalto - Direttive per l'effettuazione dei controlli sulle **dichiarazioni sostitutive (S/N Si)**
Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura	**Misura effettiva specifica ulteriore** Pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione dei punteggi attribuiti agli offerenti, all'esito dell'aggiudicazione priva di efficacia e dell'aggiudicazione con efficacia	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: Pubblicazione nella sezione dedicata (S/N Si)**
Mancata, inesatta, incompleta intempestiva effettuazione delle comunicazioni, delle esclusioni e delle aggiudicazioni di cui all'art. 79 del Codice Contratti	**Misura effettiva specifica ulteriore** Controllo sul rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione previsti dal Codice Contratti	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: Rispetto della normativa di legge.**

Area a rischio corruttivo	Sotto area a rischio corruttivo	Processo a rischio corruttivo	Valutazione del Rischio
B CONTRATTI PUBBLICI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE – Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte.	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Medio

STRUTTURA	RESPONSABILE	PROVVEDIMENTI O ATTIVITÀ'
DIREZIONE GENERALE **AMMINISTRATIVO AMBIENTE TRASPORTO PRIVATO** **VIABILITA' PROGETTAZIONE OO.PP. RETE VIARIA** **INFORMATICO BILANCIO PROVVEDITORATO ECONOMATO TRIBUTI – FINANZIAMENTO ESPROPRI E ACQUISIZIONI IMMOBILIARI** **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA EDILIZIA ISTRUZIONE SCOLASTICA GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO**	**Tutte le P.O.**	Verifica delle offerte anomale ai sensi del codice dei contratti. - Determina Dirigenziale.
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	**Misura effettiva specifica obbligatoria** D.Lgs. 50/2016 - Parte II - Titolo III - Procedura di affidamento	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: Rispetto della normativa di legge (S/N Si)**
	Misura effettiva specifica obbligatoria D.Lgs. 50/2016 - Parte II - Titolo IV - Aggiudicazione per i settori ordinari	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si).**
Collusione	**Misura effettiva specifica obbligatoria** Tavola 3 (PNA) - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: Pubblicazione ex art. 37 D.Lgs. 33/2013 smi.**

Area a rischio corruttivo	Sotto area a rischio corruttivo	Processo a rischio corruttivo	Valutazione del Rischio
B CONTRATTI PUBBLICI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE – procedure negoziate	Procedure negoziate	Basso

STRUTTURA	RESPONSABILE	PROVVEDIMENTI O ATTIVITÀ'
DIREZIONE GENERALE **AMMINISTRATIVO AMBIENTE TRASPORTO PRIVATO** **VIABILITA' PROGETTAZIONE OO.PP. RETE VIARIA** **INFORMATICO BILANCIO PROVVEDITORATO ECONOMATO TRIBUTI – FINANZIAMENTO ESPROPRI E ACQUISIZIONI IMMOBILIARI** **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA EDILIZIA ISTRUZIONE SCOLASTICA GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO**	**Tutte le P.O.**	Modalità di scelta del contraente da applicarsi nei casi stabiliti dal Codice Contratti. - Determina del Dirigente

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	**Misura effettiva specifica obbligatoria** Tavola 3 (PNA) - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione **Indicatori: Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi.**
	Misura effettiva specifica obbligatoria D.lgs. 50/2016 - Parte II - Titolo III - Procedura di affidamento – Capo II – Procedure di scelta del contraente	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione **Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)**
	Misura effettiva specifica obbligatoria 128 - Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Ridurre la discrezionalità **Indicatori:** Aggiornamento normativa regolamentare **dell'Ente (S/N Si).**
Collusione	**Misura effettiva specifica obbligatoria** 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti.	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi.**

Area a rischio corruttivo	Sotto area a rischio corruttivo	Processo a rischio corruttivo	Valutazione del Rischio
B CONTRATTI PUBBLICI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE – Affidamenti diretti	Affidamenti diretti	Medio

STRUTTURA	RESPONSABILE	PROVVEDIMENTI O ATTIVITÀ'
DIREZIONE GENERALE **AMMINISTRATIVO AMBIENTE TRASPORTO PRIVATO** **VIABILITA' PROGETTAZIONE OO.PP. RETE VIARIA** **INFORMATICO BILANCIO PROVVEDITORATO ECONOMATO TRIBUTI – FINANZIAMENTO ESPROPRI E ACQUISIZIONI IMMOBILIARI** **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA EDILIZIA ISTRUZIONE SCOLASTICA GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO**	**Tutte le P.O.**	Modalità operativa specifica per l'individuazione di un operatore economico - Determina del Dirigente

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	**Misura effettiva specifica obbligatoria** Tavola 3 (P.N.A) - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi.**
	Misura effettiva specifica obbligatoria D.Lgs. 50/2016 - Parte II - Titolo III - Procedura di affidamento	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)**
	Misura effettiva specifica obbligatoria Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Ridurre la discrezionalità **Indicatori:** Aggiornamento normativa regolamentare **dell'Ente (S/N Si)**
Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	**Misura effettiva specifica obbligatoria** Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione **Indicatori:** Aggiornamento normativa regolamentare **dell'Ente (S/N Si)**
	Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 3 (P.N.A.) - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione**

	D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	
	Misura effettiva specifica obbligatoria D.Lgs. 50/2016 - Parte II - Titolo III - Procedura di affidamento	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)**

Area a rischio corruttivo	Sotto area a rischio corruttivo	Processo a rischio corruttivo	Valutazione del Rischio
B CONTRATTI PUBBLICI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE – revoca del bando	Revoca del bando	Basso

STRUTTURA	RESPONSABILE	PROVVEDIMENTI O ATTIVITÀ'
DIREZIONE GENERALE **AMMINISTRATIVO AMBIENTE TRASPORTO PRIVATO** **VIABILITA' PROGETTAZIONE OO.PP. RETE VIARIA** **INFORMATICO BILANCIO PROVVEDITORATO ECONOMATO TRIBUTI – FINANZIAMENTO ESPROPRI E ACQUISIZIONI IMMOBILIARI** **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA EDILIZIA ISTRUZIONE SCOLASTICA GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO**	**Tutte le P.O.**	Provvedimento dirigenziale da adottarsi a fronte di motivate ragioni oggettiva (autotutela, sentenze di organi giudiziali, motivate ragioni di merito anche a seguito di nuove norme di legge). - Determina del Dirigente

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	**Misura effettiva specifica obbligatoria** Tavola 3 (P.N.A.) - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi**
	Misura effettiva specifica obbligatoria L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: Rispetto della normativa di legge (S/N Si)**

Area a rischio corruttivo	Sotto area a rischio corruttivo	Processo a rischio corruttivo	Valutazione del Rischio
B CONTRATTI PUBBLICI	VERIFICA DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO - Requisiti di aggiudicazione	Requisiti di aggiudicazione	Medio

STRUTTURA	RESPONSABILE	PROVVEDIMENTI O ATTIVITÀ'
DIREZIONE GENERALE **AMMINISTRATIVO AMBIENTE TRASPORTO PRIVATO** **VIABILITA' PROGETTAZIONE OO.PP. RETE VIARIA** **INFORMATICO BILANCIO PROVVEDITORATO ECONOMATO TRIBUTI – FINANZIAMENTO ESPROPRI E ACQUISIZIONI IMMOBILIARI** **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA EDILIZIA ISTRUZIONE SCOLASTICA GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO**	**Tutte le P.O.**	Valutazione post aggiudicazione priva di efficacia dei requisiti dichiarati ai fini dell'aggiudicazione con efficacia. - Determina del Dirigente

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Comunicazioni incomplete/ intempestive	**Misura effettiva specifica ulteriore** Check-list di controllo sul rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione previsti dal Codice Contratti	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione **Indicatori: Controllo documentale sull'aggiudicatario.**
Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	**Misura effettiva specifica obbligatoria** Tavola 3 – (P.N.A) Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013**
	Misura effettiva specifica obbligatoria D.Lgs. n. 50/2016 - Parte IV - Titolo II - Governance	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)**

Area a rischio corruttivo	Sotto area a rischio corruttivo	Processo a rischio corruttivo	Valutazione del Rischio
B CONTRATTI PUBBLICI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Varianti in corso di esecuzione del contratto	Varianti in corso di esecuzione del contratto	medio

STRUTTURA	RESPONSABILE	PROVVEDIMENTI O ATTIVITÀ'
DIREZIONE GENERALE **AMMINISTRATIVO AMBIENTE TRASPORTO PRIVATO** **VIABILITA' PROGETTAZIONE OO.PP. RETE VIARIA** **INFORMATICO BILANCIO PROVVEDITORATO ECONOMATO TRIBUTI – FINANZIAMENTO ESPROPRI E ACQUISIZIONI IMMOBILIARI** **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA EDILIZIA ISTRUZIONE SCOLASTICA GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO**	**Tutte le P.O.**	Modifiche che si rendono necessarie in corso di esecuzione dell'appalto ammissibili solo nei casi stabiliti dal codice dei contratti pubblici. - Atto del Presidente della Provincia

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	**Misura effettiva specifica obbligatoria** 207/2010 - Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** per parte vigente **Obiettivo:** Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione **Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)**
	Misura effettiva specifica obbligatoria DPR 207/2010 - Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** per parte vigente **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)**
	Misura effettiva specifica obbligatoria DPR 207/2010 Parte II - Titolo VIII - Capo II - Sez III - Artt. 161 e 162 Variazioni ed addizioni al progetto approvato e diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** per parte vigente **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)**
	Misura effettiva specifica obbligatoria D.Lgs. 50/2016 - Art. 106 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori:** Rispetto del limite di legge pari al 10% del valore iniziale del contratto per servizi e forniture e del 15% **per lavori (S/N Si)**
	Misura effettiva specifica obbligatoria DPR 207/2010 Parte II - Titolo VIII - Capo II - Sez III - Artt. 161 e 162 Variazioni ed addizioni al progetto	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** per parte vigente **Obiettivo:** Ridurre la discrezionalità **Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)**

	approvato e diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore	
	Misura effettiva specifica obbligatoria D.Lgs. 50/2016 - Art. 149 - Varianti di lavori	**Responsabilità: P.O. Lavori Pubblici** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Ridurre la discrezionalità **Indicatori:** Rispetto del limite di legge del 20% dell'importo **contrattuale (S/N Si).**
Collusione	**Misura effettiva specifica obbligatoria** Tavola 3 (P.N.A) - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** PTPCT 2019-2021 **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi.**

Area a rischio corruttivo	Sotto area a rischio corruttivo	Processo a rischio corruttivo	Valutazione del Rischio
B CONTRATTI PUBBLICI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Subappalto	Subappalto	Medio

STRUTTURA	RESPONSABILE	PROVVEDIMENTI O ATTIVITÀ'
DIREZIONE GENERALE **AMMINISTRATIVO AMBIENTE TRASPORTO PRIVATO** **VIABILITA' PROGETTAZIONE OO.PP. RETE VIARIA** **INFORMATICO BILANCIO PROVVEDITORATO ECONOMATO TRIBUTI – FINANZIAMENTO ESPROPRI E ACQUISIZIONI IMMOBILIARI** **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA EDILIZIA ISTRUZIONE SCOLASTICA GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO**	**Tutte le P.O.**	Individuazione tipologie o percentuale di attività/fornitura/lavori (nei limiti delle norme) oggetto di conferimento a subappaltatore previa autorizzazione da parte del responsabile del procedimento. - Determina del Dirigente

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	**Misura effettiva specifica obbligatoria** D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione **Indicatori:** Verifica dell'indicazione della terna di **subappaltatori per i contratti soprasoglia (S/N Si)**
	Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 3 (P.N.A.)- Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** PTPCT 2019-2021 **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi**
	Misura effettiva specifica obbligatoria Dlgs 50/2016 - Parte II - Titolo V - Esecuzione	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.**

Area a rischio corruttivo	Sotto area a rischio corruttivo	Processo a rischio corruttivo	Valutazione del Rischio
B CONTRATTI PUBBLICI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Esecuzione dei lavori a regola d'arte	Esecuzione dei lavori a regola d'arte	Medio

STRUTTURA	RESPONSABILE	PROVVEDIMENTI O ATTIVITÀ'
VIABILITA' PROGETTAZIONE OO.PP. RETE VIARIA	**Dirigente Servizio – P.O.**	Obbligo di controllo e vigilanza sull'esecuzione conforme delle opere
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Collusione fra gli organi preposti al controllo e/o alla direzione dei lavori e l'operatore economico esecutore	**Misura effettiva specifica ulteriore** Verifica a campione da parte del Dirigente avvalendosi di personale interno non avente ruoli formali nell'ambito del procedimento sottoposto a controllo	**Responsabilità:** **Dirigente Servizio – P.O.** **Tempi:** PTPCT 2019-2021 **Obiettivo:** Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione **Indicatori:** Accessi diretti sul luogo dell'esecuzione dei lavori previa estrazione casuale sulla totalità dei lavori in corso

Area a rischio corruttivo	Sotto area a rischio corruttivo	Processo a rischio corruttivo	Valutazione del Rischio
B CONTRATTI PUBBLICI	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Rendicontazione del contratto	Medio

STRUTTURA	RESPONSABILE	PROVVEDIMENTI O ATTIVITA'
DIREZIONE GENERALE **AMMINISTRATIVO AMBIENTE TRASPORTO PRIVATO** **VIABILITA' PROGETTAZIONE OO.PP. RETE VIARIA** **INFORMATICO BILANCIO PROVVEDITORATO ECONOMATO TRIBUTI – FINANZIAMENTO ESPROPRI E ACQUISIZIONI IMMOBILIARI** **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA EDILIZIA ISTRUZIONE SCOLASTICA GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO**	**Tutte le P.O.**	Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione, secondo le disposizioni di legge
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Pagamenti lavorazioni non eseguite o con caratteristiche prestazionali inferiori/difformi	**Misura effettiva specifica ulteriore** Redazione documenti contabili da parte dei tecnici responsabili	**Responsabilità:** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione **Indicatori:** **Check misura di prevenzione (S/N Si)**
	Misura effettiva specifica ulteriore Redazione certificato di regolare esecuzione/collaudo con il contributo di più tecnici e sottoscrizione congiunta	**Responsabilità:** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione **Indicatori:** **Check misura di prevenzione (S/N Si)**
Carenza nei collaudi	**Misura effettiva specifica obbligatoria** Tavola 3 (P.N.A.)- Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	**Responsabilità:** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione **Indicatori:** **Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi.**
	Misura effettiva specifica ulteriore Tracciabilità delle fasi di esecuzione del contratto mediante compilazione e trasmissione dei dati richiesti dall'osservatorio contratti pubblici	**Responsabilità:** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione **Indicatori:** **Osservanza adempimenti di legge**

Area a rischio corruttivo	Sotto area a rischio corruttivo	Processo a rischio corruttivo	Valutazione del Rischio
B CONTRATTI PUBBLICI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO – Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Risoluzione controversie con rimedi non giurisdizionali	Medio

STRUTTURA	RESPONSABILE	PROVVEDIMENTI O ATTIVITÀ'
DIREZIONE GENERALE **AMMINISTRATIVO AMBIENTE TRASPORTO PRIVATO** **VIABILITA' PROGETTAZIONE OO.PP. RETE VIARIA** **INFORMATICO BILANCIO PROVVEDITORATO ECONOMATO TRIBUTI – FINANZIAMENTO ESPROPRI E ACQUISIZIONI IMMOBILIARI** **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA EDILIZIA ISTRUZIONE SCOLASTICA GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO**	**Tutte le P.O.**	Ipotesi di transazione su riserve iscritte nei documenti contabili di appalto, ammissibile e regolamentata dagli artt. 163, 190-191, 201-202, 233 del Regolamento D.P.R. 207/2010 per parte vigente. - Determina del Dirigente - Atto del Presidente della Provincia
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto	**Misura effettiva specifica obbligatoria** D.Lgs. 163/2006 Parte IV - Contenzioso - Art. 241 Arbitrato	**Responsabilità: P.O. -** Ufficio Legale **Tempi:** Dlgs 50/2016 - Parte VI - Titolo I - Contenzioso **Obiettivo:** Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione **Indicatori: Rispetto della normativa di legge (S/N Si)**
	Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 3 (P.N.A.) - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	**Responsabilità: P.O. - Ufficio Legale** **Tempi:** PTPCT 2018-2020 **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi**
	Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 3 (P.N.A.) - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	**Responsabilità: p.o. -** Ufficio Legale **Tempi:** PTPCT 2018-2020 **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: Pubblicazione ex art. 37 DLgs 33/2013 smi.**

Area a rischio corruttivo	Sotto area a rischio corruttivo	Processo a rischio corruttivo	Valutazione del Rischio
C- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	SCIA autoscuole	Basso

STRUTTURA	**RESPONSABILE**	**PROVVEDIMENTI O ATTIVITÀ'**
Servizio Amministrativo – Ambiente – trasporto privato.	**DIRIGENTE**	Rilascio licenze per autotrasporto di merci per conto proprio Rilascio autorizzazioni e vigilanza tecnica e amministrativa sulle: autoscuole, scuole nautiche e consorzi di scuole Rilascio autorizzazioni e vigilanza sugli studi di consulenza automobilistica Rilascio autorizzazioni e controllo amministrativo sulle officine di revisione Esami per conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasportatore di persone su strada Esami per idoneità allo svolgimento di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada; per taxi e noleggio con conducente; per rilascio certificazioni di idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di	**Misura effettiva specifica obbligatoria** Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	**Responsabilità: Dirigente Servizio Trasporti** **Tempi:** Decorrenza continua **Obiettivo: <u>Aumentare</u>** la capacità di scoprire i casi di corruzione **Indicatori:** Pubblicazione provvedimenti Dirigenziali e **Avvisi pubblici all'Albo Pretorio (S/N Si)**
	Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	**Responsabilità: Dirigente Servizio Trasporti** **Tempi:** Decorrenza continua **Obiettivo: <u>Creare</u>** un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori:** Pubblicazione provvedimenti Dirigenziali e **Avvisi pubblici all'Albo Pretorio (S/N Si)**
	Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività	**Responsabilità: Dirigente Servizio Trasporti** **Tempi:** Decorrenza continua **Obiettivo: <u>Ridurre</u>** la discrezionalità **Indicatori:** Pubblicazione

	delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	provvedimenti Dirigenziali e **Avvisi pubblici all'Albo Pretorio (S/N Si)**
Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	**Misura effettiva specifica obbligatoria** L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento	**Responsabilità: Dirigente Servizio Trasporti** **Tempi:** Decorrenza continua **Obiettivo:** Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione **Indicatori: Rispetto dei tempi procedimentali (S/N Si)**
Abuso della discrezionalità	**Misura effettiva specifica obbligatoria** L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis Conflitto di interessi	**Responsabilità: Dirigente Servizio Trasporti** **Tempi:** Decorrenza continua **Obiettivo:** Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione **Indicatori:** Segnalazione in caso di conflitto di interesse (S/ **N Si)**
	Misura effettiva specifica obbligatoria L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento	**Responsabilità: Dirigente Servizio Trasporti** **Tempi:** Decorrenza continua **Obiettivo:** Ridurre la discrezionalità **Indicatori:** Redazione istruttoria contenente le motivazioni che hanno portato all'emissione del provv.to finale .

Area a rischio corruttivo	Sotto area a rischio corruttivo	Processo a rischio corruttivo	Valutazione del Rischio
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessioni per occupazione spazi ed aree pubbliche	Basso

STRUTTURA	RESPONSABILE	PROVVEDIMENTI O ATTIVITÀ'
Pianificazione, programmazione e sicurezza edifici scolastici. **Centro Ricerche Floristiche Marche - Gestione aree protette.** **Viabilità – Progettazione opere pubbliche rete viaria.** **Ambiente.**	**DIRGENTI – P.O.**	Rilascio di provvedimenti inerenti opere, depositi cantieri stradali, accessi e diramazioni, pubblicità, pertinenze delle strade, attraversamenti e uso della sede stradale, fasce di rispetto e condotta delle acque

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Abuso nel rilascio di concessioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	**Misura effettiva specifica obbligatoria** "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico".	**Responsabilità: P.O. Manutenzione** Viabilità- e Concessioni **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione **Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)**
	Direttive per l'applicazione delle disposizioni del nuovo codice della strada."	**Responsabilità: P.O. Manutenzione** Viabilità e Concessioni **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione **Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)**
	Misura effettiva specifica obbligatoria "Tipologie di procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Pesaro e Urbino. Approvazione e pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del D.Lgs 14 marzo 2013"	**Responsabilità: P.O. Manutenzione** Viabilità- e Concessioni **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: Rispetto dei tempi procedimentali**
	Misura effettiva specifica obbligatoria Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e Regolamento esecutivo e attuativo (DPR n. 495/1992)	**Responsabilità: P.O** Manutenzione Viabilità-e Concessioni **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori:** Rispetto normativa di legge (S/N Si)

Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Tipologie di procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Pesaro e Urbino. Approvazione e pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del D.Lgs 14 marzo 2013"	**Responsabilità: P.O**. Manutenzione Viabilità-Lugo e Concessioni **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori:** Rispetto dei tempi procedimentali.
	Misura effettiva specifica obbligatoria Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e Regolamento esecutivo e attuativo (DPR n. 495/1992)	**Responsabilità: P.O.** Viabilità e Concessioni **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori:** Rispetto normativa di legge (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria L. 241/1990 - Capo I - Art. 2 Conclusione del procedimento	**Responsabilità: P.O.** Manutenzione Viabilità e Concessioni **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione. **Indicatori:** Rispetto termini procedimentali (S/N Si).
Abuso della discrezionalità	**Misura effettiva specifica obbligatoria** L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento	**Responsabilità: P.O.** Manutenzione Viabilità-e Concessioni **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori:** Espressione della motivazione dell'atto
	Misura effettiva specifica obbligatoria 155 - L. 241/1990 - Capo II - Art. 6-bis Conflitto di interessi	**Responsabilità:** Unità Organizzativa Manutenzione Viabilità- e Concessioni **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori:** Astensione in caso di conflitto di interessi (S/N Si)

Area a rischio corruttivo	Sotto area a rischio corruttivo	Processo a rischio corruttivo	Valutazione del Rischio
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione/erogazione contributi/vantaggi economici	Basso

STRUTTURA	**RESPONSABILE**	**PROVVEDIMENTI O ATTIVITÀ'IL DIRETTORE GENERALE**
DIRETTORE GENERALE	**DIRETTORE GENERALE**	**Questo processo si sostanzia nella concessione ed erogazione a soggetti pubblici, quali Comuni e loro forme associative, di benefici economici per l'esecuzione di opere pubbliche tramite stipula di convenzione.** **- Delibera di concessione e determina di erogazione**. (Art. 12 della L. 241/90, approvato con deliberazione di C.P. N. 59 del 09/06/2003 E s.m.i.)
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Utilizzo del beneficio economico per finalità diverse dallo scopo dell'assegnazione	**Misura effettiva specifica obbligatoria** Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	**Responsabilità:** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: art. 26 DLgs 33/2013 smi**
	Misura effettiva specifica ulteriore Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	**Responsabilità:** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: Check misura di prevenzione**
Realizzazione di interventi diversi da quelli oggetto di finanziamento	**Misura effettiva specifica obbligatoria** Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	**Responsabilità:** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: art. 26 DLgs 33/2013 smi**
Errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso	**Misura effettiva specifica obbligatoria** Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	**Responsabilità:** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: art. 26 DLgs 33/2013 smi**

Area a rischio corruttivo	Sotto area a rischio corruttivo	Processo a rischio corruttivo	Valutazione del Rischio
E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione dei pagamenti	Medio

STRUTTURA	**RESPONSABILE**	**PROVVEDIMENTI O ATTIVITÀ'**
INFORMATICO BILANCIO PROVVEDITORATO ECONOMATO TRIBUTI – FINANZIAMENTO ESPROPRI E ACQUISIZIONI IMMOBILIARI	**P.O. Bilancio e contabilità economica**	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio.

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	**Misura effettiva specifica ulteriore** Misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari	**Responsabilità: P.O. Bilancio e contabilità economica** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo: Ridurre la discrezionalità** **Indicatori:** Pubblicazione data mandato rispetto alla data di scadenza di tutti i pagamenti, oltre l'adempimento prescritto **dall'art. 4-bis DLgs. 33/2013 smi.**
Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	**Misura effettiva specifica ulteriore** Misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari	**Responsabilità: P.O. Bilancio e contabilità economica** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo: Ridurre opportunità** che si manifestino i casi di corruzione **Indicatori:** Verifica dell'attestazione da parte del Responsabile del Servizio/Spesa del rispetto e **adempimento degli obblighi contrattuali**

Area a rischio corruttivo	Sotto area a rischio corruttivo	Processo a rischio corruttivo	Valutazione del Rischio
F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Attività di polizia sul territorio	Medio

STRUTTURA	RESPONSABILE	PROVVEDIMENTI O ATTIVITA'
AMMINISTRATIVO – AMBIENTE – TRASPORTO PRIVATO	**P.O. Polizia locale provinciale**	Attività di Polizia sul territorio in materia ambientale, stradale, di caccia e pesca acque interne.
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/ sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi	**Misura effettiva specifica ulteriore** Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	**Responsabilità: P.O. Corpo di Polizia Provinciale** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione **Indicatori: Confronto istruttorio/sopralluoghi congiunti**
	Misura effettiva specifica ulteriore Standardizzazione dei processi	**Responsabilità: P.O. Corpo di Polizia Provinciale** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori:** Rispetto tempi e modi di lavoro per tutte le **pratiche (S/N Si)**
	Misura effettiva specifica ulteriore Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Responsabilità: P.O. Corpo di Polizia Provinciale** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Ridurre la discrezionalità **Indicatori: Modulistica standardizzata**
Mancato accertamento di violazione di leggi	**Misura effettiva specifica obbligatoria** Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) e Regolamento di esecuzione e di attuazione (DPR n. 495/1992) e ss.mm.ii.	**Responsabilità: P.O. Corpo di Polizia Provinciale** **Tempi:** Misura di legge **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: Rispetto normativa di legge**
	Misura effettiva specifica ulteriore Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale	**Responsabilità: P.O. Corpo di Polizia Provinciale** **Tempi:** Misura di legge **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: Rispetto normativa di legge (S/N Si)**
	Misura effettiva specifica ulteriore Legge 11 febbraio 1992, n. 157: Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.	**Responsabilità: P.O. Corpo di Polizia Provinciale** **Tempi:** Misura di legge **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: Rispetto normativa di legge.**

	Misura effettiva specifica ulteriore Standardizzazione dei processi	**Responsabilità: P.O. Corpo di Polizia Provinciale** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori:** Rispetto tempi e modi di lavoro per tutte le **pratiche (S/N Si)**
	Misura effettiva specifica ulteriore Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	**Responsabilità: P.O. Corpo di Polizia Provinciale** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Ridurre la discrezionalità **Indicatori: Modulistica standardizzata**

Area a rischio corruttivo	Sotto area a rischio corruttivo	Processo a rischio corruttivo	Valutazione del Rischio
G - INCARICHI E NOMINE	Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e consulenza	Basso

STRUTTURA	RESPONSABILE	PROVVEDIMENTI O ATTIVITÀ'
DIREZIONE GENERALE **AMMINISTRATIVO AMBIENTE TRASPORTO PRIVATO** **VIABILITA' PROGETTAZIONE OO.PP. RETE VIARIA** **INFORMATICO BILANCIO PROVVEDITORATO ECONOMATO TRIBUTI – FINANZIAMENTO ESPROPRI E ACQUISIZIONI IMMOBILIARI** **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA EDILIZIA ISTRUZIONE SCOLASTICA GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO**	**Tutte P.O.**	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e consulenza

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	**Misura effettiva specifica obbligatoria** Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** a norma di legge **Obiettivo:** Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione **Indicatori: Predeterminazione criteri**
	Tavola 9 - Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali: Direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione **Indicatori: Istruttoria documentale**
Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	**Misura effettiva specifica obbligatoria** Tavola 7 (P.N.A.) - Conferimento e autorizzazione incarichi: Approvazione di atti normativi	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione **Indicatori:** Rispetto Regolamento **Provincia di Pesaro e Urbino.**

Area a rischio corruttivo	Sotto area a rischio corruttivo	Processo a rischio corruttivo	Valutazione del Rischio
G - INCARICHI E NOMINE	Incarichi e nomine	Affidamento di incarichi a professionisti tecnici	medio

STRUTTURA	**RESPONSABILE**	**PROVVEDIMENTI O ATTIVITÀ'**
VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE VIARIA	**DIRIGENTE – P.O.**	Trattasi di affidamenti di incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, indagini geognostiche, prove su materiali, rilievi topografici, ecc. ecc. a soggetti esterni per impossibilità di provvedere con personale interno. - Atto del Presidente della Provincia - Determina del Dirigente
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	**Misura effettiva specifica obbligatoria** Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	**Responsabilità: DIRIGENTE – P.O. Settore lavori pubblici** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: art. 15 DLgs 33/2013 smi**
Collusione	**Misura effettiva specifica obbligatoria** Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	**Responsabilità: DIRIGENTE – P.O. Settore Lavori Pubblici** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: art. 15 DLgs 33/2013 sm**
Proposta di nominativo pilotata	**Misura effettiva specifica obbligatoria** Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	**Responsabilità: DIRIGENTE- P.O. Settore Lavori Pubblici** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: art. 15 DLgs 33/2013 smi**
Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	**Misura effettiva specifica obbligatoria** Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	**Responsabilità: DIRIGENTE- P.O. Settore Lavori Pubblici** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: art. 15 DLgs 33/2013 smi**
Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme	**Misura effettiva specifica obbligatoria** Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività	**Responsabilità: DIRIGENTE P.O. Settore Lavori Pubblici** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione

	delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	**Indicatori: art. 15 DLgs 33/2013 smi**
Nomina di un candidato con requisiti non coerenti	**Misura effettiva specifica obbligatoria** Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	**Responsabilità: DIRIGENTE - P.O. Settore Lavori Pubblici** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: art. 15 DLgs 33/2013 smi**
Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	**Misura effettiva specifica obbligatoria** Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	**Responsabilità: DIRIGENTE - P.O. Settore Lavori Pubblici** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: art. 15 DLgs 33/2013 smi**
Alterazione delle graduatorie	**Misura effettiva specifica obbligatoria** Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	**Responsabilità: DIRIGENTE - P.O. Settore Lavori Pubblici** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: art. 15 DLgs 33/2013 sm**
Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	**Misura effettiva specifica obbligatoria** Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	**Responsabilità: DIRIGENTE -P.O. Settore Lavori Pubblici** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: art. 15 DLgs 33/2013 smi**
Valutazioni non corrette/ inique dei curricula	**Misura effettiva specifica obbligatoria** Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	**Responsabilità: DIRIGENTE – P.O. Settore Lavori Pubblici** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: art. 15 DLgs 33/2013 smi**
Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	**Misura effettiva specifica obbligatoria** Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	**Responsabilità: DIRIGENTE P.O. Settore Lavori Pubblici** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: art. 15 DLgs 33/2013 smi**

Area a rischio corruttivo	Sotto area a rischio corruttivo	Processo a rischio corruttivo	Valutazione del Rischio
G - INCARICHI E NOMINE	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e consulenza.	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e consulenza.	basso

STRUTTURA	RESPONSABILE	PROVVEDIMENTI O ATTIVITÀ'
DIREZIONE GENERALE **AMMINISTRATIVO AMBIENTE TRASPORTO PRIVATO** **VIABILITA' PROGETTAZIONE OO.PP. RETE VIARIA** **INFORMATICO BILANCIO PROVVEDITORATO ECONOMATO TRIBUTI – FINANZIAMENTO ESPROPRI E ACQUISIZIONI IMMOBILIARI** **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA EDILIZIA ISTRUZIONE SCOLASTICA GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO**	**Tutte le P.O.**	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e consulenza

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Valutazioni non corrette/ inique dei curricula	**Misura effettiva specifica obbligatoria** Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione **Indicatori: Predeterminazione criteri**
	Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 9 - Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali: Direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione **Indicatori:** Verifica documentazione di legge
Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	**Misura effettiva specifica obbligatoria** Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Approvazione di atti normativi	**Responsabilità: P.O.** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: Predisposizione atti amministrativi (S/N Si)**

Area a rischio corruttivo	Sotto area a rischio corruttivo	Processo a rischio corruttivo	Valutazione del Rischio
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affari legali e contenzioso	Conferimento di incarichi di difesa giudiziale e di consulenza tecnica di parte	Medio

STRUTTURA	RESPONSABILE	PROVVEDIMENTI O ATTIVITÀ'
DIREZIONE GENERALE	**A.P. AFFARI LEGALI**	Individuazione di legale esterno per la difesa in giudizio dell'Ente, mediante richiesta preventivi, curricula e relative dichiarazioni di legge fra gli avvocati iscritti in elenco provinciale, come annualmente aggiornato.
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Proposta di nominativo pilotata	**Misura effettiva specifica ulteriore** Richiesta di almeno 3 preventivi agli avvocati competenti per materia iscritti in elenco	**Responsabilità: Ufficio Legale** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione **Indicatori:** Formale richiesta di preventivo ad almeno 3 **Avvocati (S/N Si)**
	Misura effettiva specifica ulteriore Rotazione dei professionisti interpellati iscritti in elenco	**Responsabilità: Ufficio Legale** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione **Indicatori:** Nell'ambito dell'elenco aperto della Provincia, **rinnovato biannualmente (S/N Si)**
	Misura effettiva specifica ulteriore Regolamento "Conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza"	**Responsabilità: Ufficio Legale** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: Osservanza procedura**
Valutazioni non corrette/ inique dei curricula	**Misura effettiva specifica obbligatoria** Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	**Responsabilità: Ufficio Legale** **Tempi:** Misura Tempestiva **Obiettivo:** Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione **Indicatori:** Pubblicazione ex art. 15 del DLgs 33/2013 smi **(S/N Si)**
	Misura effettiva specifica ulteriore Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000 ss.mm.ii.	**Responsabilità: Ufficio Legale** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori:** Acquisizione dichiarazione incarichi ex D.Lgs. n. **33/2013**
	Misura effettiva specifica ulteriore Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	**Responsabilità: Ufficio Legale** **Tempi:** Prima del conferimento di ogni nuovo incarico **Obiettivo:** Ridurre la discrezionalità **Indicatori: Determinazione in base all'oggetto del ricorso**

	Misura effettiva specifica ulteriore Verifica delle competenze professionali attraverso analisi dei CV	**Responsabilità: Ufficio Legale** **Tempi:** Prima del conferimento di ogni nuovo incarico **Obiettivo:** Ridurre la discrezionalità **Indicatori: Richiesta e analisi di almeno 3 curricula**

Area a rischio corruttivo – **SPECIFICO**	Sotto area a rischio corruttivo	Processo a rischio corruttivo	Valutazione del Rischio
I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Pianificazione territoriale	Attività di pianificazione territoriale provinciale	medio

STRUTTURA	**RESPONSABILE**	**PROVVEDIMENTI O ATTIVITÀ'**
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	**DIRIGENTE – P.O.**	Verifica di conformità al Piano territoriale di Coordinamento - Varianti al P.T.C.

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Illegittima dichiarazione di verifica conformità	**Misura effettiva specifica obbligatoria** Tavola 4 (P.N.A.) - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	**Responsabilità: DIRIGENTE – P.O. Servizio Programmazione Territoriale** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione **Indicatori: Rispetto disciplina codicistica**
	Misura effettiva specifica obbligatoria Tavola 13 (P.N.A.) -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti	**Responsabilità: DIRIGENTE – P.O. Servizio Programmazione Territoriale** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori: Check misura di prevenzione (S/N Si)**
	Misura effettiva specifica obbligatoria L. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	**Responsabilità: DIRIGENTE - P.O. Servizio Programmazione Territoriale** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Ridurre la discrezionalità **Indicatori: Rispetto dei tempi procedimentali**
Illegittima variazione di zoonizzazione	**obbligatoria** D.Lgs. 33/2013 - Art. 39 - Trasparenza dell'attivita' di pianificazione e governo del territorio	**Responsabilità: DIRIGENTE – P.O. Servizio Programmazione Territoriale** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione **Indicatori: Rispetto della normativa di legge**
	Misura effettiva specifica ulteriore Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	**Responsabilità: DIRIGENTE - P.O. Servizio Programmazione territoriale** **Tempi:** Misura continua **Obiettivo:** Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione **Indicatori: Confronto istruttorio sulle pratiche**
	Misura effettiva specifica ulteriore Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio	**Responsabilità: DIRIGENTE – P.O. Servizio Programmazione territoriale** **Tempi:** Misura continua

		Obiettivo: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione **Indicatori:** **Rispetto della normativa di legge**